

1939 N. 1380

Via Nizza n° 11
Corino

Ricorso alle Sezioni Unite
della Cassazione

di

Cerutti Cesare

contro l'indaceto Prod. Fasc. Medici di Corino

Depositato il 1° giugno 1939

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 marzo 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annua L. 45 - Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speciali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499.
Approvazione dello statuto della Regia università di Napoli.
Pag. 1030

1937

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 248.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente nazionale serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935. Pag. 1048

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 249.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo. Pag. 1048

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 250.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A.C.A.I.) Pag. 1048

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 251.
Norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria in servizio nei porti dell'A.O.I.
Pag. 1048

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 252.
Attribuzione al Ministro per l'educazione nazionale di speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ». Pag. 1049

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 253.
Aggregazione del comune di Loseto a quello di Bari.
Pag. 1049

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 254.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della nave d'uso locale « Oneglia », ex « Virginia ». Pag. 1050

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 255.
Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 1050

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.
Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941. Pag. 1050

REGIO DECRETO 10 dicembre 1936-XV.
Riduzione dell'area demaniale concessa alla « Società Italiana Saline di Assab ». Pag. 1051

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Riduzione di penalità inflitta al liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Carobba (Pola) Pag. 1051

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Paola (Cosenza). Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Revoca di sanzione pecuniaria inflitta agli amministratori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari) Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Revoca di penalità inflitta agli amministratori della Cassa rurale « Aurora Nuova » di Montecilione (Campobasso). Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti e risparmi « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria). Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano). Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parenti (Cosenza). Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) Pag. 1054

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale di « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento). Pag. 1054

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione dei liquidatori della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento). Pag. 1054

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 254.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della nave d'uso locale « Oneglia », ex « Virginia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Virginia » da 30 tonnellate di dislocamento, acquistato dalla Regia marina dal comune di Venezia, è iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Oneglia » a datare dal 10 marzo 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 255.

Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. VII dell'allegato A al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

un generale di corpo d'armata;
direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni;
un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto;
un colonnello del servizio tecnico armi e munizioni, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il centro chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del centro chimico militare ».

Art. 2.

Il n. VIII dell'allegato A al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VIII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

un generale di corpo d'armata;
direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

un maggiore generale del servizio studi ed esperienze del genio, capo reparto;

un colonnello del servizio studi ed esperienze del genio, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano ».

Art. 3.

Nel n. IX dell'allegato A al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, le parole: « generale ispettore dell'artiglieria » sono sostituite dalle seguenti: « un generale di corpo d'armata ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.

Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per i medici chirurghi, per veterinari, per i farmacisti e per le levatrici, di cui al predetto articolo, è, per il quinquennio 1937-1941, costituita come appresso:

Presidente:

Caruso gr. uff. dott. Domenico, consigliere di Stato.

Membri:

Frugoni prof. dott. Cesare, componente del Consiglio superiore di sanità;

Carapelle on. cav. gr. cr. dott. Aristide, componente del Consiglio superiore di sanità;

Tallarico on. prof. dott. Giuseppe, componente del Consiglio superiore di sanità;

Massa comm. dott. Giuseppe, vice prefetto di 1ª classe;

Berardi comm. dott. Corradino, sostituto procuratore generale;

Morelli on. prof. Eugenio, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Bonizafi dott. Armando, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Botti prof. Alberto, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Cinotti prof. Felice, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

De Dominicis dott. Luigi, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Ficola comm. dott. Giovanni, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Granelli dott. Carlo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Barbo dott. Sebastiano, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Carraroli dott. Guglielmo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Fanti signora Elisa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Renaud signora Margherita, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Berna signora Teresa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici.

Il dott. Manlio Morrica, vice segretario dell'Amministrazione dell'interno, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Interno, foglio 135.

(831)

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV.

Riduzione dell'area demaniale concessa alla « Società Italiana Saline di Assab ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento fondiario dell'Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, che approva il disciplinare 7 ottobre 1925-III, relativo alla con-

cessione alla Società Italiana Saline di Assab (S.I.S.A.) di uno appezzamento di terreno a mare dell'estensione di circa 15 km., situato a sud del Capo Garibale nella baia di Buia (Assab), da adibire all'impianto ed all'esercizio di saline artificiali;

Considerata la necessità di ridurre, per la sistemazione dei servizi della Regia marina, la zona demaniale concessa col predetto R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540;

Considerato che, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di ordine patrimoniale tra la Società Italiana Saline di Assab e la Regia marina, per il passaggio a questa degli impianti esistenti sulla zona che sarà da essa occupata, e dei rapporti fra la Società stessa, il Governo dell'Eritrea e la Regia marina in ordine all'ipoteca gravante sugli impianti in parola, sarà provveduto con atto speciale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'estensione della zona demaniale in concessione alla « Società Italiana Saline di Assab », di cui all'art. 1 del disciplinare 7 ottobre 1925-III approvato con R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, è ridotta a nord-est fino ad un limite costituito da una linea parallela alla diga più avanzata delle Saline di Markana, e corrente a m. 100 dal ciglio superiore esterno della diga medesima, come risulta dal disegno planimetrico in scala da 1 a 10.000 allegato al presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV,

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Registro n. 17 Colonie, foglio n. 193.

(806)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.

Riduzione di penalità inflitta al liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiiba (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto 24 settembre 1935 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il quale venne inflitta all'avvocato Umberto Fornasaro, liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiiba (Pola) una sanzione pecuniaria di L. 400 (quattrocento) per infrazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della predetta legge n. 656;

Vista la istanza del predetto liquidatore in data 1° novembre 1935 intesa ad ottenere il condono della penalità inflitta;

Vista la nota dell'Ispettorato in data 14 maggio 1936, n. 621, con la quale l'Intendente di finanza di Pola veniva invitato a sospendere l'esecuzione del decreto Ministeriale sopraindicato;

RICORSO

DI

BENATTI LUIGI residente ad Ostiglia

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO MEDICO FASCISTA DI MANTOVA

*Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie
presso il Ministero dell'Interno,*

Il sottoscritto Luigi Benatti di Ostiglia ricorre, col presente atto, contro la deliberazione del Sindacato Fascista dei Medici-chirurghi della Provincia di Mantova notificatagli il giorno 17 febbraio 1937-XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come titolo all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti una recente sentenza della Corte di Cassazione che, giudicando irrevocabilmente sul suo caso, lo riteneva tuttora abilitato ai sensi dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, si è visto respingere la sua domanda, regolarmente documentata, con queste due sole motivazioni che qui si riproducono:

« 1) La sentenza della Corte di Cassazione rigetta il ricorso

« interposto dal Procuratore del Re avverso la sentenza di as-
« soluzione emanata nella causa intentata da questo Sindacato
« nei confronti di Lei per esercizio abusivo dell'arte sanitaria;
« assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè
« stanti.

« 2) Posteriore ai fatti considerati nella sentenza sopra
« citata vi è la decisione della IV Sezione del Consiglio di Sta-
« to, con la quale viene respinto il di Lei ricorso contro il Mi-
« nistero degli Interni per l'annullamento dei provvedimenti
« ministeriali che Le inibivano l'esercizio professionale. Di
« questo il Direttorio ha dovuto tener conto, in quanto non
« può certo presumere di dare interpretazione differente a
« quanto ha deciso il Consiglio di Stato e per conseguenza la
« S. V. viene diffidata dall'esercitare l'odontoiatria ».

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a questi motivi, che confondono stranamente i diversi giudizi e disconoscono il valore del giudicato della Suprema Corte, è costretto a riassumere le vicende della sua lunga battaglia per il conseguimento di un diritto, che ancora oggi — per l'accanimento ingiusto del Sindacato mantovano — gli viene contrastato.

LE TRE TAPPE: 1915, 1923, 1934.

I. - *La legge del 1915.* — Luigi Benatti, recatosi in Francia per seguire i corsi dell'*Ecole Dentaire* di Parigi, conseguì,

in data 17 luglio 1916, il diploma della predetta scuola che lo abilita alla professione di odontoiatra. Tornato in Italia, durante gli anni della guerra, egli profittò del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva « ai cittadini « italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in « conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per lo « esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la « professione cui erano abilitati dai relativi diplomi ».

Il Benatti ottemperò regolarmente alle disposizioni di quella legge. Fece constatare la sua qualità di cittadino italiano e di rimpatriato in conseguenza e in occasione della guerra, e fece registrare il suo diploma, a norma dell'art. 65 del Regol. Generale Sanitario del 3 febbraio 1901, presso il suo Comune di residenza, Ostiglia, in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni, egli esercitò pubblicamente e notoriamente ad Ostiglia la professione di odontoiatria.

II. - *La legge del 1923.* — Nel 1923, al fine di regolare la posizione dei sanitari abilitati dal provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sa-

rebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti presentò istanza al Ministero dell'Interno per usufruire delle nuove disposizioni. Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise, altri ne escluse. Fra quelli esclusi, era il diploma dell'*Ecole Dentaire* presentato dal Benatti, che non potè così conseguire l'autorizzazione definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ritenendo che la Commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi esteri, avesse esorbitato dal suo compito e alterate di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Non ricorse, invece, il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa, ma per un deplorabile contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato (Quarta Sezione), esaminò la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne che la Commissione non avesse poteri « per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi », ma che solo potesse vagliarne « la validità formale », ed accertarne la prescritta registrazione a termini del regolamento generale di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato, comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del pos-

esso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovare il Benatti e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

In tale situazione dolorosa non rimase al Benatti altra possibilità che di segnalare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovare della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa l'autorizzazione prevista dalla legge del 1923.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze parvero persuadere il Ministero degli Interni, il quale, rendendosi conto (così si legge nella relazione al Parlamento) che ormai « erano rimasti esclusi dalla convalida del titolo un esiguo numero di dentisti, i quali, *meno accorti*, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero », propose alla Camera, col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno XI, N. 1711, un rimedio legislativo.

Ma, come diremo altrove, quel disegno di legge non ebbe seguito; e allora il Benatti e molti altri con lui chiesero al Ministero di poter usufruire della legge 22 marzo 1923, mediante una nuova domanda e un conseguente esame della loro situazione.

L'istanza era indubbiamente opportuna e ragionevole, giacchè il giudicato del Consiglio di Stato, rilevando l'eccesso di potere in cui era caduta la Commissione del 1923, esigeva una riparazione in via amministrativa. Senonchè all'accoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta dal Decreto-legge 22 marzo 1923, ostavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine alle istanze degli interessati, fu costretto a dichiarare di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento del 13 marzo 1935 il Benatti ricorse al Consiglio di Stato, e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, per motivi vari e diversi, non avevano potuto conseguire l'autorizzazione definitiva in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riuniti tutti i ricorsi per giudicarli con un'unica sentenza, provvide subito a sospendere il provvedimento ministeriale nei suoi effetti sull'esercizio professionale.

Quindi, accantonate come non pertinenti al giudizio tutte le argomentazioni dei molti ricorrenti, che avevano ciascuno motivi propri e collaterali per impugnare il provvedimento negativo del Ministero, si soffermò sul motivo principale e comune

a tutti i ricorsi: la assunta non perentorietà del termine stabilito per chiedere l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

Il Consiglio di Stato, (Sezione Quarta) dopo aver concluso, nelle considerazioni di diritto, che il termine per presentare la domanda di autorizzazione definitiva stabilito nell'art. 2 del citato decreto legge, « è un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile *ad libitum* dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio », respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti, con sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936-XIV.

Così concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della legge del 1923.

III. - *Il Testo Unico del 1934.* — Nella terza fase, le vicende del sottoscritto ricorrente si trasportano dal campo amministrativo in quello penale.

Infatti mentre il Benatti, nell'estate del 1934 reiterava le sue istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1923, il Sindacato Medico di Mantova prendeva l'iniziativa di denunciarlo alla autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione (articolo 348 Cod. penale). E fu in seguito a quella denuncia del 23 giugno 1934, e al conseguente procedimento penale, che il sot-

toscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe la equità di proporre rimedi di legge per sanare la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benatti, il quale, non avendo ricorso tempestivamente contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovare della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ne venne così il disegno di legge N. 1711 presentato dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno, alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva anche a coloro che, come il Benatti, non avevano impugnate le conclusioni della Commissione del 1923, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione governativa) che « fosse equo comprendere nel beneficio anche costoro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomi dell'*Ecole Dentaire* ».

Quel disegno di legge suscitò discussioni appassionate: parve ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. Si adottò, nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Province e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato il 27 luglio 1934, ha, dunque, come antecedente immediato il disegno di legge del 1933 ispirato ad una equa sanatoria.

E' pertanto naturale che, nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, gli interessati abbiano subito ricercato se il generoso proposito del legislatore (già fatto manifesto l'anno innanzi) avesse lasciato sicura traccia. E parve a tutti gli esperti nella interpretazione delle leggi, che l'art. 367 del nuovo Testo Unico riflettesse esattamente le note intenzioni del Ministero dell'Interno.

Con questa ferma convinzione, suffragata da motivi validissimi tratti da un'acuta esegesi della legge, il Benatti si accinse a resistere, davanti al giudice penale, all'imputazione di esercizio abusivo della professione, mossagli per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova.

La interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, nel senso di una sanatoria per gli autorizzati dalle disposizioni del 1915,

trovò pieno e ragionato accoglimento nella sentenza del Pretore di Revere del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo, con sentenza 28 gennaio 1936, confermò le stesse motivazioni e mandò assolto il Benatti con la formula che il fatto non costituisce reato.

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione sentenziava il 10 novembre 1937 (con sentenza N. 675 che si allega al presente ricorso) che al Benatti non poteva imputarsi lo esercizio abusivo della professione, giacchè l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie autorizza alla professione di odontoiatra coloro che vi furono legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915 ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpreta irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto al Direttorio del Sindacato dei medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata ». Ma il Direttorio del Sindacato respinse l'istanza con due motivi, qui sopra riprodotti, e che,

dopo questa lunga ma necessaria esposizione, il sottoscritto potrà finalmente confutare e distruggere.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato medico mantovano nega che la sentenza della Suprema Corte del Regno abbia un valore interpretativo della legge e affermi un principio generale che, applicato al caso Benatti, ha portato alla conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel primo motivo della sua replica, scrive: « assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè stanti ». La frase non ha senso, o se ha un significato è assurda e contraria a verità.

Qualora il giudice penale si fosse limitato ad esaminare se il fatto, o i fatti, imputati al Benatti fossero stati materialmente compiuti, e se essi rivestissero o meno il carattere di esercizio professionale, allora si potrebbe sostenere — anche in caso di assoluzione — che quel giudicato non risolve la questione della sua legale autorizzazione all'esercizio della professione. Ma qui anche un profano di materie giuridiche non può trovare difficoltà a riconoscere — alla sola lettura della sentenza — che essa non si indugia affatto ad esaminare « i fatti a sè stanti », ma affronta in pieno una questione di principio, cioè a dire l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Valga a dimostrazione questo brano della sentenza della nostra massima magistratura:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di merito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato, non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Che questa chiara affermazione di una norma giuridica, possa confondersi con un giudizio sopra « fatti a sè stanti », non può che essere effetto di una miopia senza rimedio!...

Passiamo ora ad esaminare il valore e gli effetti giuridici della sentenza della Corte di Cassazione.

E' pacifico — e non è il caso di dimostrarlo a cotesto autorevole Collegio — che la Corte di Cassazione del Regno ha ufficio di interpretare e di applicare le leggi. Vera Corte del diritto, essa, dopo che i giudici del merito hanno assodato in maniera irrevocabile lo stato di fatto, governa la legge, cioè la interpreta e l'applica al caso particolare. In tal modo la legge non è più una spoglia morta che rimane immobile e immutabile negli anni, ma, sotto l'assidua opera della Corte Suprema, che la vaglia,

la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.

Naturalmente in questa interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato deve rimanere perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la vera, autentica, recondita intenzione del legislatore. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della
« volontà del legislatore, si trova posto in una condizione ben
« eccezionale: *ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve*
« *ritenere voluto dal legislatore.* Non importa se, chiamato a de-
« terminare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il
« giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che
« il legislatore aveva per esso destinata; non importa se, allo
« scopo di palesare il pensiero contenuto nella formola della leg-
« ge, egli ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei
« suoi compilatori. La necessità di distinguere e separare lo
« esercizio delle funzioni di sovranità, nel sistema politico dello
« Stato moderno, rende sovrano il giudice nella applicazione
« della legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma:

chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto, con disinvolta leggerezza, il Sindacato medico mantovano — produrrebbe uno di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il Benatti per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; una grida senza efficacia; una siepe metaforica senza gendarmi. Cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrerebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato al Benatti. Si verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, col confessato proposito di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione.

« Si avrebbe di conseguenza — scriveva il Procuratore del Re di Mantova — la anormale e paradossale situazione di un professionista abusivo, che, ad ogni contestazione di reato, opporrebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà dirsi della Cassazione) che non ha risolto una questione specifica in fatto determinato, ma una questione essenziale di principio, da potersi invocare in tutti i casi simili ».

Cotesto Collegio è troppo sollecito della serietà della nostra vita pubblica e troppo preoccupato di non turbarla con esempi che sarebbero deleteri, per consentire a creare la figura di un professionista abusivo che nessun giudice del Regno potrebbe punire.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico mantovano ha respinta la domanda dell'attuale ricorrente è questo: « posteriore ai fatti considerati nella sentenza della Corte di Cassazione », vi è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che « respinge il ricorso Benatti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che gli inibivano l'esercizio professionale ».

Intanto leviamo via quel « posteriore », introdotto insidiosamente per indurre, con ambiguità di parola, il sospetto che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato costituisca

una fase nuova e successiva a quella che si è conclusa con la sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento amministrativo e il procedimento penale hanno camminato parallelamente.

E' nei primi mesi del 1935 che il Benatti ricorre al Consiglio di Stato contro i provvedimenti negativi del Ministero, ed è proprio in quel torno di tempo (4 febbraio 1935) che egli affronta il primo giudizio penale. Ma i due procedimenti camminano con passo diverso. Il ricorso al Consiglio di Stato si conclude con la sentenza definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, mentre l'azione penale, dovendo percorrere i tre gradi, si chiude definitivamente più tardi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 10 novembre 1936-XIV. Dunque la sentenza del Consiglio di Stato ha preceduto la sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttorio del Sindacato medico mantovano con la sua invocazione alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi per metterla in opposizione a quella della Corte di Cassazione? Intende forse di distruggere un giudicato con l'altro? O, comunque, intende di creare un contrasto, una incompatibilità fra l'una e l'altra sentenza?

Per fortuna la pronunzia del Consiglio di Stato è tale, che basta ricordarla per fugare le nubi che si vogliono ad arte addensare.

Come si è narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne

chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 22 marzo 1923 potevano essere accolte, oppure se dovevasi confermare il diniego del Ministero dell'Interni che le aveva considerate fuori termine. E il Consiglio di Stato, con due sentenze, la prima interlocutoria del 15 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale, la seconda definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, stabilì che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 erano state bene respinte.

Dunque il giudicato del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà del termine prescritto dalla legge del 1923, la seconda interpreta un articolo del Testo Unico del 1934. E' il caso di ripetere il noto verso: uno era padovano e l'altro laico!

Del resto questa questione è stata posta e risolta davanti la Corte di Cassazione. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, il Procuratore del Re di Mantova si era doluto che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento penale in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ma fu facile ribattere che tale sospensione — del resto soltanto facoltativa e lasciata al prudente criterio del giudice di merito — non aveva alcuna base logica, giacchè si trattava di questione diversa, la cui soluzione da parte del Consiglio di Stato non poteva avere influenza alcuna sulla interpretazione

dell'art. 367 del Testo Unico. Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro cui il Benatti era
« insorto (col suo ricorso al Consiglio di Stato) era semplice-
« mente il diniego di rimetterlo in termini per conseguire l'a-
« bilitazione ai sensi del decreto del 1923, e non già il diniego
« di abilitazione ai sensi dell'art. 367 Testo Unico del 1934.
« Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto valersi del-
« la facoltà di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo la de-
« cisione del Consiglio di Stato su questione affatto diversa ».

E' proprio da deplorare che la Corte di Cassazione avesse sott'occhio la sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile 1935, e non quella definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, giacchè in quest'ultima avrebbe trovato altri e nuovi argomenti a conforto della sua vittoriosa risposta. Ci si permetta pertanto di completare, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, questa del resto facile ed evidente dimostrazione della sostanziale differenza fra la questione sottoposta al giudice amministrativo e quella sottoposta al giudice penale.

Nelle memorie presentate al Consiglio di Stato dai vari ricorrenti taluna fece cenno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico della legge sanitaria nel senso ormai noto, per avvalorare così l'opportunità di riaprire l'esame sulle istanze tardive degli esclusi dai benefici della legge del 1923. E il Con-

siglio di Stato, con scrupolosa diligenza, volle tener conto di questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 367 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le chiare parole del magistrato amministrativo:

« Checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ri-
« tenere che le dedotte ragioni ECCEDONO I LIMITI SEGNA-
« TI DALL'OGGETTO DEI RICORSI di che trattasi. Con que-
« sti gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Mini-
« stero dell'Interno che ha considerate tardive le domande da
« essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio de-
« finitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi cre-
« dono di avere diritto all'esercizio professionale, sia in base
« al disposto del Testo Unico delle leggi sanitarie, sia, even-
« tualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere,
« innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconosci-
« mento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità
« competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizio-
« nale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per
« emettere ».

Dunque nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si riconosce — con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore — che la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico non poteva fare oggetto del suo esame. La questione risolta or ora dalla Corte di Cassazione non è mai stata pregiudicata da pronunzie dei giudici amministrativi.

E qui si consenta all'attuale ricorrente di richiamare l'attenzione di cotesto Ecc.mo Collegio sulla lodevole prudenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola esprime neppure l'ombra di un dissenso o di una critica a tale tesi, che è riservata, senza pregiudizio alcuno, ad un eventuale futuro giudizio. Anzi tale tesi pare ai giudici così meritevole di esame, che essi stessi suggeriscono la procedura per portarla in discussione. Provvedano gli interessati — essi dicono e scrivono — a chiedere il riconoscimento all'autorità amministrativa ai sensi del Testo Unico, e, qualora si incontrino in un diniego, facciano ricorso giurisdizionale contro il diniego stesso.

In verità il ricorrente non avrebbe esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e per volontà non sua, ma del Sindacato Medico mantovano) il procedimento penale, dove la interpretazione dell'art. 367 T. U. favorevole all'imputato aveva ottenuto il consenso dei giudici di merito. Successivamente la Corte del diritto ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Nè ora è più possibile adottare la via indicata. Di fronte al giudicato definitivo della magistratura ordinaria, pienamente competente a giudicare, una nuova pronunzia di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe un conflitto di giurisdizione.

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che cotesta Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova, e ordinare la iscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

* * *

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ricordare la situazione di fatto di cui fruisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

Quando egli ricorse al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che non accoglieva la sua istanza dichiarata fuori termine e gli inibiva l'esercizio della professione, egli chiese all'alto Consesso la sospensione del provvedimento. E infatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, rinviando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Mantova il 31 maggio 1935.

Si pubblicò più tardi, e precisamente il 3 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale, respinti i ricorsi, revocava le proprie pronuncie di sospensione dei prov-

vedimenti impugnati. Senonchè la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse fatta dall'Autorità amministrativa, alla quale pertanto spettava di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni, rendendosi conto che il Benatti, già allora assoluto dai giudici di merito, attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non gli notificò mai la sentenza, per cui il sottoscritto fruisce tuttora della sospensione ordinata il 15 aprile 1935.

In tale situazione è del tutto illegittima la diffida fattagli dal Sindacato medico mantovano di astenersi dalla professione di odontoiatra. Nessuna disposizione di legge dà al Sindacato il potere di modificare lo stato di fatto creatosi legittimamente; nè esso può sostituirsi all'autorità Amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della propria sentenza.

Qui poi si profila anche quel grave contrasto fra la pretesa abusività della professione e la sua impunità assoluta in virtù della cosa giudicata, contrasto di cui l'attuale ricorrente ha avuto l'onore di parlare più sopra. La diffida del Sindacato medico mantovano è irrimediabilmente senza sanzione, e non potrebbe produrre, ove fosse mantenuta, che un discredito pericoloso per l'autorità degli organi sindacali, che debbono invece rimanere integri e rispettati.

Le avventate decisioni del Sindacato medico di Mantova, che in una questione di carattere generale non ha voluto attendere d'essere informato e illuminato dalla superiore Autorità

Governativa, troveranno certo, nella saggezza e nella sapienza di cotesto Collegio, la sorte ch'esse si meritano.

Il ricorrente

LUIGI BENATTI

Ostiglia, 8 marzo 1937-XV.

RICORSO

DI

EUGENIO ARIANO residente a Lodi (Prov. di Milano) in via
Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI
MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricor-
rente con lettera raccomandata con R. R., timbrata allo
Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

*Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,
presso il Ministero degli Interni.*

Al sottoscritto Eugenio Ariano è stata notificata la deli-
bera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano
il giorno 30 ottobre 1937-XVI, come viene dimostrato con l'esi-
bizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato,
busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre cor-
rente anno. (allegato n. 1).

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la do-
manda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio

dei dentisti abilitati ad esercitare la professione (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2), il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato (come da relazione di notifica inserita in calce) a S. E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Lodi, in conformità a quanto dispone il R. D. L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983.

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'*École Dentaire*, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'*École Dentaire*, diploma che si esibisce in copia autenticata da Regio Notaio, così

come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936, A. XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto poté esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lasciata la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bollaffi di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, nè si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monaco, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi nel Foglio di congedo illimitato. (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3^a compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal maggio 1916 al marzo 1917, come certi-

fica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'*École Dentaire* che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero.

Era stato emanato qualche anno prima il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava i predetti diplomi, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto provvide subito a far registrare il suo diploma. In un primo momento scelse Roma come sua residenza e suo futuro campo di attività professionale, e perciò registrò all'Ufficio d'Igiene di Roma il suo titolo il 27 gennaio 1919, registrazione ratificata il successivo 15 marzo dalla Prefettura di Roma. Ma proprio in quei giorni, chiamato da un importante gabinetto dentistico lodigiano, privato per infermità del suo capo, si trasferì a Lodi dove aveva contratto relazioni ed amicizie, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, — servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa —

dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi, come ancora vi esercita, la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta *subito dopo il congedo militare* e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919, vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che « di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo ». (Vedi alleg. N. 4).

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò in Lodi, dal 24 marzo 1919 fino al 20 marzo 1924, e cioè per cinque anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (alleg. N. 8, 9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 22 marzo 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto entrò in un periodo di incertezze e di disavventure.

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai suoi poteri; e che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti, senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dopo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò « termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie, (27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo, per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del Nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù di disposizioni anteriori all'ottobre 1924, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verranno qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, nè in fatto nè in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

I MOTIVI ADOTTI DAL SINDACATO

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano giustifica il rifiuto dell'iscrizione del sottoscritto con cinque moti-

vi, di cui soltanto il secondo esige una diffusa confutazione. Degli altri quattro motivi dimostreremo qui l'inconsistenza con rapidi appunti.

MOTIVO PRIMO. — Il sottoscritto non ha esibito nè in originale, nè in copia, il diploma dell'*École Dentaire* perchè molta della documentazione presentata al Sindacato faceva piena testimonianza di quel diploma. Ad ogni modo presenta ora a cotesta Ecc.ma Commissione, copia, autenticata da Notaio, del suo diploma, con che resta superata l'eccezione del Sindacato. (Allegato N. 4).

MOTIVO TERZO. — Si contesta al sottoscritto di non avere offerta la prova « di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra ».

Evidentemente il Sindacato non ha riletto attentamente lo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto, 1915, al quale fa riferimento. Tale articolo nella sua seconda parte suona così:

« Il godimento di questa concessione (cioè di esercitare « nel Regno con diploma estero) è subordinato alla prova da « fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e « di rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in con- « sequenza della guerra, e alla preventiva registrazione del di- « ploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sani- « tario del 3 febbraio 1901 ».

Dunque nell'atto di registrare il diploma estero, nei modi e forme prescritti dal Regolamento sanitario, doveva il Comune e la Prefettura (a cui il Comune dava notizia della registrazione) accertare l'esistenza delle due condizioni: la cittadinanza italiana e il rimpatrio per causa di guerra.

Il Comune di Lodi (dopo quello di Roma), registrando il 24 marzo 1919 il diploma estero, e la Prefettura di Milano apponendovi il suo visto nel successivo 29 marzo, esprimevano un giudizio sull'esistenza delle due condizioni volute dalla legge. Essi, Comune e Prefettura, erano investiti legittimamente della facoltà di giudicare su questa duplice esistenza, e il loro giudizio non può essere oggi invalidato.

Di più il giudizio fa stato, giacchè la legge non indica nessuna altra autorità che possa, in sede di appello o di revocazione, sindacare quel giudizio. Esso è stato pronunziato *dieciotto anni fa*; esso ha avuto il collaudo morale di un esercizio continuato liberamente per cinque anni; esso è, dunque, oggi inattaccabile e va pienamente accettato.

Ma poichè il Sindacato Medico di Milano col suo terzo motivo non intende sospettare di inganno o di frode quella *regolarissima registrazione fatta prima a Roma e poi nel Comune di Lodi, dove il sottoscritto era ed è ancora residente*, ma solo sembra dolersi che non si sia riprodotta la prova del rimpatrio; così il ricorrente — pur riaffermando l'assoluta insindacabilità del giudizio implicito nella registrazione del suo diploma

— consente di offrire di nuovo le prove del suo rimpatrio per causa di guerra.

Basterà richiamare l'attenzione della Commissione su due documenti:

1° - L'atto di notorietà 8 gennaio 1919, eretto avanti il notaio dott. Giorgio Bolaffi di Roma, in cui si attesta che il sottoscritto, nel periodo precedente il 1916, « risiedette nel « Principato di Monaco, ove esercitò l'Odontoiatria e l'Odon-
« toecnica e che *da Monaco dovette nel 1916 rientrare in Ita-
« lia a causa della guerra* essendo egli stato richiamato alle « armi ». (Allegato N. 5).

2. - Il foglio di Congedo Illimitato rilasciato dal Distretto Militare di Lodi in cui è annotato che il sottoscritto venne chiamato alle armi il 18 aprile 1916 e congedato il 16 maggio 1919. (Allegato N. 6).

Questi documenti attestano, in modo non dubbio, che il sottoscritto esercitava la professione in uno Stato estero nel primo periodo della guerra, e che dovette rimpatriare per compiere il suo dovere di italiano nell'esercito nazionale mobilitato per la guerra.

MOTIVO QUARTO. — La dichiarazione del Podestà di Lodi, che si riproduce in bollo per ottemperare alla osservazione del Sindacato, (allegato N. 8), trascrive esattamente lo stato del registro delle professioni e arti sanitarie del Comune

nei riguardi del sottoscritto. E naturalmente, come certifica la registrazione avvenuta nel marzo 1919, così certifica la radiazione avvenuta cinque anni dopo. Il sottoscritto ha già narrato come quella radiazione è avvenuta: promulgata la legge del 22 marzo 1923, e non avendo il sottoscritto ottenuto il Decreto prescritto da quella legge, l'Ordine dei Medici chiese ed ottenne la radiazione.

Ma la Ecc.ma Commissione non tralascierà di osservare che questo non può affatto essere un motivo di rifiuto alla richiesta reinscrizione. Se il sottoscritto non fosse stato radiato non avrebbe ragione di chiedere oggi la sua iscrizione: egli la chiede appunto perchè crede di aver titolo a cancellare quella radiazione.

MOTIVO QUINTO. — Il Sindacato asserisce di non avere la prova che il sottoscritto abbia esercitato notoriamente e pubblicamente la sua professione nel Regno. A colmare questa lacuna si esibisce, fra i nuovi documenti, un certificato del Podestà di Lodi nel quale si attesta che dalla registrazione del diploma (24 marzo 1919) alla sua radiazione (20 marzo 1924) il sottoscritto *esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio.* (Allegato N. 9).

Che se si volesse, per dannata ipotesi, mettere in dubbio la veridicità della dichiarazione del Podestà di Lodi, il sottoscritto esibisce anche una sentenza del Pretore di Lodi, del 7

febbraio 1923, con la quale il Pretore, dopo aver constatato che il sottoscritto « esercitava anche da solo in Lodi l'odontoiatria e la protesi dentaria », lo assolveva dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di dentista (allegato N. 10). Tale procedimento penale, che venne instaurato sopra denuncia di alcuni medici e del Presidente dell'Associazione stomatologica, è la prova più irrefutabile che il sottoscritto esercitava allora in Lodi la propria professione in modo aperto e palese.

Ma poichè si esibisce la sentenza del 1923 del Pretore di Lodi, è opportuno aggiungere che essa concludeva con l'assoluzione proprio perchè il sottoscritto poteva ritenersi abilitato dalla legge del 1915. E qui giova riportare un brano della sentenza del magistrato, perchè quel brano conferma che dall'esame severo dei documenti prodotti (esame fatto dal giudice penale che aveva facoltà di esperire le più complete indagini e i più scrupolosi controlli) risulta provato che il sottoscritto esercitava la sua professione all'estero, e che dall'estero venne richiamato per effetto della mobilitazione di guerra.

Ecco il brano della sentenza che si produce in copia autentica (pag. 4 in fondo a pag. 5 in alto):

« Si osserva che risulta da questi documenti prodotti che « l'Ariano, il 5 marzo 1914, aveva conseguito presso l'École « Dentaire de Paris un titolo che l'abilitava, in quell'epoca, « ad esercitare la professione di dentista in Francia; che tale

« professione egli effettivamente esercitò nel Principato di Monaco fino al 1916, quando dovette rientrare in Italia a causa della guerra, essendo stato richiamato alle armi ».

La sentenza del magistrato, dunque, non prova soltanto che il sottoscritto esercitava nel 1922 la propria professione in Lodi in modo pubblico e notorio, tanto da attirarsi la vana denuncia dei medici milanesi; ma prova anche che dai documenti esibiti e controllati dal Pretore, proprio nella città di lunga residenza del sottoscritto, *dove i ricordi e le testimonianze sulle vicende della sua vita erano di assai facile raccolta*, emerge chiarissimo questo dato di fatto: *che Eugenio Ariano esercitava la sua professione di odontoiatra nel 1916 nel Principato di Monaco e venne richiamato in Italia a causa e in conseguenza della guerra.*

Rimane ora da esaminare il secondo motivo che investe la validità del diploma estero prodotto.

LA VALIDITA' DEL DIPLOMA

Il Sindacato milanese contesta la validità del diploma rilasciato dall'*École Dentaire* di Parigi con due asserzioni: l'una generica, l'altra specifica.

La prima ha carattere di sospetto. Poichè, scrive il Sindacato, la *École Dentaire* ha rilasciato in grande quantità tali

diplomi anche a persone che non sono mai andate a Parigi, non si può dare al titolo stesso valore alcuno.

Il ragionamento non regge. Se anche si potesse provare che la Scuola ha rilasciato, per leggerezza o peggio, alcuni diplomi a persone che non seguirono i suoi corsi, occorrerebbe sempre provare che il titolo del sottoscritto, conseguito nel 1914 (si badi: *nel 1914 e non parecchi anni più tardi quando si elevò la voce di alcuni abusi!!!*) è il prodotto di una compiacenza eccessiva, se non anche di una frode criminosa.

Intanto il sottoscritto esibisce la dichiarazione 24 marzo 1920 del Direttore della *École Dentaire*, il quale afferma che il sig. Eugenio Ariano ha frequentato i corsi triennali della scuola, ed ha conseguito nel 1914, dopo esami teorici e pratici, il diploma di chirurgia dentaria. (Allegato N. 3). Tale certificato, finchè non sia impugnato di falso, fa piena testimonianza che il diploma del sottoscritto non ha parentela alcuna con quelli di cui si sospetta l'illecita provenienza.

Ma esaminiamo l'argomento principe del Sindacato, il quale si vale di una affermazione dell'Avvocatura di Stato (riprodotta, nella diligente relazione degli *argomenti delle parti*, nella sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio-3 marzo 1936) per dichiarare che il diploma prodotto è « semplice titolo accademico e non abilita nel paese in cui fu rilasciato all'esercizio della professione di odontoiatra ».

Richiamiamo, innanzi tutto, il fine cui tende questa ecce-

zione: negare la applicabilità della legge del 22 agosto 1915 a determinati diplomi esteri, fra cui quelli dell'*Ecole Dentaire*. Si vuole, in altre parole, fare ora un processo alla registrazione del diploma estero avvenuta in Lodi NEL MARZO 1919, col pretesto che quel diploma, per asserzione dell'Avvocatura di Stato, RESA NEL 1935, non abilita più in Francia all'esercizio della odontoiatria.

Questa questione è stata, in via generale, esaminata, discussa e giudicata dal Consiglio di Stato con la sua nota sentenza 25 ottobre 1929.

Si trattava di diplomi rilasciati dal Montenegro e registrati nel Regno in conformità alla legge del 1915. La Commissione speciale, istituita nel 1923, aveva riesaminate quelle registrazioni e non le aveva confermate perchè il diploma non pareva dare affidamento di serietà circa gli studi necessari a conseguirlo. Donde le doglianze e i ricorsi degli esclusi. E il Consiglio di Stato, esaminata la legge del 1915 (che parla di *diploma estero* senza alcuna restrizione od aggiunta) negò alla Commissione il diritto di indagare sul valore intrinseco del diploma, affermando questa massima che è di capitale importanza per risolvere il caso in esame: « NEI RIGUARDI DEL DIPLOMA OCCORRE SOLTANTO L'ESAME DELLA VALIDITA' FORMALE DEL DOCUMENTO, CHE HA LUOGO MEDIANTE LA REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA STES-

SO A TERMINI DEL REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO ».

Se, dunque, occorre soltanto l'esame della validità formale del documento prodotto, e se tale esame è già stato fatto al momento della registrazione del diploma, non è più lecito — secondo lo spirito e la lettera del giudicato del Consiglio di Stato — indagare sul valore intrinseco del diploma, e cioè se esso è veramente, come dice il Sindacato Medico milanese, un semplice titolo accademico senza alcuna validità nel paese dove fu rilasciato.

Il sottoscritto non intende però ripararsi sotto le grandi ali di una sentenza della più alta Magistratura Amministrativa, ma consente di discutere a fondo l'eccezione che si fa al suo diploma.

Senonchè se si vuole indagare sulla validità del diploma dell'*École Dentaire* ad esercitare la professione in Francia, occorre precisare i limiti di tempo entro i quali l'indagine deve essere fatta.

unni unni.

Il tempo in questa materia ha un valore decisivo. In Ita-

lia i diplomi di dentista erano validi prima della legge del 1912 che prescrive la laurea in medicina; sono ancora validi per coloro che li ebbero confermati dalla legge 22 marzo 1923; oggi, invece, nuovi diplomi di data recente, all'infuori della laurea, non potrebbero essere ammessi.

Bisogna, dunque, domandarsi se nel marzo 1914 i diplomi dell'*Ecole Dentaire* consentivano di esercitare la professione in Francia; e domandarsi anche — per analogia a quanto è avvenuto in Italia — se essi avevano *potenzialmente la capacità di diventare validi* per una di quelle molte sanatorie e disposizioni transitorie di cui è piena la legislazione di tutti i paesi.

A questo quesito risponde la relazione al Parlamento, presentata nel nome del Ministro per l'Interno, il giorno 25 aprile 1933, XI, per illustrare il disegno di legge per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

In quella relazione, la cui autorità non può essere messa in dubbio, si legge (pagina 4, seconda colonna):

Dunque, se il sottoscritto fosse rimasto in Francia, il suo

diploma dell'*École Dentaire* avrebbe ottenuta la legalizzazione; ossia il predetto diploma portava in sè, nel 1914, la possibilità di un legale esercizio della professione. E ciò risolve favorevolmente al sottoscritto la questione sollevata dal Sindacato.

Ma ciò non è tutto. Non solo abbiamo dimostrato, con la autorità indiscutibile dello stesso Ministro dell'Interno, il valore potenziale del diploma in Francia, ma possiamo dimostrare che esso era, subito dopo il suo conseguimento avvenuto nel 1914, validissimo in molti altri paesi di Europa. Da un'indagine fatta risulta che, fino a poco tempo fa, esso era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della odontoiatria nel Principato di Monaco, nella Grecia, nella Turchia, nel Belgio e in altri Stati minori. E valga il vero: il sottoscritto poté esercitare liberamente la professione fino ai primi mesi del 1916 nel Principato di Monaco.

Qui si dimostra — come nel famoso esempio classico — il moto camminando. E' tanto vero che il diploma dell'*École Dentaire* non era un mero titolo accademico, ma abilitava alla professione in molti paesi di Europa, che il sottoscritto, come risulta dall'atto notorio e dalla sentenza del Pretore di Lodi, che sono qui allegati, *ha esercitato la professione di dentista nel Principato di Monaco immediatamente prima del suo rimpatrio e del suo richiamo alle armi.* Nel 1919 il sottoscritto non faceva, dunque, registrare un semplice titolo accademico,

ma un documento che aveva avuto UN VALORE PROFESSIONALE RICONOSCIUTO in uno Stato, sia pur piccolo, di Europa.

Tutto ciò distrugge l'eccezione del Sindacato e riconferma la grande saggezza della massima dettata dal Consiglio di Stato; giacchè, o si evita di entrare nell'esame del valore intrinseco del documento, così come insegna il Supremo Consesso Amministrativo; o, se si pretende indagare sul grado di validità del titolo estero ai fini professionali, si deve equamente indagare sulle condizioni fatte al diploma nei molti paesi esteri, sia al tempo del diploma stesso, sia negli anni successivi, quando le rinnovate leggi sanitarie dei vari Stati hanno mutato e rimutato, con complicata vicenda, il valore professionale dei titoli. Nell'un caso e nell'altro, — si adotti la massima del Consiglio di Stato o si proceda alla descritta investigazione, — la posizione del ricorrente è inattaccabile e la validità del suo titolo pienamente dimostrata.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato Fascista dei Medici di Milano non ha dato rilievo alcuno all'argomento più conclusivo della domanda di iscrizione del sottoscritto.

La domanda era ed è fondata sulla recente e ormai defi-

nitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la ben nota sentenza del 10 novembre 1936 n. 675 che assolveva Luigi Benetti, anch'egli diplomato dall'*École Dentaire* di Parigi, anch'egli esercitante l'odontoiatria in modo pubblico e notorio dalla registrazione del diploma al 1924, anch'egli non ammesso dalla speciale Commissione alla conferma dell'abilitazione.

Ma se il Sindacato Medico non ha voluto tener conto della portata, ormai definitivamente stabilita, dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, cotesta Ecc.ma Commissione riparerà all'errore riconoscendo che la Corte di Cassazione — che ha ufficio non solo di applicare le leggi ma di interpretarle — ha ormai stabilito una massima alla quale sarebbe vano volersi sottrarre.

Alla sapienza di cotesta Ecc.ma Commissione è inutile ricordare che le interpretazioni che della legge dà la Suprema Corte del Regno non sono suscettibili di sindacato, nè si può loro opporre la vera, o presunta vera, intenzione del legislatore.

Nella interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato è perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la recondita intenzione di chi ha scritta la

legge. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della volontà del legislatore, si
« trova posto in una condizione ben eccezionale: *ciò che egli*
« *pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal le-*
« *gislatore.* Non importa se, chiamato a determinare la norma
« regolatrice di un particolare rapporto, il giudice ne dichiara
« una effettivamente diversa da quella che il legislatore
« aveva per esso destinata; non importa se, allo scopo di pa-
« lesare il pensiero contenuto nella formola della legge, egli
« ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei suoi com-
« pilatori. La necessità di distinguere e separare l'esercizio del-
« le funzioni di sovranità, nel sistema politico dello Stato mo-
« derno, rende sovrano il giudice nella applicazione della
« legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma: — chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto il Sindacato medico milanese — produrrebbe uno

di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il sottoscritto per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrerebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Pertanto il sottoscritto non dubita che cotesta Ecc.ma Commissione, facendo omaggio al giudicato della più alta Magistratura del Regno, vorrà riparare al rifiuto del Sindacato Medico milanese e ordinare l'iscrizione del ricorrente nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Lodi, 20 novembre 1937-XVI.

Il ricorrente:

EUGENIO ARIANO

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

- N. 1. - Busta contenente la delibera del Sindacato Medico di Milano con la data impressa del 30 ottobre 1937.

- N. 2. - Originale della delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano.
- N. 3. - Certificato di frequenza del Direttore dell'*École Dentaire*.
- N. 4. - Copia autentica del Diploma dell'*École Dentaire*, con a tergo le due registrazioni.
- N. 5. - Atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1919 dal notaio Giorgio Bolaffi, attestante l'esercizio nel Principato di Monaco e il rimpatrio per causa di guerra.
- N. 6. - Foglio di Congedo Illimitato del Distretto Militare di Lodi.
- N. 7. - Relazione del Reparto Odontoiatrico dell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi.
- N. 8. - Certificato del Podestà di Lodi che trascrive le annotazioni del Registro delle professioni e arti sanitarie.
- N. 9. - Certificato del Podestà di Lodi che attesta l'esercizio pubblico e notorio.
- N. 10. - Sentenza penale del 7 febbraio 1923 del Pretore di Lodi.

RICORSO

DI

EUGENIO ARIANO residente a Lodi (Prov. di Milano) in via
Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI
MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricor-
rente con lettera raccomandata con R. R., timbrata allo
Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

*Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,
presso il Ministero degli Interni.*

Al sottoscritto Eugenio Ariano è stata notificata la deli-
bera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano
il giorno 30 ottobre 1937-XVI, come viene dimostrato con l'esi-
bizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato,
busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre cor-
rente anno. (allegato n. 1).

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la do-
manda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio

dei dentisti abilitati ad esercitare la professione (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2), il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato (come da relazione di notifica inscritta in calce) a S. E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Lodi, in conformità a quanto dispone il R. D. L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983.

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'*École Dentaire*, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'*École Dentaire*, diploma che si esibisce in copia autenticata da Regio Notaio, così

come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936, A. XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto potè esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lasciata la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bollaffi di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, nè si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monaco, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi nel Foglio di congedo illimitato. (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3^a compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal maggio 1916 al marzo 1917, come certi-

fica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'*École Dentaire* che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero.

Era stato emanato qualche anno prima il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava i predetti diplomi, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto provvide subito a far registrare il suo diploma. In un primo momento scelse Roma come sua residenza e suo futuro campo di attività professionale, e perciò registrò all'Ufficio d'Igiene di Roma il suo titolo il 27 gennaio 1919, registrazione ratificata il successivo 15 marzo dalla Prefettura di Roma. Ma proprio in quei giorni, chiamato da un importante gabinetto dentistico lodigiano, privato per infermità del suo capo, si trasferì a Lodi dove aveva contratto relazioni ed amicizie, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, — servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa —

dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi, come ancora vi esercita, la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta *subito dopo il congedo militare* e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919, vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che « di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo ». (Vedi alleg. N. 4).

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò in Lodi, dal 24 marzo 1919 fino al 20 marzo 1924, e cioè per cinque anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (alleg. N. 8, 9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 22 marzo 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto entrò in un periodo di incertezze e di disavventure.

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai suoi poteri; e che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti, senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dopo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò « termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non

prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o interruzione e per sua natura perentorio ».

Gli effetti di questa disavventura non tardarono a farsi sentire. Appena si seppe che il sottoscritto non aveva ottenuto il decreto ministeriale di convalida, in conformità alla legge del 1923, l'Ordine dei Medici di Milano provvide per farlo radiare dal registro delle Professioni Sanitarie di Lodi, e la radiazione avvenne il 20 marzo 1924, come è detto nel certificato del Podestà di quel Comune.

Ma iniziandosi nel 1935 il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dal Consiglio stesso la sospensiva del provvedimento impugnato. Talchè in virtù della sospensiva deliberata in suo favore dalla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, con sua sentenza interlocutoria 2 marzo 1935, egli può ancora, in difetto della notifica della sentenza definitiva, liberamente esercitare la propria professione.

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie, (27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo, per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del Nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù di disposizioni anteriori all'ottobre 1924, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale.

In altre parole, la nuova disposizione dice che coloro che furono abilitati un tempo, lo restano.

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi. Ma è intervenuta la Magistratura nel suo più alto consesso. Provocata dal caso di Luigi Benatti, la Cassazione del Regno, col suo giudicato del 10 novembre 1936 N. 675, ha sentenziato che il dentista che « sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915, e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, si debba ritenere tutt'ora abilitato ».

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempiute tutte le prescrizioni, e perciò ha diritto, secondo l'interpretazione della legge dichiarata dal più alto Consesso competente, al riconoscimento della sua abilitazione professionale, e quindi all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verranno qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, nè in fatto nè in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

I MOTIVI ADOTTI DAL SINDACATO

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano giustifica il rifiuto dell'iscrizione del sottoscritto con cinque moti-

vi, di cui soltanto il secondo esige una diffusa confutazione. Degli altri quattro motivi dimostreremo qui l'inconsistenza con rapidi appunti.

MOTIVO PRIMO. — Il sottoscritto non ha esibito nè in originale, nè in copia, il diploma dell'*École Dentaire* perchè molta della documentazione presentata al Sindacato faceva piena testimonianza di quel diploma. Ad ogni modo presenta ora a cotesta Ecc.ma Commissione, copia, autenticata da Notaio, del suo diploma, con che resta superata l'eccezione del Sindacato. (Allegato N. 4).

MOTIVO TERZO. — Si contesta al sottoscritto di non avere offerta la prova « di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra ».

Evidentemente il Sindacato non ha riletto attentamente lo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, al quale fa riferimento. Tale articolo nella sua seconda parte suona così:

« Il godimento di questa concessione (cioè di esercitare « nel Regno con diploma estero) è subordinato alla prova da « fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e « di rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in con- « sequenza della guerra, e alla preventiva registrazione del di- « ploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sani- « tario del 3 febbraio 1901 ».

Dunque nell'atto di registrare il diploma estero, nei modi e forme prescritti dal Regolamento sanitario, doveva il Comune e la Prefettura (a cui il Comune dava notizia della registrazione) accertare l'esistenza delle due condizioni: la cittadinanza italiana e il rimpatrio per causa di guerra.

Il Comune di Lodi (dopo quello di Roma), registrando il 24 marzo 1919 il diploma estero, e la Prefettura di Milano apponendovi il suo visto nel successivo 29 marzo, esprimevano un giudizio sull'esistenza delle due condizioni volute dalla legge. Essi, Comune e Prefettura, erano investiti legittimamente della facoltà di giudicare su questa duplice esistenza, e il loro giudizio non può essere oggi invalidato.

Di più il giudizio fa stato, giacchè la legge non indica nessuna altra autorità che possa, in sede di appello o di revocazione, sindacare quel giudizio. Esso è stato pronunziato *dieciotto anni fa*; esso ha avuto il collaudo morale di un esercizio continuato liberamente per cinque anni; esso è, dunque, oggi inattaccabile e va pienamente accettato.

Ma poichè il Sindacato Medico di Milano col suo terzo motivo non intende sospettare di inganno o di frode quella *regolarissima registrazione fatta prima a Roma e poi nel Comune di Lodi, dove il sottoscritto era ed è ancora residente*, ma solo sembra dolersi che non si sia riprodotta la prova del rimpatrio; così il ricorrente — pur riaffermando l'assoluta insindacabilità del giudizio implicito nella registrazione del suo diploma.

— consente di offrire di nuovo le prove del suo rimpatrio per causa di guerra.

Basterà richiamare l'attenzione della Commissione su due documenti:

1° - L'atto di notorietà 8 gennaio 1919, eretto avanti il notaio dott. Giorgio Bolaffi di Roma, in cui si attesta che il sottoscritto, nel periodo precedente il 1916, « risiedette nel « Principato di Monaco, ove esercitò l'Odontoiatria e l'Odontotecnica e che da Monaco dovette nel 1916 rientrare in Italia a causa della guerra essendo egli stato richiamato alle « armi ». (Allegato N. 5).

2. - Il foglio di Congedo Illimitato rilasciato dal Distretto Militare di Lodi in cui è annotato che il sottoscritto venne chiamato alle armi il 18 aprile 1916 e congedato il 16 maggio 1919. (Allegato N. 6).

Questi documenti attestano, in modo non dubbio, che il sottoscritto esercitava la professione in uno Stato estero nel primo periodo della guerra, e che dovette rimpatriare per compiere il suo dovere di italiano nell'esercito nazionale mobilitato per la guerra.

MOTIVO QUARTO. — La dichiarazione del Podestà di Lodi, che si riproduce in bollo per ottemperare alla osservazione del Sindacato, (allegato N. 8), trascrive esattamente lo stato del registro delle professioni e arti sanitarie del Comune

nei riguardi del sottoscritto. E naturalmente, come certifica la registrazione avvenuta nel marzo 1919, così certifica la radiazione avvenuta cinque anni dopo. Il sottoscritto ha già narrato come quella radiazione è avvenuta: promulgata la legge del 22 marzo 1923, e non avendo il sottoscritto ottenuto il Decreto prescritto da quella legge, l'Ordine dei Medici chiese ed ottenne la radiazione.

Ma la Ecc.ma Commissione non tralascierà di osservare che questo non può affatto essere un motivo di rifiuto alla chiesta reinscrizione. Se il sottoscritto non fosse stato radiato non avrebbe ragione di chiedere oggi la sua iscrizione: egli la chiede appunto perchè crede di aver titolo a cancellare quella radiazione.

MOTIVO QUINTO. — Il Sindacato asserisce di non avere la prova che il sottoscritto abbia esercitato notoriamente e pubblicamente la sua professione nel Regno. A colmare questa lacuna si esibisce, fra i nuovi documenti, un certificato del Podestà di Lodi nel quale si attesta che dalla registrazione del diploma (24 marzo 1919) alla sua radiazione (20 marzo 1924) il sottoscritto *esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio.* (Allegato N. 9).

Che se si volesse, per dannata ipotesi, mettere in dubbio la veridicità della dichiarazione del Podestà di Lodi, il sottoscritto esibisce anche una sentenza del Pretore di Lodi, del 7

febbraio 1923, con la quale il Pretore, dopo aver constatato che il sottoscritto « esercitava anche da solo in Lodi l'odontoiatria e la protesi dentaria », lo assolveva dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di dentista (allegato N. 10). Tale procedimento penale, che venne instaurato sopra denuncia di alcuni medici e del Presidente dell'Associazione stomatologica, è la prova più irrefutabile che il sottoscritto esercitava allora in Lodi la propria professione in modo aperto e palese.

Ma poichè si esibisce la sentenza del 1923 del Pretore di Lodi, è opportuno aggiungere che essa concludeva con l'assoluzione proprio perchè il sottoscritto poteva ritenersi abilitato dalla legge del 1915. E qui giova riportare un brano della sentenza del magistrato, perchè quel brano conferma che dall'esame severo dei documenti prodotti (esame fatto dal giudice penale che aveva facoltà di esperire le più complete indagini e i più scrupolosi controlli) risulta provato che il sottoscritto esercitava la sua professione all'estero, e che dall'estero venne richiamato per effetto della mobilitazione di guerra.

Ecco il brano della sentenza che si produce in copia autentica (pag. 4 in fondo a pag. 5 in alto):

« Si osserva che risulta da questi documenti prodotti che « l'Ariano, il 5 marzo 1914, aveva conseguito presso l'École « Dentaire de Paris un titolo che l'abilitava, in quell'epoca, « ad esercitare la professione di dentista in Francia; che tale

« professione egli effettivamente esercitò nel Principato di Monaco fino al 1916, quando dovette rientrare in Italia a causa della guerra, essendo stato richiamato alle armi ».

La sentenza del magistrato, dunque, non prova soltanto che il sottoscritto esercitava nel 1922 la propria professione in Lodi in modo pubblico e notorio, tanto da attirarsi la vana denuncia dei medici milanesi; ma prova anche che dai documenti esibiti e controllati dal Pretore, proprio nella città di lunga residenza del sottoscritto, *dove i ricordi e le testimonianze sulle vicende della sua vita erano di assai facile raccolta*, emerge chiarissimo questo dato di fatto: *che Eugenio Ariano esercitava la sua professione di odontoiatra nel 1916 nel Principato di Monaco e venne richiamato in Italia a causa e in conseguenza della guerra.*

Rimane ora da esaminare il secondo motivo che investe la validità del diploma estero prodotto.

LA VALIDITA' DEL DIPLOMA

Il Sindacato milanese contesta la validità del diploma rilasciato dall'*École Dentaire* di Parigi con due asserzioni: l'una generica, l'altra specifica.

La prima ha carattere di sospetto. Poichè, scrive il Sindacato, la *École Dentaire* ha rilasciato in grande quantità tali

diplomi anche a persone che non sono mai andate a Parigi, non si può dare al titolo stesso valore alcuno.

Il ragionamento non regge. Se anche si potesse provare che la Scuola ha rilasciato, per leggerezza o peggio, alcuni diplomi a persone che non seguirono i suoi corsi, occorrerebbe sempre provare che il titolo del sottoscritto, conseguito nel 1914 (si badi: *nel 1914 e non parecchi anni più tardi quando si elevò la voce di alcuni abusi!!!*) è il prodotto di una compiacenza eccessiva, se non anche di una frode criminosa.

Intanto il sottoscritto esibisce la dichiarazione 24 marzo 1920 del Direttore della *École Dentaire*, il quale afferma che il sig. Eugenio Ariano ha frequentato i corsi triennali della scuola, ed ha conseguito nel 1914, dopo esami teorici e pratici, il diploma di chirurgia dentaria. (Allegato N. 3). Tale certificato, finchè non sia impugnato di falso, fa piena testimonianza che il diploma del sottoscritto non ha parentela alcuna con quelli di cui si sospetta l'illecita provenienza.

Ma esaminiamo l'argomento principe del Sindacato, il quale si vale di una affermazione dell'Avvocatura di Stato (riprodotta, nella diligente relazione degli *argomenti delle parti*, nella sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio-3 marzo 1936) per dichiarare che il diploma prodotto è « semplice titolo accademico e non abilita nel paese in cui fu rilasciato all'esercizio della professione di odontoiatra ».

Richiamiamo, innanzi tutto, il fine cui tende questa ecce-

zione: negare la applicabilità della legge del 22 agosto 1915 a determinati diplomi esteri, fra cui quelli dell'*Ecole Dentaire*. Si vuole, in altre parole, fare ora un processo alla registrazione del diploma estero avvenuta in Lodi NEL MARZO 1919, col pretesto che quel diploma, per asserzione dell'Avvocatura di Stato, RESA NEL 1935, non abilita più in Francia all'esercizio della odontoiatria.

Questa questione è stata, in via generale, esaminata, discussa e giudicata dal Consiglio di Stato con la sua nota sentenza 25 ottobre 1929.

Si trattava di diplomi rilasciati dal Montenegro e registrati nel Regno in conformità alla legge del 1915. La Commissione speciale, istituita nel 1923, aveva riesaminate quelle registrazioni e non le aveva confermate perchè il diploma non pareva dare affidamento di serietà circa gli studi necessari a conseguirlo. Donde le doglianze e i ricorsi degli esclusi. E il Consiglio di Stato, esaminata la legge del 1915 (che parla di *diploma estero* senza alcuna restrizione od aggiunta) negò alla Commissione il diritto di indagare sul valore intrinseco del diploma, affermando questa massima che è di capitale importanza per risolvere il caso in esame: « NEI RIGUARDI DEL DIPLOMA OCCORRE SOLTANTO L'ESAME DELLA VALIDITA' FORMALE DEL DOCUMENTO, CHE HA LUOGO MEDIANTE LA REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA STES-

nitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la ben nota sentenza del 10 novembre 1936 n. 675 che assolveva Luigi Benetti, anch'egli diplomato dall'*École Dentaire* di Parigi, anch'egli esercitante l'odontoiatria in modo pubblico e notorio dalla registrazione del diploma al 1924, anch'egli non ammesso dalla speciale Commissione alla conferma dell'abilitazione.

Ma se il Sindacato Medico non ha voluto tener conto della portata, ormai definitivamente stabilita, dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, cotesta Ecc.ma Commissione riparerà all'errore riconoscendo che la Corte di Cassazione — che ha ufficio non solo di applicare le leggi ma di interpretarle — ha ormai stabilito una massima alla quale sarebbe vano volersi sottrarre.

Alla sapienza di cotesta Ecc.ma Commissione è inutile ricordare che le interpretazioni che della legge dà la Suprema Corte del Regno non sono suscettibili di sindacato, nè si può loro opporre la vera, o presunta vera, intenzione del legislatore.

Nella interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato è perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la recondita intenzione di chi ha scritta la

legge. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della volontà del legislatore, si
« trova posto in una condizione ben eccezionale: *ciò che egli*
« *pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal le-*
« *gislatore.* Non importa se, chiamato a determinare la norma
« regolatrice di un particolare rapporto, il giudice ne dichiara
« una effettivamente diversa da quella che il legislatore
« aveva per esso destinata; non importa se, allo scopo di pa-
« lesare il pensiero contenuto nella formola della legge, egli
« ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei suoi com-
« pilatori. La necessità di distinguere e separare l'esercizio del-
« le funzioni di sovranità, nel sistema politico dello Stato mo-
« derno, rende sovrano il giudice nella applicazione della
« legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma: — chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto il Sindacato medico milanese — produrrebbe uno

di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il sottoscritto per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrerebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Pertanto il sottoscritto non dubita che cotesta Ecc.ma Commissione, facendo omaggio al giudicato della più alta Magistratura del Regno, vorrà riparare al rifiuto del Sindacato Medico milanese e ordinare l'iscrizione del ricorrente nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Lodi, 20 novembre 1937-XVI.

Il ricorrente:

EUGENIO ARIANO

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

- N. 1. - Busta contenente la delibera del Sindacato Medico di Milano con la data impressa del 30 ottobre 1937.

- N. 2. - Originale della delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano.
- N. 3. - Certificato di frequenza del Direttore dell'*École Dentaire*.
- N. 4. - Copia autentica del Diploma dell'*École Dentaire*, con a tergo le due registrazioni.
- N. 5. - Atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1919 dal notaio Giorgio Bolaffi, attestante l'esercizio nel Principato di Monaco e il rimpatrio per causa di guerra.
- N. 6. - Foglio di Congedo Illimitato del Distretto Militare di Lodi.
- N. 7. - Relazione del Reparto Odontoiatrico dell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi.
- N. 8. - Certificato del Podestà di Lodi che trascrive le annotazioni del Registro delle professioni e arti sanitarie.
- N. 9. - Certificato del Podestà di Lodi che attesta l'esercizio pubblico e notorio.
- N. 10. - Sentenza penale del 7 febbraio 1923 del Pretore di Lodi.

IN NOME DI S. M.

N.588 Reg.Dec.

VITTORIO EMANUELE III

" 171-225-224

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE " 223-234-233

RE D'ITALIA " 232-231 del

1929 Reg.Ricorsi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione IV) ha pronunciato la seguente

GELARDI

DECISIONE

Guglielmo

Sui ricorsi di:

ed altri CONTRO

GELARDI Guglielmo, CASALBORE Luigi, PINNA STARA

Ministero Inter-

Guglielmo, SAVINI Dino, GALASSO Agostino, COLANERI

no.

Luigi, DE SIMONE Giovanni e MIGNOGNA Antonio, rappre-

sentati e difesi: il Gelardi dal Professor Giovanni

Fragola, con domicilio eletto in Roma presso lo Stu-

dio dell'Avvocato Nicola Mattina e tutti gli altri

rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico Flores

e Giuseppe Pietrantoni, elettivamente domiciliati

presso lo Studio del primo, Via G.B. Martini 13;

C O N T R O

il MINISTERO DELL'INTERNO, difeso dalla Regia Avvocatu-

ra Erariale

P E R

annullamento del provvedimento ministeriale con cui

veniva negato ai ricorrenti l'esercizio della odon-

toiatria -

Visti i ricorsi nonchè gli atti, i documenti e le memorie prodotti dalle parti in causa;

Udito alla pubblica udienza 4 Ottobre 1929 VII il relatore Consigliere Rocco, nonchè gli avvocati Flores, Fragola e Sost. Avv. Erariale Grassia per i rispettivi rappresentati;

Ritenuto in

F A T T O:

I Signori Gelardi Guglielmo, Casalbore Luigi, Pinna Stara Guglielmo, Savini Dino, Galasso Agostino, Colaneri Luigi, De Simone Giovanni, e Mignona Antonio, con separati ricorsi, hanno impugnato i provvedimenti del Ministero dell'Interno, con i quali veniva negato ai medesimi l'esercizio della odontoiatria nel Regno.

E' da premettere che con decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915, N° 1311 (art.3) veniva concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della Guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio delle professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati, subordinatamente alla prima delle condizioni richieste ed alla preventiva registrazione del diploma, a norma dell'art. 65 Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901 N.45. -

Tale autorizzazione, avente da prima valore sino alla cessazione della guerra, fu poi prorogata sino al 17 Ottobre 1923, in base all'art.4 del R.D.L. 22 Marzo 1923 N° 795.

Questo decreto consentì "anche che l'autorizzazione provvisoria potesse tramutarsi in definitiva", disponendo, all'art.1, che "coloro i quali, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno, e norma dell'art. 3 del D.L. 22 Agosto 1915 N° 1311, possono essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo".

L'art. 2 del Decreto stabilisce che l'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta di speciale Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello della Pubblica Istruzione, ed in base a domanda degli interessati, secondo le norme da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla pubblicazione del decreto-legge.

Le norme stesse furono concretate nel D.M. 27 Maggio 1923, il quale stabiliva (art.2) che la Commissione dovesse essere composta di un rappresentan-

te di ciascuno dei Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione e del Presidente di uno degli Ordini Sanitari cui fosse pertinente la professione da esercitarsi dal richiedente.

Con successivo D.M. 31 Agosto 1923 fu poi stabilito che per l'esame delle domande per l'esercizio della professione di dentista venisse aggregato alla Commissione stessa un Professore di Odontoiatria.

Costituitasi nel 1924 la Commissione, essendo sorti dubbi su l'autenticità di diploma di abilitazione alla odontoiatria del cessato Regno del Montenegro (portanti la firma del Presidente del Consiglio - Ministro dell'Interno di quello Stato Sig. Plamenatj) venne sceso il lavoro della Commissione nei confronti degli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio di questo ramo sanitario che avevano prodotto detti diplomi, denunciando all'Autorità Giudiziaria i supposti falsari.

Ma l'Autorità Giudiziaria con sentenze profferite da Tribunali e Corti di Appello di diverse Città, assolsero tutti gli imputati, con motivazioni varie.

Gli interessati riprodussero allora l'istanza per conseguire la richiesta autorizzazione, ma una nuova Commissione, ritenendo in conformità del parere consultivo del Consiglio di Stato che rientrasse

nelle sue facoltà di giudicare del valore tecnico dei diplomi rilasciati all'estero e privi di garanzie di idoneità all'esercizio della odontoiatria quelli in questione, espresse parere contrario all'accoglimento della detta istanza, che venne respinta con i provvedimenti denunciati.

I ricorrenti denunciano:

1ª) violazione delle norme di cui all'art. 2 del R.D.L. 22 Marzo 1923, N° 795, per irregolarità della nomina della Commissione.

La prima Commissione, una volta nominata, doveva rimanere in carica sino all'esaurimento del suo lavoro. Il Ministero invece, arbitrariamente, sostituì a quella, altra Commissione;

2ª) Altra violazione dell'art. 2 del citato decreto 22 Marzo 1923 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 27 Maggio 1923 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 157 per irregolare costituzione della Commissione stessa.

La Commissione doveva essere costituita di tre membri e fu, invece, costituita di quattro, essendo stati aumentati a 2 i primi rappresentanti degli Ordini professionali.

Tale costituzione è contraria anche alle consuetudini per le quali la Commissione giudicatrice di esa-

mi e concorsi sono sempre costituite in numero dispari;

3a) Violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del citato R.D.L. 22 Marzo 1923 ed eccesso di potere.

Le suddette disposizioni non facevano distinzione alcuna circa i diplomi rilasciati all'Estero nè lasciavano al Ministero alcuna potestà discrezionale per valutare l'efficacia dei diplomi stessi.

Si chiedeva solo con tali disposizioni il possesso di un diploma rilasciato all'estero. Nessun potere di speciali indagini aveva quindi il Ministero per accertare quali studi preparatori erano stati fatti per conseguire il diploma e se tali studi fornissero garanzia di idoneità professionale.

L'idoneità professionale poteva, invece, essere giudicata in confronto all'esercizio professionale fatto in Italia: assolutamente arbitraria è, pertanto, la valutazione che dei diplomi ha fatto la Commissione;

4a) Eccesso di potere, in quanto il giudizio su la validità del titolo è in piena contraddizione con i fatti preesistenti e con altre disposizioni legislative che hanno ritenuto validi diplomi simili.

Il provvedimento nega che nel Montenegro esistes-

sero corsi di studi superiori, mentre è notorio che a Cettigne esisteva un florido liceo con corsi di studi superiori. - Nega che vi fossero studi speciali per l'odontoiatria, senza tener conto che i diplomi furono rilasciati non in seguito a frequenza di corsi speciali, ma in seguito ad esami di Stato, cui potevano presentarsi anche i privatisti.

Simili provvedimenti si ebbero anche in Italia (es. dispos. trans. legge 31 Maggio 1912, N° 298, legge 23 Giugno 1927, N° 1187, etc.) -

Si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il riconoscimento della piena validità dei diplomi rilasciati dal Governo del Montenegro.

Tali motivi sono stati svolti, con una nota illustrativa, per il ricorrente Gèlardi con una memoria difensiva per gli altri ricorrenti.

I ricorrenti si soffermano, soprattutto, sul terzo motivo del gravame.

Le condizioni per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della professione, si osserva, sono le seguenti, e cioè:

1° = che il ricorrente sia munito di diploma che lo abiliti ad esercitare le professioni presso uno Stato estero;

2° = che il richiedente residente all'estero pri-

ma della guerra, sia rimpatriato in occasione della medesima ed abbia registrato il suo diploma;

3ª = che il richiedente abbia, dopo la guerra, notoriamente e pubblicamente esercitato nel Regno la professione cui era abilitato.

Nelle norme emanate dal Ministero dell'Interno per la produzione dei documenti si dispone, per quanto riguarda la prima condizione, la presentazione dell'originale diploma conseguito all'estero, con la traduzione in italiano, debitamente autenticato.

Null'altro si richiedeva e così è chiaramente determinato il limite della competenza della Commissione, la quale deve solo accertare l'esistenza del titolo di abilitazione conseguito all'estero.

Nè può dirsi che la valutazione del diploma era necessaria nell'interesse della pubblica sanità per garantire l'idoneità professionale dei ricorrenti perchè, come si è detto, tale idoneità doveva essere valutata in base all'esercizio professionale in Italia.

La parola diploma estero non può importare sindacato su la serietà del diploma rilasciato da altro Stato, come riconobbe la IV^a Sezione del Consiglio di Stato nella decisione 17 Luglio 1925, N° 696.

Poteva il Governo non dare valore ai diplomi esteri,

ma, riconosciuti i diplomi stessi, non può che limitarsi ad accertare la estrinseca validità formale.

Non poteva poi la Commissione negare valore ai diplomi solo perchè sarebbe ivi mancato un ordinamento di studi superiori, mentre anche in Italia si concedeva e si concede l'abilitazione all'esercizio della minore professione della odontoiatria prescindendo dalla frequenza di studi superiori. Errore, quindi, ed eccesso di potere.

Si insiste nelle conclusioni prese.

La difesa erariale per il costituito Ministero dell'Interno ha presentato una lunga memoria difensiva.

Si sofferma, in linea di fatto, ad esporre le ragioni dei gravi dubbi su l'autenticità dei diplomi e la realtà degli studi compiuti dai ricorrenti all'estero, ragioni fondate su informazioni assunte a mezzo dei rappresentanti diplomatici presso le stesse autorità montenegrine. - Sempre in linea di fatto, pone in evidenza la non sussistenza, nei riguardi di ciascuno dei ricorrenti, delle condizioni richieste dalla legge per la concessione dell'autorizzazione sia quanto alla residenza all'estero al momento dello scoppio della guerra ed al rimpatrio in occasione di essa, sia quanto all'esercizio pro-

fessionale all'estero e in Italia.

Nei riguardi del primo e del secondo motivo osserva che la Commissione, nominata nel 1923, avendo esaminato tutte le domande nel termine di legge, chiuse i suoi lavori nella seduta del 20 Giugno 1925.

Dopo le decisioni delle Autorità Giudiziarie su le denuncie, si dovette provvedere alla ricostituzione della Commissione, con decreto 12 Dicembre 1928 e naturalmente si sostituirono gli antichi componenti con le persone che in quel momento ricoprivano le cariche da rappresentarsi, mentre, non occorrendo esaminare che sole domande per l'esercizio della odontoiatria, non si chiamarono a parteciparvi rappresentanti degli organi professionali di altre professioni.

La Commissione fu costituita in numero pari perchè con decreto 31 Agosto 1923 si aggiunse ai componenti la Commissione, per le domande concernenti la odontoiatria, un professore della materia; del resto è da rilevare che le decisioni della Commissione furono prese per tutti i dentisti muniti di titoli meneghini ad unanimità di voti.

Sul terzo motivo rileva che la dizione dello art. 1 del R.D.L. 22 Agosto 1923 "possono essere autorizzati" implica il concetto della discrezionalità già insito nella nozione di concessione amministrativa, discre-

zionalità che è confermata dall'art. 2, il quale subordina l'autorizzazione alla conforme proposta della Commissione.

La Commissione era chiamata a dare un giudizio di merito, nel quale solo può risiedere la garanzia per la salute pubblica e tale giudizio doveva avere a necessario presupposto il riconoscimento della capacità professionale dell'aspirante o per lo meno della presunzione di capacità derivante dall'accertamento degli studi compiuti, ciò che richiede la conoscenza dell'ordinamento e della serietà degli studi nello Stato che ha rilasciato il diploma.

In conclusione, non sembra contestabile che si debba riconoscere alla Commissione la potestà di pronunciarsi non solo nei riguardi della validità formale dei titoli degli aspiranti, ma anche e specialmente dello intrinseco valore che i titoli stessi hanno agli effetti probatori della capacità professionale di chi li possiede.

Si conclude per la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

Attesochè può farsi luogo alla riunione di tutti i ricorsi menzionati, per la evidente loro connessione;

Attesochè il primo ed il secondo motivo di taluno

dei ricorsi, riflettenti la composizione della Commissione giudicatrice dei titoli dei ricorrenti, non possono essere attesi da questo Collegio.

Non è sostenibile che la Commissione, costituita nel 1924, dovesse rimanere in carica sino all'esaurimento totale delle attribuzioni deferitele.

Innanzi tutto va osservato che i componenti la Commissione erano nominati per ragione di carica e cessando dalla carica stessa non potevano legittimamente rimanere a fare parte della Commissione, in mancanza di espressa autorizzazione di legge o regolamento, ma dovevano, come avvenne, essere sostituiti da coloro che nella carica erano ai medesimi succeduti.

In secondo luogo va rilevato che non trattandosi nella specie di giudizio di concorso, involgente la necessità di valutazione comparativa dei titoli degli aspiranti, la pretesa e inesistente disparità di criteri di giudizio, non avrebbe avuto, in ogni caso, giuridica rilevanza.

Quanto alla nomina di un quarto componente la Commissione, per l'esame delle istanze relative all'esercizio della professione di odontoiatria o di dentista essa risulta testualmente autorizzata dal D.M. 31 Agosto 1923, nè può ritenersi illegittimo il Decre-

to stesso, in quanto la delega al Governo per la costituzione e la nomina della speciale Commissione, contenuta nel comma primo dell'art. 2 del R.D.L. 23 Marzo 1923 N° 795, non è subordinata ad alcun termine, il termine di un mese indicato nel comma 2 del detto articolo dovendosi riferire soltanto alle norme riflettenti le domande degli aspiranti.

Attesochè fondate si ravvisano, invece, a giudizio del Collegio, le doglianze denunciate con il terzo motivo dei ricorsi, comune a tutti i ricorrenti.

Non può dubitarsi della discrezionalità del provvedimento dell'Amministrazione con il quale deve decidersi in merito alle domande di definitiva autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Ma discrezionalità non significa insindacabilità del provvedimento in sede di legittimità dove, come è ovvio, è sempre ammesso, anche per gli atti discrezionali, l'indagine su la sussistenza della incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, secondo la fondamentale ripartizione dei vizi dei provvedimenti amministrativi tracciata dalle leggi su la Giustizia Amministrativa.

Ora, trattasi appunto di stabilire se nell'accentramento di una delle condizioni richieste dalla legge

A

per potersi far luogo all'autorizzazione, l'essere
cioè gli aspiranti "muniti di diplomi esteri per
l'esercizio di professioni sanitarie" l'Amministrazione
abbia oppur no la facoltà di esercitare un
apprezzamento sul valore intrinseco di tali diplomi,
ciò che può ipotizzare al tempo stesso una violazione
di legge ed un eccesso di potere.

La tesi della difesa erariale si fonda più su ar-
gomentazioni de jure condendo che non su l'interpre-
tazione della legge quale è. Bene avrebbe potuto il
decreto legge per le apprezzabili ragioni addotte
dell'interesse superiore della sanità pubblica da
tutelare, consentire all'Amministrazione il control-
lo su la serietà dei diplomi rilasciati dagli Stati
esteri e degli studi necessari a conseguirli.

Senonchè tale facoltà non è sancita dalla lettera
del decreto legge, nè può essere implicitamente ri-
conosciuta come si pretenderebbe dall'Amministrazione
resistente, tanto più che contrasta con la genesi
della disposizione e con i precedenti legislativi,
ai quali espressamente si richiama.

Ed, invero, il possesso di diploma estero che a-
bilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una
professione sanitaria costituiva già, per effetto
dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto

13,50

1311

« 1915, N° 1314, titolo sufficiente in presenza di altre
« determinate circostanze, per l'abilitazione in via provv
« visoria ad esercitare la stessa professione in Italia.
« Nei riguardi del diploma occorre soltanto l'esame
« della validità formale del documento che aveva luogo
« mediante la registrazione del diploma stesso a termi=
« ni del Regolamento Generale Sanitario.

« L'art. 4^o del Decreto Legge 22 Marzo 1923, N° 795, e
« con espresso richiamo al decreto del 1915, non con=
« tiene innovazione alcuna per quanto concerne il re=
« quisito del possesso dei diplomi esteri, agli effetti
« della trasformazione in definitiva della autorizza=
« zione provvisoriamente in precedenza già concessa,
« ma riproduce la medesima locuzione, aggiungendo solo
« il requisito nuovo dell'esercizio pubblico e notorio
« in Italia.

« Nè, di fronte alla motivazione dei provvedimenti
« impugnati, fondata per tutti sul valore intrinseco
« dei diplomi conseguiti nel Montenegro e dell'ordina=
« mento degli studi ivi esistenti, è il caso di soffer=
« marsi a discutere la sussistenza o meno nei singoli
« ricorrenti del possesso degli altri requisiti richie=
« sti, dovendosi, per tale esclusiva motivazione, rite=
« nere i provvedimenti stessi illegittimi;

Attesochè non è luogo a provvedere sulle spese;

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

Che il provvedimento impugnato non merita censure considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai N.4 e 5 dell'art.5 del R.D.L. 5 marzo 1935; n.184, né i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924, n.1755, e della lettera a) dell'art.367 del Testo Unico 27 Luglio 1934, n.1265, delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritto nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno e ciò autorizzato e l'aver superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (vedi art.5 n.4 e 5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184)/

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755; contenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè:

a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 Luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasferisce nell'art.367 delle norme transitorie.

È pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Carutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono: 1°) - Nel decreto luogotenenziale 22 Agosto 1913 numero 1311; portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno le professioni cui erano abilitati dai relativi diplomi: [2°) Nel R.D.L. 22 Marzo 1923 n.795.

Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311; la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915, n.1311; potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoghe proposte di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultima comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 Luglio 1910, n.455, che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°) - L'autorizzazione consentita dall'art 3 del decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°) - Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°) - Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nelle forme di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1945.

4°) - Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione definitiva.

5°) - Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 Ottobre 1924", non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli

che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde del godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1944, n.1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia di ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art.367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui esprime la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto prece-

dente e detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art.367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione pensile sul caso Benetti, di cui è cenno nel ricorso del Cerutti, si osserva che essa non può vincolare né il Sindacato stesso né questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale delle sentenze del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista delle responsabilità penali, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che né il Sindacato Provinciale né la Commissione son chiamata ad esaminare, essendo la loro inde-

gine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritto nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugge al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D. L.22-3-1923 N.795.

b) L'ammissione implicata, a detrimento degli interessi generali, di una rinuncia alla garanzia del controllo, rinuncia che invero si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Atteso che per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decise nell'adunanza suddetta.

IL RELATORE

F.TO Berardi

IL SEGRETARIO

F.to Morrice

IL PRESIDENTE

F.to Caruso

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il
15 Aprile 1939-LVII.

IL SEGRETARIO

Vetina

Circolare del Ministro degli Interni alla L. L. 66.19.1923

Dentisti pratici muniti di titoli esteri.

Alcuni dentisti, pratici, forniti del diploma dell'ex Regno del Montenegro e dell'École Dentaire di Parigi, presentarono, a suo tempo, separati ricorsi al Consiglio di Stato contro il provvedimento di questo Ministero, che respingeva per tardività, le domande da essi avanzate allo scopo di ottenere l'autorizzazione dell'esercizio della odontoiatria, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 22 *marzo* 1923, n. 795. Il predetto Consesso, con pronunzia pubblicata nell'adunanza del *3 marzo* 1926, respingeva i ricorsi, accogliendo la tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'amministrazione.

Senonchè gli interessati si sono avvalsi del predetto giudicato per riprodurre davanti a questo Ministero la tesi già sostenuta davanti all'Alto Consesso Amministrativo (che non potè discarterla perchè eccedeva i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi) che essi, cioè, ammessi all'esercizio professionale in virtù del D.L. 22 *agosto* 1915, n. ~~1304~~ *1301* riguardanti i sanitari connazionali, muniti di titolo estero e rimpatriati e rifugiati in Italia in occasione della guerra 1915-18, dovevano considerarsi autorizzati, non più in via provvisoria (come disponeva il suddetto decreto luogotenenziale) ma in via definitiva, in relazione al disposto dell'art. 367 - lett. a) del Testo Unico citato.

La questione, in questo suo nuovo aspetto, ha formato oggetto di esame da parte dell'Autorità Giudiziaria, in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione, la quale, con la decisione pronunziata il 10 *novembre* 1936, ha ritenuto che il 30 come dell'art. 367 del T.U. suindicato dovesse essere interpretato come convalida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici col D.L. del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guerra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del citato decreto 22 *marzo* 1923, n. 795. Sifronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo Collegio al citato articolo

necessita ora provvedere sulla domanda in proposito presentata dal Sig.

Sammar Giovanni residente in Palermo, via dei Martiri

E poichè, per la legge 5 Giugno 1930, n. 945, i dentisti pratici non possono esercitare l'odontoiatria senza essere iscritti nell'albo aggiunto dei medici, ed in base al R. D.L. 5 Marzo 1935, n. 184 l'iscrizione nell'albo è di competenza del Sindacato provinciale di categoria, si prega l'E.V. di trasmettere l'istanza allegata a codesto Sindacato Provinciale dei Medici per i provvedimenti di competenza. Allo scopo peraltro, di metterlo in grado di adottare la sua decisione con piena cognizione di causa, si prega l'E.V. d'informarlo dei precedenti della questione di che trattasi e di soggiungergli che l'iscrizione deve aver luogo quando il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano;
- b) sia rimpatriato e rifugiato nel Regno in conseguenza o in occasione della guerra;
- c) sia munito di diploma estero che abiliti all'esercizio dell'odontoiatria;
- d) abbia fatto, a suo tempo, registrare il diploma e termine dell'art. 65 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 ^{febbraio} /1901, n. 45.

Per quante si riferisce al diploma occorre avvertire che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 4 ^{aprile} /1929, Anno VII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco, perchè «tale facoltà non è sancita dalla lettera del Decreto Legge, nè può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi.»

E', invero, il possesso del diploma estero che abilitasse nello stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già per effetto dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915, n. 1314, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia.

Sembra, quindi a questo Ministero, che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del predetto Consesso.

Nell'ipotesi, poi, che il Sindacato dovesse respingere l'istanza suindicata, esso dovrà notificare all'interessato copia formale della deliberazione adottata, avvertendolo

che entro 30 giorni dalla notificazione stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale

Di cui all'art. 28 del R.D. L. 5 Marzo 1935, n. 184

Risposta

10 maggio


Spertita
L. 1000

Roma

Piazza della Libertà n° 4

A. L. Cec. Bonanni

Am. Inf. Travas





STUDIO DENTISTICO

con Laboratorio

Via Nizza 11 - TORINO

11
Torino, 10 Maggio 1989

XVIII

• Eccellenza, Pionera senz'altro alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
come la legge consente.

Desidererei intanto sapere, con
cortese sollecitudine se:

1° Rivestendo di nuovo la qualifica di nuovo, la mia posizione
giuridica sarà - come prima
ma - inattaccabile, in caso
di un'eventuale offensiva
dei sigⁿⁱ medici.

2° In caso il nuovo ^{per avendo} ^{contro lo stesso}
se intrinsecamente, subito

fondamento, presentando in seguito
dei rischi per un esito favorevole,
si potrebbe temerariamente onde
mantenere piuttosto la posizio-
ne d'un ricorrente per cui
la ~~propria~~ decisione definitiva
non fu ancora pronunciata, an-
ziché ottenere al più presto
una decisione contraria?

Io sempre amato le *rei chint*
brupide al *nde*, ma ora, in
questa lotta disumana per
conquistarmi la libertà di
lavorare quasi forti un giorno
ne di 20 anni, in questa
età vivere in ogni la mente
degli *nonni* già vagheggia

il, questo vivere del pentimento
non so che fare!

M. cons. Les; Bullenja,
Les ha la serenità di giudizio
ch'io non posso avere in que-
sto momento e he la colm-
ra e il valore di un esperto
e intimo uomo di legge.

L'aglio solo riferisce che il
D. G. Tarantino - odontoiatra -
he fa la spole da Tarantino
a Roma perde i ricoveri
non ottengono nulla, se beniss-
che alcuni colleghi suoi
come il franchino - esercenti

in unis die Garibaldi. ottenne
di essere liberamente solo per
averanno fatto l'abituato per 15
anni e possederanno il Diploma
de l'École d'Artillerie come me

● Furono per tale Diploma ab-
tati senz'altro, cioè senza
esami e esercizi portatis
sull'insigne esposto al pubblico
la qualifica: Diplomato Scuola
Artillerie francese d'Armi -

In attesa d'un incontro le por-
go devoti e fidenti ossequi²

Cesare Lombroso

11 maggio 1939 - XVII

Eccellente Benoni

Roma

Oggi io e Pepolini abbiamo
firmato il documento in bollo a chiusura
delle nostre vertenze, ed il Reg. Benoni mi
è incaricato di farlo recapitare all'Avv^{to}
Pasolli che provvederà a aprire le cause
da noi radicate in Tribunale e Mantova.
Le cifre riferenti alla gestione
sono state fissate in L. 14390 - Secondo me avrebbe
dovuto essere inferiore, ma l'insistere avrebbe
comportato discussioni e indegini contese che
forse avrebbero guastato l'accordo, e così lo creduto
bene di togliere conto ed accettare le loro cifre.

Spese V. G. sono state assicurate
dell'Avv^{to} Pasolli che ogni cosa sia stata regolar-
mente sistemata mi farei conoscere le cifre di
oneri e competenze che subito provvederò a
regolare.

Oggi ho pure ricevuto la lettera di
V. G. e copia della decisione della Commissione al
ricorso Aruffi, e visto esser turbato anche giuristi
e di pochi giorni fa un invito della Questura di

Mantovani e presentarmi: colui con il diploma
dell'École de Guerre. Mi sono già presentato,
ed ho fornito chiaramente circa la mia situazione
e mi è parso che il V. C. Questore Dott. Cibella
fosse d'accordo con me col riconoscere, che almeno
nei miei confronti, le cose si debba ritenere
risolte. Comunque sono d'accordo di presentare
fra qualche giorno le carte Notizie del mio
diploma ed una piccola memoria illustrativa.

Insomma o dopo essersi al Prefere di
Revere l'elaborato della Commissione, ed appena potrò
conoscere il suo parere lo comunicherò a V. S.

Inch'io avrei ritenuto punti deboli o
insetti nelle esponentazioni della Commissione ma
naturalmente la mia opinione non vale niente, e
la verità è che sono esser scosso nelle irregolarità
che ormai credo di potere contare.

Forse presto farò una corsa a Roma
per incontrarmi con V. S. ed esaminare con più
calma e maggior elementi la situazione che si
è venuta creando.

Gracie vivissime presento e mi è grato
l'occasione per parlare a V. S. e mi più distint.

ossequi

Devot^o

Luigi Benetti

P. S. Anche a me brivino aveva scritto pochi giorni fa dom-
darmi la notizia e domandandomi consiglio. L'ho
subito consigliato di informare V. S. e di uniformarsi
a quanto V. S. gli avrebbe consigliato. —



Roma

Lettera della Libertà n° 4

A S. Eccellenza

Boncompagni Avv. Prof. Ivo



AGENZIA RECAPITO
Via Gregoriana, 41
DIREZIONE
Tel. 87-218
127292
Numero d'arrivo

notizie.

~~Stato~~ Incidentalmente, l'am
 Bonomi Carlo mi disse che
 il ricorso alle Sezioni tri-
 te non mi salvaguarda
 cioè non ha azione esecutiva
 come quello alla Commis-
 sione Centrale e che devo
 al più presto munitomi
 di un laureato. È vero?
 me lo dica lei, Eccellenza
 è da lei che io attendo con-
 tiglio.

In verità, avrei preferi-
 to, che, ^{non} mi avessero con-
 cato perché io mi sono molto
 isolato da tutti, ma non

ho potuto convincermi coll'amicizia
 un collega: prego lei di continuare
 nel medesimo, senza esporti. Ho fatto il
 mio caso perché ^{tutti} qui a Torino
 colleghi sono molto emulati e non
 hanno punto che si sappiano troppo
 i fatti miei. Mi stupisco infatti
 che in Delfino abbiamo eletto
 Leggere la mia notizia all'Am-
 basciatore Bonomi! dal quale modo
 credo che a lei non spiacera il
 altro solo il suo nome e almeno

5 copie
in helina

Il corso alle Sezioni Unite
della P. Corte di Cassazione
di

1

Cerutti Cesare di Jacomo domiciliato
elettivamente in Roma presso il
suo avvocato G. E. Joarwe Sorroni
Piazza della Libertà 4;
contro

il Sindacato Provinciale Fascista
dei medici di Torino

per annullamento
della decisione della Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie pubblicata il 14 aprile
1939 e ratificata il 6 maggio 1939
Anno XVII

Fatto

Il sig. Cesare Cerutti, essendo stato
abilitato all'esercizio della odontoiatria

in virtu' ~~data~~ del D.L. 29 agosto
 1915 n. 1311 ha chiesto
 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino
 la sua iscrizione nell'albo
 aggiunto dei dentisti abilitato,
 sostenendo che egli ne aveva
 diritto per la ^{recuperta} interpretazione
 data dalla Corte di Cassazione
 - in sede penale - all'art. 363
 lettera a del ^{nuovo} Testo unico delle

leggi sanitarie. Il Sindacato Medico accolto la
 sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato
~~dal titolo "Sindacato" egli produsse~~
~~ricorso~~ alla Commissione Centrale
 per le professioni sanitarie. Ma
~~prepo~~ detta Commissione ~~ha~~ respinto il ^{suo} ricorso con decisione
 motivata che qui si allega
~~in forma autentica con l'elaborazione di autentica~~

Contro la pronuncia della Commissione

Centrale e ammesso ricorso alle
 Legioni Unite ^{della Corte di Cassazione,} così come prescrive
 l'art. 32¹ ^{penultimo comma,} del R. D. L. 5 maggio
 1935 N. 184, convertito nella
 legge 27 maggio 1935 N. 983, e che
 suona così:

- « L'interessato, il prefetto e il
- « procuratore del fe possono proporre
- « ricorso avverso le decisioni della
- « Commissione Centrale alle
- « Legioni Unite della Corte di Cas-
- « sazione, entro trenta giorni
- « dalla notificazione, per incom-
- « petenza a eccezione di potere. »

Diritto

~~La~~ La questione di diritto che ha formato
 oggetto della pronuncia della Commissione
 Centrale per le Professioni Sanitarie si
 può riassumere così:

~~Nel 1915~~ ~~si~~ ~~no~~
 Con D. L. 25 agosto 1915, volendosi
 agevolare i sanitari ^{italiani} che, muniti di
 diplomi esteri, ~~era~~ ^{rientrati} erano o stavano
 per rientrare ~~nel Regno~~ sospinti in
 patria ~~in occasione o a causa della~~
 guerra, si permise a ~~costoro~~ ^{nel regno} di
 esercitare ~~la~~ professione a cui il ^{predetto}
 diploma li abilitava.

Più tardi, ~~nel 1919~~ con D. L. 29 marzo 1919,
 si intese regolare ^{per i decreti} questa agevolazione,
 e si prescrisse che l'abilitazione di cui
~~questi~~ ^{decreti} avevano usufruito sarebbe
 diventata definitiva mediante decreto
 ministeriale emesso su parere di
 apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie
 di abilitati: quelli che poterono ottenere
 il decreto ministeriale e che si consideravano
 definitivamente abilitati, e quelli
 che - per circostanze varie - non poterono
 ottenere detto decreto. Quale sorte doveva
 riservarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti
 anni, durante i quali ~~si furono tentati~~ si

5
tento di risolverla con un intervento
legislativo di cui è traccia nel disegno
di legge 25 aprile 1933 N. 1711 presentato al
Parlamento dal capo del governo e inteso
a sistemare, dopo una prova, ~~gli~~ gli
odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma
quel disegno di legge non fu discusso e
il Parlamento ~~si~~ ~~non~~ delegò al potere
esecutivo, con legge 6 luglio 1933 N. 947,
il compito ^{invece} di raccogliere in testo unico
le disposizioni legislative in materia
sanitaria, con facoltà di modificarle
e di integrarle. Ne venne così il
Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato
con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto
Testo, all'art. 367 ~~lettera~~ si legge:
« Sono autorizzate all'esercizio della odon-
toiatria e della protesi dentaria, quantunque
non abilitati all'esercizio ~~stabilito~~
~~di disposizioni anteriori al decreto legge~~
~~10 ottobre 1924 N. 1711~~
« della professione di medico-chirurgo:
« a) coloro che siano stati legalmente abili-
tati a tale esercizio in virtù di disposizioni

« anteriori al decreto-legge 16 ottobre
« 1924 N. 1755, concernente l'esercizio
« della odontoiatria e protesi dentaria »

~~che~~ ~~La~~ La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. ~~Per~~ Se noi siamo ~~essi~~ ^{Stati} diceranno, ~~essi~~ abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore), ^{noi} dobbiamo ^{usufruire} ~~della~~ ~~del~~ ~~beneficio~~ ~~recato~~ ~~di~~ ~~introdotto~~ nelle norme transitorie del ^{nuovo} Testo Unico.

~~La~~ ~~Senonche~~ mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione ^{definitiva} ~~autentica~~ che confermasse ^{questo assunto.} ~~questo~~ ~~assunto~~ ~~in~~ ~~applicare~~ il predetto articolo del ^{nuovo} Testo Unico, al caso dei dentisti abilitati ^{secondo la} ~~della~~ legge del 1915 ~~e~~ ~~non~~ ~~da~~ ~~la~~ ~~secondo~~ ~~quella~~ ~~del~~ 1923.

Ma avendo avuto ~~la~~ ^{occasione} ~~la~~ ^{occasione} di ~~si~~ ^{estesa} ~~pronunciarsi~~ ^{con} sul ricorso in sede penale dell'odontoiatra Bernatti

imputato di esercizio abusivo della
professione, ^{essa} può esaminare la
questione e risolverla nel senso
~~accettato dai giudici~~ ~~che l'articolo~~
~~secondo istanza - ~~del~~ ~~interpretazione~~~~
~~più ampia e più favorevole~~
~~della dell'art. 367 lettera~~
367 del Testo Unico sia da interpretare
favorevolmente alla tesi degli ^{advocati}
nel senso ~~più ampio~~ ~~favorevole~~.

La sentenza della Ecc. Corte di Casazione
porta la data 10 novembre 1936 XV e
il n. 675. Essa è stata resa dalla
Corte Suprema Penale e respinge il
ricorso del P. M. di Mantova confer-
mando il giudicato dei primi e
dei secondi giudici ^{con} ~~per~~ la piena apolu-
zione del Benatti perché il fatto a lui imputato
non costituisce reato.

~~In vano~~ ~~la~~ ~~decisione~~ ~~della~~ ~~Commissione~~
~~Centrale~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~impugna~~ ~~per~~ ~~indu-~~
~~stria~~ ~~di~~ ~~far~~ ~~credere~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~sentenza~~
~~della~~ ~~Casazione~~ ~~costituisce~~ ~~coltante~~
~~ampio~~ ~~potente~~ ~~il~~ ~~valore~~
di elemento discriminante ~~del~~ ~~reato~~
di esercizio abusivo di professione sanitaria

~~al fatto di essere stato in possesso
dell'autorizzazione provvisoria alla
odontoiatria. Basta leggere la sentenza
per riconoscere invece, ^{che essa} ~~essendo~~
~~che il processo non è perduto~~
~~che il fatto non è stato~~
~~che non~~
dice bensì altro ed ha una portata
ben maggiore talché non si
ipotizza ~~una~~ ~~intenzione~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~è~~
sia ~~mai~~ ~~stato~~ ~~reato~~ ~~ma~~ ~~risolve~~ ~~la~~ ~~questione~~
la questione ^{radicalmente} ~~che~~ ~~chi~~ ~~è~~ ~~stato~~
abilitato~~

dice bensì altro ed ha una portata
ben maggiore, in quanto afferma
che, in virtù dell'art. 365 del ^{costo}
Venico, chi ~~è~~ sia stato abilitato
~~in~~ ~~virtù~~ ~~della~~ ~~legge~~ ~~del~~ ~~1915~~ ~~in~~ ~~conformità~~ ~~della~~
legge del 1915, ~~abilitato~~ ~~provvisoriamente~~
~~come~~ ~~se~~ ~~non~~ ~~ha~~ ~~ottenuto~~ ~~il~~ ~~Decreto~~
ritenersi abilitato definitivamente,
anche se non ha ottenuto il Decreto
Ministeriale di autorizzazione prescritto
dalla legge del 1923

In conformità
~~di fronte~~ alla pronunzia della Corte del
 diritto che ~~intende~~ dettava una ^{precisa} ~~norma~~
 interpretativa dell'art. 367 del C. N. Sanitario
~~del~~ ^{il} ~~Ministero~~ ^{Dicastero} dell'Interno ~~che~~ ^{emano} ~~disposi-~~
 zioni ai prefetti ~~per~~ ^{perché essi} ~~indicare~~
 ai Sindacati Provinciali Medici le norme
 direttive per l'iscrizione degli odontoiatri
 nell'albo ~~aggiunto~~ ^{prescritto} dalla
 legge. Ma ~~mentre~~ non tutti i Sindacati
 si ~~attenevano~~ ~~all'interpret~~

si conformarono ai dettami della
 Corte di Caspary e agli autorevoli

^{contenuti nella circolare}
 Consigli del Ministro per gli Interni,
 e fra questi il Sindacato ^{di} ~~di~~ Torino ^{che}
 respinse le domande degli odontoiatri
 e ~~neg~~ negarono l'iscrizione. ^{del} ~~del~~ ^{del} ~~del~~
 reclamo ^{del} interessato si è ^{promossa}

ora la Commissione Centrale per
 le professioni sanitarie
~~confutata~~ ^{la} interpretazione ^{che} ~~ha~~
~~data~~ ^{ha dato} ~~la~~ ^{la} ~~Corte~~ ^{di}

Casparye ^è ritenendo che gli
 abilitati secondo ^{le} ~~la~~ ^{disposizioni} ~~la~~ ^{del} ~~del~~ ^{del} ~~del~~
 li definisce, gli abilitati in via provvisoria e
 temporanea non possono ottenere l'iscrizione.

II

Siamo dunque di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria ^{con la sentenza della Corte di Cassazione,} e quella data da una giurisdizione speciale: la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. In vano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità (« non sfugge al Collegio si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ed'esso è chiamato a risolvere »), si industriava di far credere che ~~il punto~~ il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria talché la Commissione ~~è competente a dire~~ ^{è competente a dire} il contrario di quel che ha detto la Commissione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione: e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

~~La legge allora non ha questa competenza esclusiva~~
 La legge allora non ha questa competenza esclusiva
 di interpretazione della legge più
 consuetudinaria

Ed allora se diversa è la soluzione
 che della medesima questione hanno
 data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione
 amministrativa speciale, ~~quale delle due~~
 due soluzioni ~~deve prevalere~~ è da chiedere quale delle
 ha il carattere della legittimità.

~~Intanto~~ Nessuno potrà obiettare che
 l'autorità giudiziaria ~~non~~ ^{sia} competente
 a giudicare d'un reato quale è
 l'esercizio abusivo di una professione
 sanitaria, e quindi sia competente
 a indagare se questo esercizio sia
~~legge~~ ^{pregiudizialmente} abusivo o legale. L'autorità giudiziaria
~~giudica nel suo potere di~~ ^{giudica} ~~giudica~~ ^{giudica} ~~giudica~~
 quindi - come hanno fatto i giudici di
 merito e quelli di diritto - esaminare
 se le ~~disposizioni~~ ^{disposizioni} di legge vigenti consentono
 o meno ~~l'esercizio~~ ^{l'autorizzazione} l'autorizzazione
 all'esercizio della professione, e ~~stabilisce~~ ^{qualora stabilisca}
~~stabilisce~~ che esse ~~non~~ ^{esse} consentono
~~assolutamente~~ di dichiarare ~~l'invalidità~~ ^{che} che il fatto

del l'esercizio non costituisce reato.
Una volta stabilito dalla
Suprema Corte questo punto di diritto
risolto
ne discende che ogni odontoiatra,
abilitato dalla legge del 1915 ~~fu~~
alle sanzioni della legge ^{penale}, giacché esso
non abusa, ma usa di un suo ~~diritto~~
~~diritto~~ ~~in fatto~~, ~~senza~~

diritto. Infatti tutte le sentenze
pronunciate contro dentisti dopo la
sentenza della Corte di Cassazione si
sono ~~tutte~~ ispirate ai criteri della
sentenza stessa.

Insomma ^{un} ~~una~~ ^{Collegio} ~~giudiziale~~ speciale
quale è la Commissione Centrale, ~~che~~
contraddice all'interpretazione che
dell'art. 567 C. P. ha dato l'autorità
giudiziarie e modificare la giurisprudenza
che si è formata su quel giudicato e
fermezza no. ^{Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione} ~~che~~ ^{è evidente}

mostruosa situazione: una Commissione
che nega l'iscrizione negli albi e quindi
minaccia per gli esclusi le sanzioni della
legge penale, e un'autorità giudiziaria
che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente

abilitati e che li assolve perché il fatto
dell'esercizio non costituisce reato!...

Si profila così una ~~questione~~
di competenza e di eccesso di potere,
in base alla quale noi denunciavamo
la impugnata decisione alle ^{3^{re}} ~~3^{re}~~ ^{Sezioni}
Reute. ~~per~~ ~~in~~ ~~conformità~~ all'art. 32 della
legge

che ~~la~~ ~~denuncia~~ una giurisdizione
~~speciale~~ ~~per~~ ~~quanto~~ ~~la~~ ~~presenza~~ di
speciale possa essere competente a
modificare ~~una~~ l'interpretazione
che ~~di~~ di una norma di legge ha
già dato ~~l'autorità giudiziaria~~ ~~non~~

~~non~~ la Suprema Corte del diritto
non è ammissibile ^{il principio universalmente ammesso}
~~nei~~ ~~contesti~~ ~~di~~ ~~magistrato~~ ~~e~~ ~~per~~
^{che spetta al magistrato}

~~insegnamento~~ ~~concedere~~ ^{di} interpretare ~~la~~
la volontà del legislatore. Come il

Mortara nel suo insigne trattato: "Il
« magistrato interprete della volontà
« del legislatore, si trova posto in una
« condizione ben eccezionale: ciò che
« egli pronunzia è senz'altro ciò che
« si deve ritenere voluto dal ~~la~~

abilitati e che li assolve purché
il fatto dell'esercizio non costi-
tuisse reato!....

È principio universalmente ammesso
che spetta al magistrato di inter-
pretare la volontà del legislatore. Il
magistrato - scriveva un insigne
maestro del diritto - si trova in
una posizione eccezionale: « ciò che
egli pronunzia è senz'altro ciò
che si deve ritenere voluto dal
legislatore. » Per la necessità di ~~se~~
separare, nello Stato moderno, le
funzioni di sovranità, il magi-
strato ~~è~~ è ritenuto sovrano
nella applicazione della legge.

Certamente ~~lo~~ lo Stato si è preoccupato
che ~~la~~ funzione giurisdizionale
~~non per~~ non tramodi in
abuso od usurpazione di illegittimo
potere. Per questo si è disposto

13
che le pronunzie dei giudici siano
per volere delle parti, sottoposte
ad una Corte Suprema del diritto
che garantisca anche la costante
uniformità del giudicato. Di più
si è ammesso il principio
della interpretazione autentica
delle leggi, interpretazione che
spetta esclusivamente al potere
legislativo per interrogabile
norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia
di Commissioni ~~giudicizie~~ ^{Amministrative}, sia di
organi del potere esecutivo, sia
di ~~giudici~~ ^{collegi} speciali, rivolta a
interpretare la legge contrariamente
a quanto ha deciso la suprema
Corte del diritto rappresenta un
eccesso di potere tentato da organi
incompetenti. Per questo noi
~~abbiamo~~ denunziamo la decisione

impugnata ~~per incompetenza~~ 14
ed eccesso di potere.

III

~~Desideriamo~~ ~~sotto~~ ~~potere~~ Se la conclusione a cui siamo giunti
~~Se la nostra sufficiente demenza~~ non fosse
ritenuta pregiudizialmente
~~per~~ sufficiente a mettere nel nulla il giudizio
della Commissione Centrale, ~~per~~ le ⁱⁿ ~~Sezioni~~
Unitate ~~potranno~~ potranno scendere all'esame
dei motivi per quali la Commissione
stessa è arrivata a dare all'art. 367 del P. L.
una interpretazione contraria a quella stabilita
dalla Corte di Cassazione. E poiché ci sarà facile
dimostrare che ~~questi~~ ^{questi} motivi traggono
origine da un errore, ci sarà lecito concludere
~~che nella decisione impugnata c'è un~~
~~eccesso di~~ che la decisione impugnata è
viziata da errore, ^{il quale} ~~che~~ è - secondo un autorevole
dottrina - un elemento in cui può concretarsi
l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata:

« L'art. 367 del Testo Unico delle
« leggi sanitarie si limita a ripor
« fare integralmente la parola
« eccezionale contenuta nell'art. 1
« del R. D. L. 16 ottobre 1924 n. 1755. »

l'errore è dimostrabile con la
integrale riproduzione dei due
articoli che si

Art. 1 ^{del} R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755. Posso
~~Possono~~ esercitare l'odontoiatria;

« Coloro che sono legalmente abilitati
« ad esercitare l'odontoiatria e la
« protesi dentaria in virtù di disposi-
« zioni anteriori a quello del presente
« decreto.

Art. 367 lettera a del Capo VIII delle
leggi sanitarie. Possono esercitare
~~l'odontoiatria~~ l'odontoiatria;

« Coloro che siano stati legalmente
« abilitati a tale esercizio in virtù
« di disposizioni anteriori al decreto.
« legge 16 ottobre 1924 n. 1755. »

Quanto le due disposizioni non sono
identiche, come, per evidente errore
~~non~~ crede la Commissione, ma
sono ^{letteralmente} grammaticalmente, logicamente
diverse. Ed è ^{proprio} questo palese divario
fra le due disposizioni che ha indotto
la Corte del diritto a indagare, ^{secondo}
le norme dettate dalle preleggi, ~~la~~

16
quale deve essere la ^{esatta} interpretazione
~~esatta~~ delle ~~disposizioni~~ disposizioni transi-
torie del Testo Unico. Per indagini
~~sono~~ ha condotta la Corte:

1° Ha ~~attribuito~~ ~~alla~~ ~~di~~
indagato sul senso fatto palese
dal proprio significato delle parole
secondo la commissione di esse, per
concludere che la disposizione ~~autografa~~
~~all'esercizio~~ del C. U.
ha voluto concedere l'autorizzazione
all'esercizio a tutti coloro che fossero
stati ~~comuni~~ comunque ad esso
autorizzati in forza di disposizioni
legislative anteriori 77

2° Ha accertato l'interruzione del
legislatore, soffermandosi sopra
un disegno di legge, presentato poco
prima ~~della~~ ~~era~~ del Testo Unico, e
con il quale ~~il potere~~ ~~era~~ il governo
intendeva risolvere - sia pure con
un procedimento diverso - ~~una~~ ~~prova~~
~~degli~~ ~~ed~~ dei dentisti abilitati nel 1915.
il problema

3.° Ha avuto riguardo alle disposi-
zioni che regolano casi simili e
materia analoghe, constatando che
quando per altri ^{categorie di} sanitari, il ~~testo~~
^{Unico ha} voluto prescrivere ~~la~~ autorizzazione
a mezzo di Decreto Ministeriale
lo ha espressamente ~~stabilito~~ ^{stabilito}, onde il
non averlo ~~detto~~ ^{detto} costituisce un elemento
interpretativo del più alta ^{valore}.

Alle tre indagini ^{rigorose} ~~interpretative~~ della
Corte del diritto la Commissione della
Central non oppone che ^{la pretesa} ~~la~~
~~affermazione non vera~~ ^{identità}
& integrale di due disposizioni, ~~che~~
identità che non esiste e ~~che~~ la
cui ^{quindi} asserzione ^{viziosa} di insanabile
errore tutti i successivi ragionamenti.

IV

Le Com. Sezioni Unite, ~~non~~ nel governo
del diritto, non ~~potranno certo~~ ~~lavorare~~
~~senza~~ ~~dalle~~ ~~esiti~~ ~~lamentate~~ ~~conseguenze~~
~~di~~ ~~essa~~ ~~dell'adozione~~ ~~del~~
fuoriare dai lamenti della Commissione
~~che~~ ~~per~~ ~~effetto~~ ~~del~~ ~~la~~ ~~quale~~ ~~tenne~~

~~che per effetto della prescrizione della~~
~~Legge~~ ~~che adotta~~ ~~l'art. 363~~
che applicando l'art. 363 del C. B. ^{secondo}
i principi stabiliti dalla Cassazione,
~~si~~ ~~si~~ ammetta mercantilmente
all'esercizio dell'odontoiatria ^{un vero esercito}
~~numero~~ ~~professori~~ di dentisti
forniti di laurea, con grave ~~pericolo~~ ^{nocimento} della
sanità pubblica.

Timore eccessivo e ingiudato. I dentisti
che i cui titoli di studio non sono
- come fa intendere la Commissione
gravemente contestati, ^{si riducono a ben pochi}
~~spetta alla~~ ^{sempre alla Commissione di ammettere}
~~che, come~~ ^{soltanto coloro che come il ricorrente, hanno}
tutti i requisiti per dimostrare
che ~~la~~ ~~legittimamente~~ ~~ottenuta~~
la ~~autorizzazione~~ ^{int} possesso della
autorizzazione del 1915 (e nei riguardi
della situazione personale del ricorrente
si legge nella decisione - sta di fatto ^{ed è vero}
egli ottenne la ~~autorizzazione~~ ^{che}
soria o temporanea). ~~potrebbe~~ ^{non} d'altra parte

chienti sono quantosol' sensibilment.
Le dico ciò, non per vanità, ma
perchè ti rende conto che l'anni
ho avuto io in quasi 30 anni
di tormenti da parte de' laureati.
Noni eserte in questo momento nissuno
per poterle esprimere con il mio
sguardo e con una calorosa stretta
di mano tutta la fede che ho
in lei: mia Moghe pure si unisce
a me per tale che speriamo tanto
e abbiamo tante fiducia in lei: oltre
ad essere nobilissimo come orazione giuri-
dica il suo ricorso siamo certi avra
anche questa volta quell'ausilio al
sentimento d'umanità de' giudici, che
già ha fatto sì che il Commissione
avere parole con cui si distinguono tutti
i dubbi e le eccezioni del Trattato Medico
di Boring - ella riuscirà - Bucclonga - a fare
interpretare il nuovo Art. 867 con come è an-
nato per il caso Bonatti e noi dovremo
a lei tutta la nostra pace e gioia an-

o venire e non presentarsi come orazione per favore
le altre neppure - tutti le pelle e gradire per favore

Bucclonga,

Boring, 21 Maggio 1939

Grazie della sua sollecitudine
degli schiarimenti e delle parole di fi-
denza e di conforto.

Io provvederò a munirmi d'un laureato
ella intanto prepari il ricorso che non
no meglio di lei, cioè con più compe-
tenza e con più animazione, saprà
comporre perché la giurisdizione
che col caso Bonatti è direi quasi
una creatura sua ed ella, Buc-
clonga, la saprà difendere nobilmente.
In quanto alle spese, purtroppo,
sperare finalmente vedere qualche
frutto col ridemarsi d'una porzione
che finora mi ha portato solamen-
te noie - spese e fatiche d'amirato,
ma pazienza! Ho fatto senza come
mol chio - e farò altrettanto.

Io non possiedo certo le migliaia di
lire come certi miei colleghi che han-
no sempre esercito e ancora esercitano
alle mani - cioè senza farghe -
e non eseguono le legge stipen-
diando un laicista, ma farò qua-
unque sforzo per ristabilire.

Mi dica quando - a libri - e con
che mezzo (cioè il più sicuro) devo
spedire le £ 600 (sicenti) e le £ 180
centoottanta ^{al importo} delle altre opere complete.
Mi servirà pure se loro procurarmi
qualche informazione che possa
giungere alla buona riuscita o all'ef-
ficacia del ricorso - o se loro fornite
mie carte - copie di carte - o altro.
Si potrebbero ritirare le copie inviate
a suo tempo alle Commissioni

centrale per curare il ricorso di so-
cumenti?

Mi tenga informato di tutto e com-
patta il ritardo col quale le ho scritto.
oltre ad andarli per trovare un
medico, ho passato qualche giorno in
disposizione. Che male? Tanto mia
moglie che io, quando nessuno ci
dei comunicati di rif. Medici, abbiamo
ancora il dolore di dover fare qua-
dagno coi farmacisti.

Baste: voglio starvi di buon animo
finte pure io sento che le battaglie
non è ancora perdute. temo solo
- affidando di nuovo le mia chiese
la a un medico di retele di nuovo
distarsi. In quei pochi mesi che
mi son pivato a lavorare io solo non
è accaduto nessun male e i

Egregio Cerutti,

Roma, 24 maggio 1939

Ho già steso il ricorso,
ho già versate le sei-cento lire
di deposito e le mando ora
il ricorso per la notifica.

ella deve anzitutto firmare
con nome e cognome
~~nel~~ a pag. 14 nel
punto che ho segnato con
crocetta a lapis.

Dopo avere firmato tutti
i ~~due~~ ~~due~~ esemplari ~~di~~
(l'originale e la copia) agli
ufficiali giudiziari di Torino
presso la Corte di Appello
e dia loro incarico di noti-
ficare ~~la~~ la copia del ricorso
al Sindacato Provinciale Fascista

dei Medici di Torino residente
nella via e numero che ella
indicherà.

L'ufficiale giudiziario notifi-
cherà l'atto scrivendo in
calce la relazione di notifica.
Vada poi (a norma un paio
di giorni) a ritirare dall'ufficiale
giudiziario l'originale con
la relazione di notifica e
portarlo con raccomandata.

~~La poi ~~il fascicolo~~~~

La poi depositare nei debiti
modi, il ricorso in Cassazione.

Saluti cordiali.

Rel. di notif. Ad istanza di Cesare Cesare
domiciliato in via Lettera a Parma, Piazza
Libertà 4, io Ufficiale Giudiziario ho
ho notificato in copia del presente ricorso alle
Se. Trib. della Corte di Cass. al Gen. Prov. Procura dei Poderi
di Torino residente in via riservata

Si produce:

Bolletta del deposito di lire
sei-cento versate all'Ufficio di
Registro, ^{atti giudiziari} di Roma (Palazzo di Giustizia)
il giorno 23 maggio 1939 XVII e
portante il n. 5005.

Mandato speciale. Io sottoscritto
Cesare Cerutti di Torino nominato
a mio procuratore speciale l'avv.
G. G. Ivano Bonanni perché
mi rappresenti e mi assista
avanti la Ecc. Corte di Cassazione
(Sezioni Unite) per ottenere
l'annullamento della decisione
della Commissione Centrale
per le professioni sanitarie
pubblicata il 19 aprile 1939 e
notificata il 6 maggio stesso anno,

conferendogli tutti i poteri inerenti
al mandato e in specie il potere
di sottoscrivere il ricorso che precede
notificarlo, depositarlo, discuterlo
presso la suprema Corte ~~o far~~ eleggendo
domicilio in Roma presso il predetto
avvocato, L. E. Ivane Bonanni, Piazza
della Libertà 4.

Torino, 24 maggio 1939

Si certifica autografa la firma
del ricorrente Cesare Cerutti.

~~Nota~~
~~Relazione di notifica~~
~~Sottoscritta Ufficiale Giudice di Pace~~

Penna, 25 maggio 1936

Ecc. Presidente
della Corte Suprema Penale
Corte di Cassazione,

Il sottoscritto ~~che~~ fa istanza
per estrarre due copie autentiche della
sentenza n. 675 reg. gen. V. 2549 dell'anno
1936 pronunciata il 10 novembre 1936
^{In attesa di} nella causa P. M. contro Luigi Berutti.

Dette copie il sottoscritto ~~desidera~~
^{esare} produrre a suffragio di ~~due~~ ~~di~~
ricorsi alle Leg. Unite ~~della~~ di istanza
Ecc. Corte, e precisamente nei
ricorsi Berutti ed Ariano che
il sottoscritto sta per depositare.
Con ossequi

L. 169

Studi per il Centenario del Con. G.
II pag. 468

Pappalardo - ab abuso di
potere

CONTO PER S. E. BONOMI

Carta Bollata Fogli 3 a L. 18 L. 144.==

Lavoro copie 6 Originale 1 Pag. 14 " 29.75

L. 173.75

Rimanenza suo avere su L. 200 avute in conto " 26.25

TOTALE

L. 200.==
=====

Roma, 23 Maggio 1939-XVII°

copiatrice 20
bolli " 173
antontocog. 18

211

deposito 180
diritti 20
chiamate 15

215

COMANDO DI DIFESA TERRITORIALE
R O M A

OGGI 15 APRILE ALLE ORE 15 IL DUCE PASSERÀ IN RIVISTA
AL PIAZZALE DEL COLOSSEO I REPARTI DELLA MILIZIA C. A.
E LE FORMAZIONI DELLA P. A. A. CHE HANNO PARTECIPATO
ALLA ESERCITAZIONE DI DIFESA C. A. E PROTEZIONE A. A.
DELLA CAPITALE.

SIETE INVITATO AD INTERVENIRE.

IL GENERALE DI DIVISIONE COMANDANTE LA DIFESA TERRITORIALE

L. NICOLETTI

*Uniforme Ordine - Caschi per cause Scarsioni - Facoleggi Lud. cito del
1940*

Sentenza N. 675

reg. gen. N. 2549 del 1936

169

II Leg. Penale
Corte di Cassazione

Sentenza su
ricorso del P. M.
contro

Benatti Luigi.

Udienza 10 novembre 1936

169 : 2 = 85

Egregio Cerutti,

Roma, 1° giugno 34

Oggi ho depositato il ^{mio} ricorso alle Legioni Unite. Come avrà visto io l'ho notificato al solo Sindaco Provinciale medico di Torino, giacché la legge non prescrive di notificarlo al Prefetto e al Procuratore del Re. Mi sono ricordato in proposito con gli uffici competenti della Caserma.

Credo che la disoccupazione potrà avvenire subito dopo le ferie, cioè in novembre o dicembre.

Ho ricevuto il suo assegno di L. 100 e le do la nota delle spese sostenute che rientrano nella somma, come sa le sei cento lire del deposito seguono la sorte del ricorso: se avremo vittoria saranno restituite.

Con i migliori saluti

Nota delle spese
per la ~~reca~~ presentazione del
ricorso alle Sezioni Unite.

Per deposito di legge	£	601,15
Per 8 fogli in bollo da £ 18 per due per esemplari del ricorso	£	144,00
Per otto copie semplici del ricorso	£	30,00
Per otto copie semplici della decisione	£	20,00
Per legalizzazione firma del ricorrente sotto la delega	£	18,00
Per ristampa ^{di} estrarre sentenza caso Benatti	£	6,00
Per copia autentica sentenza caso Benatti	£	102,50
Per diritto di chiornata	£	14,80
Per deposito del ricorso in Cancellaria	£	155,00
Per spese portali	£	8,55
		<hr/>
		1100,00

Eccellenza,

Dal giorno 9/7 ^{corrente} ~~avere~~
iniziato l'assegno da spedire
a Lei, ma mi è stato impos-
sibile spedirlo sino ad oggi
L'unico spettacolo tutto in bianco
assegno e ricorso / solitamente
bollato e notificato.)

Lei abbia istante rallegra-
menti per l'adamantina
arringa contro il deliberato
della Commissione centrale
e i ringraziamenti per

no' da mia Moglie e da
me.

bonificazioni ricorsi e debiti

benare benati

Terzio, 30 Maggio 1939

D. L. Le prego d'un cenno di
riscontro per mia tranquillità

U Elenco dei documenti

- 1.° Bolletta 23 maggio 1939 n. 5005 del
l'eseguito deprivato di lire seicento.
- 2.° Ricorso di Cerutti Cesare notificato
il 30 maggio 1939 al Sindacato
Provinciale Fascista dei Medici
di Torino, con in talce la
delega all'avv. Ivano Sorroni.
- 3.° Decisione ~~del~~ ^{impugnata} ~~del~~ della Commissione
Centrale per gli esercenti
le Professioni sanitarie, notificata
al ~~Giudice~~ ^{al Cerutti} il ~~27~~ ²⁶ maggio 1939.
all' ~~Giudice~~
- 4.° Copia ^{comprovata} ~~autenticata~~ della sentenza
della Corte di Cassazione, terza
Sezione Penale, decisa e pubblicata
nell'udienza del 10 novembre 1936 XV

N. 15223 della ricevuta

155

Addi 1 GIUG 1939 - Anno XVII

nella Cancelleria del _____

il Sig. (1) *Caro Bono*
in Suave

ha depositato (2) *8 fogli*
di atti

(3) *Senza*
Caratti.

(4) *Vis. due. Province*
Lucadici

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

chiamata 14.10

Deposito 155.-

Springer

N. 1580

Atto di notifica

Anno 1939 ^{XII} addi 30 maggio in Torino

Ad istanza del sig. Cesare Cerutti domiciliato elettivamente in Roma, Piazza Libertà 4 presso l'avv. G. E. Juanes Sorruini
Io sottoscritto Pavarino Pietro, Ufficiale giudiziario addetto alla P. Corte di Appello di Torino, ho notificato copia del presente ricorso alle Ley. Unite della Corte di Appellazione elenco documenti e bolletta di deposito di lire sei-cento versate all'Ufficio del Registro di Roma, al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino residente in Via Alfieri n. 15 e ciò per ogni legale effetto che di legge.

Copia di quanto sopra e di questo mio atto ho sottoscritto Uff. Giud. ho notificato al Sind. Prov. Fas. de' Med. di Torino alla sede dello stesso in via Alfieri 15 ivi consegnandola a mano dell'impiegata Audino Luigia, adetta alla segreteria del S. P. F. Medici di Torino incaricata di ricevere gli atti.



70 - Torino di notte - Stazione di Porta Nuova



Sp. Sua Dec
Bosconi

Avv. Prof. Ivanoe

Roma
Via della Libertà
n° 4

FOTOCHELIERE DI A. CAMPASSI - TORINO VIA MAROCCHETTI 41 - 1939-XVII

Fotografia

Le scriveremo che l'anno scorso
abbondava lei ogni bene ed a me l'a
go grande indifferenza - sempre
per i miei interessi - Vi ringrazio
perché mi ha da parte di mio
affare e mi ha riguardo al mio
ricordo. Non è stata ancora molto
mezzana pratica civile? E
non è ancora molto da attender
qualche grande chimica
in proposito. Att. me.
S. L. Campassi
Via 11
Bosconi
Torino

Eccellenza,

grazie della Sua comunicazione e degli schiarimenti relativi.

In quanto all'onorario, sta bene. Come le dissi altra volta, l'aver sempre tenuto ^{nello strap} un laureato - in omaggio alla legge - fa sì che le mie risorse sieno modeste, malgrado l'inflessibile lavoro, reso più ingrato e pesante dalle traversie e dalle ambascie. Ad ogni modo le offro già - in caso di Vittoria - le £500 del deposito che, se non ero, mi verrebbero rest. Con [£] sarebbero duemilaseicquacenti. Ma di ciò non sarebbe ancora paga la mia riconoscenza, e in caso invece, dopo un breve periodo di libero esercizio, sarei felice di offrirle a titolo di omaggio una somma non inferiore. Io opero solo in Lei, perché ben consci, davanti la validità delle tesi che Lei sosterrà certo brillantemente, so, ^{pur} con che accaniti nemici; dobbiamo lottare. Ma spero che lei possa facilmente debellar l'avv. G. Bernardis.

I documenti sono certo allegati agli incarti.

So che Lei non ha bisogno di lume e di guida per sostenere la tesi e mettere in piena evidenza l'incompetenza e l'ecc
cesso di potere del consesso dei componenti la Commissione centrale e "la mostruosa situazione creata dalla Commissione che nega l'esecuzione e minaccia sanzioni penali e l'autorità giudiziaria che assolve".
La voglio solo pregare - al caso di lottare anche in nome dell'umanità, al capo IV ove dice:

"Le ecc^{me} Sez Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della Commissione la quale teme che applicando l'art 367 del G. U. secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, si ammetta meccanicamente, all'esecuzione un vero esercito di Denksh. ecc con grave movimento della sanità pubblica..."

Oltre quanto ella aggiunge egregiamente in proposito, dica che si tratta di un uomo che ha varcato le inquin
linee e da 50 anni aspetta una sistemazione e che si vive in frania

appunto perché in Patria - per un malan-
gurato ritardo di carte, che gl'impedi^{va}
di completare la documentazione - e che ^{non otteneva}
appena stava per ^{quel} partire finalmente
in terra straniera, pane e quelle quiete
che in Italia non aveva ottenuto il
richiamo militare gli furono nell'inizio
la sua carriera.

Debo, cavillo, per aver perduto il gabinetto
di me Villare e per dover interrompere
le trattative per la cessione del suo gabinetto
in Torino - gabinetto che era già ^{stato}
distrutto durante la sua assen-
za; sempre attese che la lunga pratica
sotto buona guida, l'ossequio alla legge
e l'approvazione di distinti ^{parlamentari}
di cui possiede certificati (sott. ^{Laubner}
dott. Berio) e la notorietà ^{acquistata}
nel periodo in cui gli fu permesso
l'esercizio e anche ultimamente
nel periodo di sorveglianza, la notorietà
fra il pubblico di clienti di ^{professioni}
le categorie dalle più colte, ^{professioni}
e ^{popolo} gli valsero infine
la sistemazione cioè la tranquillità
di guadagnarsi il pane -
è insostenibile la ~~stessa~~ situazione della

Autela di un laureato. Se il laureato è
competente e pratico apre un gabinetto per
proprio conto e propone contratti inaccettabili:
cioè fa la parte del leone e non vuol partecipare
né a spese di fitti, di fesse, ecc. Se è incompetente,
affidandosi la clientela, questa si
si squaglia - È umano, impone questo
a chi forse avrà ancora pochi anni da
vivere. È voler annientare una creatura
umana! È non potete dirgli di fare l'odontotecnico,
perché nessun medico onestamente
sarebbe darsi lavoro a chi in fondo
sarebbe troppo vecchio e non più in
tempo di farsi una clientela, come
esercitante laboratorio odontotecnico.

Terminò lo sfogo e colga in esso quello
che può giovare per una vittoria
completa. La copia dell'atto
notarile e dei certificati dei dottori
verò sono allegati agli atti.

In attesa di una nuova in proposito
o del risultato finché mia Moglie
ed io può immaginarsi in che
ansia viviamo; solo la fortuna
in lei ci dà la forza e la serenità
necessarie per regitare, ^{ognuno} nel
condotto lavoro e nelle faccende
quotidiane.

Se viviamo tutti i nostri giorni
e angustie finì vivi, insieme con
distinti onegni - Cesare Berni

Buelleria,

ho pensato di unire questo documento che al caso ha - a mio parere - molta importanza in quanto che dimostra che già nel 1919 io mi sentivo in grado di affrontare un esame ed ero pronto a subire lo stesso se non che ero appena arrivato dell'istituto richiamato per malattia di mia madre e mi ammalai lo stesso. !!! Durante la convalescenza veniva a conoscenza che altri aveva concorso per la sistemazione ed affittar l'incarico di direttore la mia conoscenza all'Av. Ibert ora defunto, che incontravo in uno spazio da me frequentato. Egli, non per incompetenza, !!! ciò è comprovato da certificato del Dott. Lura

Trovi per trascuratezza invio
le carte in ritardo e con mi
venne risposto che non era nelle
condizioni volute, preterintendo
dal ritardo delle carte, perche se
le avessero inviate a tempo forse
m'invitavano a completare la
documentazione e con a supplire
la mancanza di 2 anni di esercizio
dopo la maggiore età avrei provveduto
inviando il certificato delle scuole
esteri di cui avevo appena finito
la frequenza ^{non subentato} ~~subentato~~ agli esami
solo perche ~~tempo~~ non potevo pagare
le forti tasse - Per la stessa ragione
finanziaria non potei ^{giungere} ~~giungere~~ alla
IV lezione del cortiglio alla quale
ricorsero altri colleghi che poterono
con essere ammessi agli esami e
ottenere l'abilitazione, La dimostrazione
con ch'io sono come disse un avvocato
mio chieste un'odontoiatra, nato e
non il primo venuto che vuol ficarsi nella
narrativa d'una legge -

Roma, 20 gennaio 1940

Egregio Ceratti,

Ho ricevuta la sua lettera ed ho preso atto di quanto mi scrive.

Il documento che mi ha mandato non serve, e perciò glielo restituisco con la presente raccomandata.

La tesi che ~~io~~ devo sostenere alla Sezione Unite è giuramente ~~giuridica~~ ^{riflette} l'interpretazione dell'art. 363 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Se la Sezione Unite confermeranno la ^{sentenza} ~~decisione~~ che io ho ottenuta nel 1936 - ^{della} Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, avrò causa vinta.

Allora la Commissione Centrale
sarà obbligata a rivedere
il suo giudizio, e poiché Lei
è fortunatamente un diplomato
del École Dentaire ~~non potrà~~
~~finalmente~~ (i diplomi
invece
monteseguien sono impugnati
per falso) potrà ottenere la
iscrizione nell' albo aggiunto.

La decisione della Sezione
Venite è per questo importantissima
e decisiva.

Con i migliori saluti.

Antonio e Carola Garboli in
occasione delle nozze della loro figlia
Ceresa col Dott. Antonio Lanzara,
saranno lieti di ricevervi nelle sale
dell' Albergo Principe e Savoia il
19. Maggio alle 17.30.

La cerimonia sarà celebrata il
20 maggio alle ore 10,30 nella
Basilica di S. Ambrogio.

Comiss. Cent. per gli esercenti
le professioni sanitarie

1. G. G. Caruso Domenico - Cons. Stato
 2. on. Carapelle Aristide - Cons. Stato
 3. on. Callarico Giuseppe - Cons. Sanita'
 4. prof. Garfani Paolo - Cons. Sanita'
 5. Berardi Corradino - Post. Proc. Gener.
Corte d'Appello Roma
 6. Tedeschi Francesco - Mini. Interni
 7. dott. Botti Alberto
 8. dott. Bonifazi Armando
- } Sindacato
Medico
Nazionale

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze raccomandate
Modello 22.1

ROMA

(Succursale 29)



Assegno L. N. 2453

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Spese per il sig.
Cesare Cerutti

23 maggio 1939 - Deposito
per ricoverare £ 600

24 maggio - 8 fogli carta da £ 18 £ 144

24 maggio 1939 - Copia
del ricorso - ~~8~~ 10 esemplari. 3 ~~10~~

25 maggio 1939 - Copia della
decisione da allegare - 20

24 maggio 39 - Marca da bollo
per legalizzazione firma
del ricorrente 18

25 maggio 1939 - Istanza
alla 3^a Sez. Penale Cap.
per estrarre copia sentenza 6

29 maggio - Copia autentica
sentenze 102

~~25 - postali~~

£ ~~915~~
920 90
18

Presentate
reclama
copie și
depozitate
parcurso
il 10 g'ina

Comoda
reclama

Chiarata
topi 10 da
depozitare
Ginitti can
sestina

920

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo d'omto elett. in Roma presso
il suo avv. S.B. Ivano Bonomi Piazza della Libertà, 4

C O N T R O

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO
per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli e-
sercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 a-
prile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'e-
sercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 ago-
sto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale
Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nel-
l'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che
egli ne aveva diritto per la recente interpretazione
data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - al-
l'art. 367 lettera g del nuovo Testo Unico delle leggi
sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la
sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera
del Sindacato alla Commissione Centrale per le profes-
sioni Sanitarie. La detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Sacre Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 185, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza o avverso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i saniteri italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi?

-3-

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 967, il compito di raccogliere il testo unico delle disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria
"e delle protesi dentarie, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo?

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati
"a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentarie".

" La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati della legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Lo avendo avuto codesta Ecc./ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatra Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alle tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc./ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

-5-

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'elenco aggiuntoprescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenze della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la proprie perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un resto quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra sblitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziarie che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce resto!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trovasse in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici sieno, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poiché si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziosa da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie ai limiti e riportare integralmente le norme eccezionali contenute nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924, N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori e quelle del presente decreto".

Art. 367 lettera e del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755"

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme detta dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ed esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto per i dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi regionalamenti.

IV°

Le Sacre Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocimento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. A spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Né d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annularsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pub-

blicata il 15 aprile 1939-XVII- e notificata ai Ce-
rutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sinda-
to Provinciale Fascista dei Medici di Torino di i-
scrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei
dentisti abilitati a continuare l'esercizio della
professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del
R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27
maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate al-
l'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palaz-
zo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e
pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di
Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S. S.
Ivonne Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avan-
ti la Sac. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per
ottenere l'annullamento della decisione della Commis-
sione Centrale per le professioni sanitarie pubblica-
te il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso
anno conferandogli tutti i poteri inerenti al manda-

-14- to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivance Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 21 maggio 1939-

Si certifica autografe le firme del ricorrente
Cesare Cerutti.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo domo elett. in Roma presso
il suo avv. S.E. Ivano Bonomi Piazza delle Libertà, 4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO
per annullamento

delle decisione della Commissione Centrale per gli e-
sercenti le professioni sanitarie pubblicate il 19 a-
prile 1939 e notificate il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Ceruti, essendo stato abilitato all'e-
sercizio delle odontoietrie in virtù del D.L. 22 ago-
sto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale
Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nel-
l'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che
egli ne aveva diritto per la recente interpretazione
data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - al-
l'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi
sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolte la
sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera
del Sindacato alla Commissione Centrale per le profes-
sioni sanitarie. La detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Eccelle. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 104, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza o avverso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrive che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi?

-3-

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere il testo unico delle disposizioni legislative in materia sanitarie, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria
"e delle protesi dentarie, quantunque non abilitati all'
"l'esercizio della professione di medico-chirurgo"

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati
"a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente
"l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" La disposizione venne subito invocata dagli odonto-
toistri abilitati dalla legge del 1915, ma non abili-
tati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo
stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni ante-
riori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è
indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo
usufruire del beneficio introdotto nelle norme tran-
sitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una in-
terpretazione definitiva che confermasse questo as-
sunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc./ma Corte di Cassazio-
ne occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede pe-
nale dell'odontoistra Benetti, imputato di esercizio
abusivo della professione, essa poté esaminare la que-
stione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del
Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alle
tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc./ma Corte di Cassazione por-
ta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è sta-
ta resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ri-
corso del P.M. di Mantova confermando il giudicato
dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

-5-

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto della legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possono ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - coollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un resto quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacché esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

È principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di operare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici sieno, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spettano esclusivamente al potere legislativo per inderogabili norme statutarie.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

-8-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Acc. Sezioni Unite potrebbero scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poiché si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nelle decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie ai limiti a riportare integralmente la norma esecuzionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori e quelle del presente decreto".

Art. 367 lettera e del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755"

Nonché le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tra indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ed esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

-11-

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto per dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le Sacre Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del F.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "smetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocimento della sanità pubblica.

Tidora eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Né d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di successiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annularsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 15 aprile 1939-XVII- e notificata al Ce-
rutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindsca-
to Provinciale Fascista dei Medici di Torino di i-
scrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei
dentisti abilitati a continuare l'esercizio delle
professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del
R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27
maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

-13-

Si produce :

Bollette del deposito di lire seicento versate al-
l'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palaz-
zo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e
pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di
Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S. S.
Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista even-
ti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per
ottenere l'annullamento delle decisioni della Commis-
sione Centrale per le professioni sanitarie pubblica-
te il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso
anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

-14-

to e in specie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà 4.

Roma, 24 maggio 1939-

Si certifica autografo la firma del ricorrente
Cesare Cerutti.

55
2 mag. da 18

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTTI CESARE Giacomo domiciliato elettivamente in Roma presso
il suo avvocato S.E. Evance Bonomi Piazza della Libertà 41

CONTRO

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata
il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo univo delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Ma det-

ta Commissione ha respinto il suo ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc/me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza o eccesso di potere".

DIRITTO

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati : quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933 XI n.1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 Luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio;1934 n.1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto cotesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo unico sia da interpretare

favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc.ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.u. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli Consigli contenuti nella circolare del Ministero per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli

abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie : l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentano o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse avere valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!/.

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale; "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti,

sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazione che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Amministrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni unite potranno scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art.367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poiché ci sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è

—secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie si limita a riportare integralmente la norma eccezionale "contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755."

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli:

Art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755: Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto".

Art. 367 lettera a del Testo unico delle leggi Sanitarie .
Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge "16 Ottobre 1924 n.1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due disposizioni che ha indotta la

Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore, soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito, onde il non averlo detto per i dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV

Le Ecc. me Sezioni unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocimento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati, si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la

autorizzazione provvisoria o temporanea"). Né d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annularsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professioni sanitarie pubblicata il 15 Aprile 1939-XVII° e notificata al Cerutti il 6 Maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art.3 ultima comma del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184 convertito nella legge 27 Maggio 1935. n.983.

Roma, 20 maggio 1939 XVII

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo d'omto elett. in Roma presso
il suo avv. S.E. Ivano Bonomi Piazza delle Libertà, 4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO
per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli e-
sercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 a-
prile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'e-
sercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 ago-
sto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale
Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nel-
l'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che
egli ne aveva diritto per la recente interpretazione
data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - al-
l'art. 367 lettera g del nuovo Testo Unico delle leggi
sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolto la
sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera
del Sindacato alla Commissione Centrale per le profes-
sioni sanitarie. La detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza o eccesso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i seniteri italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra, si pensò a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrive che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposite Commissioni.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi?

-3-

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere il testo unico delle disposizioni legislative in materia sanitarie, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria
"e delle protesi dentarie, quantunque non abilitati all'
"l'esercizio della professione di medico-chirurgo!

"s) coloro che siano stati legalmente abilitati
"e tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" Le disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta ecc.ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatra Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alle tesi degli odontoiatri.

La sentenza della ecc.ma Corte di Cassazione portata la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

-5-

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'elenco aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alle autorità giudiziarie, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - coollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritengono legittimamente sibilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce resto!!!!....

È principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione delle leggi. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici sieno, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spettano esclusivamente al potere legislativo per inderogabili norme statutarie.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziosa da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie si limita a riportare integralmente la norma esecuzionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli è

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori e quelle del presente decreto".

Art. 367 lettera e del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755"

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dette dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del P.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ed esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto per i dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insensibile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le sec.me Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "smetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocimento delle sanità pubbliche.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. A spetterà sempre alla Commissione disammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Né d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più saggia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 19 aprile 1939-XVII- e notificata al Ce-
rutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sinda-
to Provinciale Fascista dei Medici di Torino di i-
scrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei
dentisti sibilitati a continuare l'esercizio della
professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del
R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27
maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate al-
l'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palaz-
zo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e
pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di
Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S. R.
Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avan-
ti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per
ottenere l'annullamento della decisione della Commis-
sione Centrale per le professioni sanitarie pubblica-
te il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso
anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

-14-

to e in specie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 21 maggio 1939-

Si certifica autografa la firma del ricorrente
Cosare Gerutti.

Presentate
9 copie in velina
di cop

~~Passa col~~

deputato il
10 giugno

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico
- 2) Componente On. CARAPELLE Aristide
- 3) " On. TALLARICO Giuseppe
- 4) " Prof. GAIFANI Paolo
- 5) " Comm. BERARDI Corradino
- 6) " Comm. TEDESCHI Francesco
- 7) " Dott. BOTTI Alberto
- 8) " Dott. BONIFAZI Armando

9) " ha pronunciato nell'adunanza del 21 - 11 - 1938 - XVII°

la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da: Cerutti Cesare, di Giacomo, domiciliato in Torino - Via Nizza N. 11

F A T T O

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Cerruti Cesare impugna il provvedimento 30 Luglio 1937 del Sindaco Provinciale Fascista dei Medici di Torino, col quale venne respinta la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva che il Corutti ha presentato domanda per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un diploma dell'Ecole Dentaire Française in data 14 settembre 1916, che, contrariamente a quanto richiede l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915, n. 1311, non abilita all'esercizio della professione in Francia e che, in quanto alla registrazione di tale titolo avvenuta a Groscavallo, piccolo comune di montagna, è sufficiente la lettura del documento rilasciato da quell'Ufficiale Sanitario per comprendere che la sua buona fede è stata in base a due errate informazioni, prima quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Française abilita all'esercizio professionale, sia pure in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatria-

to a causa della guerra.

Il Carutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909, 1910, 1911 a Parigi per frequentare il corso triennale dell'Ecole Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Groscavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarla sotto il presidio di un professionista laureato. Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Carutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 Agosto 1915, n. 1311, perchè egli non è rimpatriato in occasione ed in conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diploma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Già premesso in fatto, la Commissione osserva in

D I R I T T O

Che il provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai N. 4 e 3 dell'art. 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art. 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755, e della lettera a) dell'art. 367 del Testo Unico 27 Luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritte nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno o autorizzato e l'aver superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi art. 5, n. 4 e 5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184)

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755, con-

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè:

a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1929; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755. di queste eccezioni tenne conto in Testo Unico 27 Luglio 1924 n. 1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfusse nell'art. 367 delle norme transitorie.

E' superfluo ed ammesso dallo stesso ricorrente che gli manca dei requisiti generali e normali.

Il Cerutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755. Tali disposizioni consistono:

1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1913 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art. 3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'eserci-

zio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cio erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 Marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915 n. 1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale): "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art. 2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 Luglio 1910, n° 455, che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°- L'autorizzazione consentita dall'art.3 del Decreto Luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario; l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nel-

l'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione definitiva.

5° - Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontojatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924" non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'interno processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottenere poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art. 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1934, n. 1755, e l'art. 367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giudizi effettivi la semplice autorizzazione

provvisoria; con ciò verrebbe spezzato in tronco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui esprime ~~xx~~ la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto precedente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvidoriamente autorizzati.

L'art. 367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L.16 Ottobre 1924 n 1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Cerutti, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato stesso nè questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decreto Luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento, che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione sono chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse sono dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione all'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) l'emissione implicata, a detrimento degli interessi generali, di una rinunzia alla garanzia del controllo, rinunzia che invero si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta.

IL RELATORE

f.t° BERARDI

IL SEGRETARIO

f.t°. MORRICA

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il
15 Aprile 1939 - XVII°

IL PRESIDENTE

f.t° CARUSO

Il Segretario
f.t° Morrica

P.C.C.: il SEGRETARIO

f.t.) MORRICA

Roma, 12 marzo 1900

Egregio Cerutti,

La sentenza delle
Signori Unite della Corte di Cassazione
che rigetta il ricorso è
stata pubblicata il 7 marzo
corrente.

Ora provvederò come di
obbligo, a pagare la tassa
di registro e bollo della sentenza stessa.

~~Questa~~ Questa spesa ^{restante}
di L. 2000
compresa nell'onorario che
le ho indicato nella mia
lettera del gennaio scorso

con i migliori saluti.

Cesare Cerutti


Via Nizza 11

Torino

LOTTERIA
AUTOMORALISTICI
DI TRIPOLI



Escheria, ho ricomuto la sua
lettera al caperrale di mio ma
certo che da tre mesi lotta fra
la vite e la morte - ha preso il
diromi al mio domicilio di Bobin
ben sigillata una copia delle senten
za che mi riguarda e il nome dei
renti tra vincenti che presento
le scrivono poi che sequela di
danni e disavventure mi ha
la perdita delle cause coriche
ho potuto scrivere signora
che bene riguardo.



Roma

Lettera della Libertà
n. 4
Sua Eccellenza

Bonomi
Chir. Prof.



all'onorario -
Estrazioni senza dolore
Denti e Dentiere
Secondo gli ultimi sistemi
Distinti saluti
benare benati
Santhiano, 18-3-40

**STUDIO DENTISTICO
CON LABORATORIO**

Via Nizza, N. 11 - TORINO - (già in Via Roma, 6)

Aperto tutti i giorni

Riparazioni Denti e Dentiere in 2 ore
Pronte applicazioni di Denti e Dentiere

Gregorio Cerutti,

Roma, 3 aprile 1940

Le mando, come di
accordo, la copia della sentenza che
ho fatto regolarmente registrare.
Come vedrà la sentenza di chiara
inammissibile il ricorso per due
motivi, uno procedurale, e uno
sostanziale.

Il primo motivo a mio giudizio
non è ~~essenziale~~ ^{persuasivo}, ~~giudice~~ ~~definito~~ sia
per la lettera della legge, sia per
il fatto che i cosiddetti contraddittori
non intervennero nel giudizio
davanti la Commissione. #

Il secondo ^{motivo} invece, è decisivo e
risolve per tutti i denti ^{ricorrenti}
la questione. In sostanza la Commissione
ha affermato che la Commissione
Centrale è competente ^a ~~giudicare~~
~~del merito~~ dell'iscrizione ^{nel} ~~ad~~ ^{giudicare}
e che, ~~abbia~~ fatto bene o

abbia fatto
male a respingere ^{questa} ~~scrittura~~
essa è ~~una~~ insindacabile e
~~la scrittura~~ non ^{si} può entrare
nel giudizio del suo operato.
con ciò la questione è risolta
non solo per lei, ma per tutti
i dentisti che hanno ricorso
alla Capazione e i cui ricorsi
sono ancora pendenti. Tutti
eccezione - si sentiranno ^{senza}
che la Compagnia ^{Centrale} ~~il~~ ^{ripetere}
^{competente} ~~è~~ il suo giudizio ^{giudicamenti}
non può essere mutato.

Nel contempo ~~le~~ ^{le} la prego
di volermi liquidare l'onorario
in £ 2000, compreso in tale
onorario anche le spese
della registrazione.
con i migliori saluti.

Ella fortunatamente ha il Diploma
del École Dentaire e non ~~invece~~ ^{corre i} ~~pericoli~~
~~pericoli~~ che si minacciano ai
possessori di diplomi non regionali.
sua situazione quindi è più solida.

Certo ~~il~~ le Associazioni
Mediche ~~non~~ si propongono di
colpire i dentisti pratici, ma
poiché il suo gabinetto è sotto l'égide
di un laureato ~~non potranno~~
dovranno arrestarsi ~~innanzi~~
di fronte ad una situazione formal-
mente regolare.

~~Mercoledì~~ ~~proprio~~ si discuteva anche
altri ricorsi di dentisti davanti alle
Seyan Unite. C'è anche un dentista
di Torino. Ma l'esito non è dubbio:
anche quei ricorsi saranno ~~respinti~~
rigettati.

con i migliori schi.

Ecceellenza,

£1000 (17 aprile 40)

Le invio un primo acconto
di £1000 (mille) e spero al prin-
tosto inviare la rimanenza di
altre £1000 (mille) a completo saldo.
Dentro il ritorno: ho avuto un'in-
finta di quasi che non hanno neppure
permesso che io mi indugiassi a
considerare lo spaccio cantaboni sulle
penite delle cause affidate.
Alle vigilia del 1° febbraio il Dottor
che collaborare nel mio gabinetto mi
annunciò l'aver rilevato un ga-
binetto per mio conto in Torino
e dopo 8 giorni se ne andò portan-
do via numerosi indirizzi di clienti.
Uno di questi, venendo a laggiù.

dell'operato del Dottore e trovandomi
solo venti di nicotina e mi divide
non può più da tavola.

Dovetti intanto arrotarmi per tre
ore un nuovo Dottore.

La Natale a Lasque ebbe mio malgrado
ammalattissimo e purtroppo le malattie
lo condurrà a morte. ~~Per questo~~ ~~che~~
avuto in conseguenza, poiché ho qual
che linea spesa che nel testamento
sarà ~~data~~ usufruttuaria la vedova e
per ora ~~è~~ il capitale nessuno
può toccarlo.

Ma giustifichi perciò per il ritardo
e abbia fiducia che farò il mio do
vere al mio presto.

Come constaterà, l'assegno è mon
to del 12 corrente, ma lo spedirò
solo oggi perché non lo vor

minuto di tempo: un giorno il fitto, un altro
le tasse, un altro tenere per il personale, corse
per marchette, per informazioni sull'abbonamento
all'imposta sull'entrata ecc. il tempo che posso dedicare al
lavoro e a ciò che mi interessa è minimo.
Ma non voglio tediarla di più. Ci teno a sapere
se agli effetti dell'esercizio professionale valga la
sentenza ^{del 1900} Bonatti o il verdetto della Commissione cen
trale.

In conclusione a me sembra che noi ricorrenti
si figurino solamente adontati non iscritti
all'Albo e che per tale iscrizione si dovrebbe
ancora lavorare. Sono in errore? Le sarei grato
di una delucidazione e di consigli mi propongo.
Cari distinti saluti
Carare Bernini

Egregio Berutti;

Roma, 2 maggio 190

Desidero informarla
che ~~già~~ nelle ~~due~~ udienze
del 24 aprile e del 1° maggio
altri ricorsi di dentista
contro le sentenze della Commis-
sione Centrale hanno avuto
la medesima sorte. Anche
ieri un ricorso difeso da
S. G. Orlando è stato respinto
sempre ~~per~~ ~~già~~ ~~per~~ con la
medesima motivazione.

Ma i respinti c'era anche
il ricorso di un dentista
che esercita in provincia di
Corino, certo Falotteri, se ben
ricordo.

Con i migliori saluti

Pisistrato il 6 settembre 1940

Preco atto impiego estivo. I corrente
anno maggiori in due rate.

Espressi quindi sui due consigli.
infundate.

Escellenza,

gradita mi giunse la Vo-
stra lettera; Vi ringrazio delle sti-
ma di cui mi onorate e Vi es-
cuso che essa è ben meritata.

Senza gli avvenimenti che hanno
influito assai sull'andamento
e sulle entrate del mio studio
avrei già fatto il mio dovere,
ma entro il corrente anno vedo
che verserò la rimanenza, al
caso, anche suddivisa in due
rate.

Intoppo anche da parte di
mia Moglie ho delle spese in

conseguenza della morte di
mio suocero perché la matigna
di mia Moglie cerca con
ogni astuzia di non mostrare
il testamento.

Rignards alla mia intermar-
labum mi consiglia di far
citare il Sindacato Machio ^{più} ₂
vinciale per la non concessa
istanza all'Albo Professionale
motivando con l'interpretazio-
ne dell'articolo 367 data dalla
Cassazione.

Altri mi consigliano di interro-
gare / mediante appoggi di perso-
nalità / il Ministro di Grazia
e Giustizia o il Ministero delle
corporazioni per conoscere se

agli effetti dell'esercizio profes-
sionale valga la sentenza di Cassazione
o il verdetto delle Commissioni cen-
trali.

Che ne dite, eccellente!...

Vi sarei grato di una risposta
in proposito, con tutto l'ostro como-
do.

Vi faccio intanto, insieme con
mia Moglie, i migliori auguri
per la rilygiatura e l'iposo
distinti e sereni

Att. mo
Carare Gemelli

Genova, 15 Agosto 1940 XVIII

Roma, 2 novembre
1940

Gregorio Cerutti,

Con sua lettera
del 15 agosto ~~corrente anno~~ ^{scorso}, Ella
mi assicurava che ^{mi} avrebbe entro
^{il corrente anno} inviata la rimanenza del mio
avanzato e cioè lire mille.

Mi permetto pertanto di
ricordarle la sua assicurazione
nella piena fiducia che Ella
vorrà ~~per~~ presto tener conto
della sua promessa.

Con i migliori saluti.

Fig. Cesare Cerutti

Via Nizza 11

Corisco

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE

-----oOo-----

Art. 1

I provvedimenti contro i quali, a tenore del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27.5.1935; n. 983, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale sono notificati al Sanitario interessato ed al Procuratore del Re ed anche al Prefetto, quando il provvedimento non promani da esso, nel termine di giorni quindici dalla data dei provvedimenti medesimi mediante atto di ufficiale giudiziario o di messo comunale nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 2

I ricorsi devono essere presentati alla Segreteria della Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno entro il 30° giorno dalla data in cui è stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato.

Nel termine medesimo il ricorso dev'essere notificato per atto di ufficiale giudiziario o di messo comunale alla autorità che ha emanato il provvedimento ed alle persone indicate nei commi 8 e 9 dell'art. 11 del R.D.L.-

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine su indicato debbono essere depositate presso la Segreteria della Commissione Centrale le copie conformi del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni di cui al comma precedente.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione e per il deposito del ricorso sono a pena di decadenza.

Art. 3

Nel caso previsto dall'art. 12 del R.D.L. predetto, i termini per la presentazione del ricorso, per le notifiche e per il deposito sono ridotti a dieci giorni.

Art. 4

Il ricorso deve contenere:

- 1°)-l'indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;
- 2°)-Qualora l'impugnativa sia prodotta dal Prefetto o dal Procuratore del Re, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
- 3°)-gli estremi del provvedimento che s'impugna;
- 4°)-l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le conclusioni;
- 5°)-la sottoscrizione del ricorrente.

Al ricorso stesso dev'essere unita la copia del provvedimento con la relata di notifica, e, quando non sia prodotto dal Prefetto o dal Procuratore del Re, la ricevuta del versamento di lire cinquanta eseguito presso l'Ufficio del Registro a titolo di tassa virtuale di bollo per gli atti di cui all'art. 21 ultimo comma.

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente ed è irricevibile se sia sfornito della bolletta comprovante il versamento di cui al comma precedente.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

Art. 5

Il ricorrente, che non sia il Prefetto o il Procuratore del Re, deve inoltre indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della Segreteria della Commissione.

In mancanza di tale indicazione, le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte mediante deposito nella Segreteria.

Art. 6

Nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 2 per la presentazione del ricorso, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla Segreteria della Commissione documenti e deduzioni.

Nei successivi 15 giorni possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano state presentate, e proporre le proprie controdeduzioni.

Il Prefetto, il Procuratore del Re ed il Direttorio del Sindacato Provinciale di categoria di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai Prefetti, dai Procuratori del Re e dai Direttori di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in Segreteria.

I sanitari interessati possono avvalersi di delegato fornito di mandato speciale.

Art. 7

Qualora i ricorsi non abbiano, per espressa disposizione del R.D.L. 5. 3.1935, convertito nella legge 27.5.1935, n. 983, effetto sospensivo, l'esecuzione del provvedimento impugnato può, sopra istanza del ricorrente, essere sospesa per gravi ragioni con decreto motivato della Commissione.

Art. 8

La Segreteria, scaduto il termine fissato nell'articolo 6, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al Presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza in cui avrà luogo l'esame e la decisione della Commissione sul ricorso.

E' in facoltà del Presidente di variare l'ordine predetto.

Art. 9

Nei giudizi su ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.

Art. 10

Qualora la Commissione, prima di emettere la sua decisione definitiva, ritenga necessario che le parti diano chiarimenti, ovvero producano atti o documenti, ne fa richiesta alle parti stesse, stabilendo loro il termine.

Quando i chiarimenti, gli atti o i documenti non siano forniti entro il termine fissato, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 11

I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal Presidente.

Art. 12

Il Presidente della Commissione è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di nomina ed a parità di data, dal

più anziano di età, fra quelli di cui alla prima parte dell'art. 28 del R.D. L. 5 marzo 1935; n. 184.

Art. 13

Le adunanze sono annunziate dal Segretario ai componenti la Commissione con avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della medesima.

Il Segretario dà avviso dell'adunanza della Commissione anche al sanitario nel caso previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Essa decide fuori della presenza degli interessati.

Art. 15

La decisione si pronuncia in nome del Re Imperatore e deve contenere:

- 1°)-l'indicazione del nome e cognome del sanitario ricorrente o dell'Autorità che ha proposto l'impugnazione;
- 2°)-il tenore del ricorso;
- 3°)-una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
- 4°)-il dispositivo;
- 5°)-l'indicazione del giorno, mese anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
- 6°)-la sottoscrizione del presidente, del relatore e del segretario.

Art. 16

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella Segreteria.

Art. 17

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa in Segreteria personalmente dalla parte.

Il Prefetto ed il Procuratore del Re possono desistere dal ricorso con lettera ufficiale.

Dell'avvenuta rinuncia è data comunicazione dalla Segreteria della Commissione alle parti, alle quali era stato notificato il ricorso.

Art. 18

Di ogni adunanza il Segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
- b) i nomi dei componenti la commissione intervenuti;
- c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 19

La Segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data della presentazione, si iscrivono i ricorsi con l'indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:

- 1)- le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalle controparti con la data della loro presentazione;
 - 2)- la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, di cui al precedente articolo 7, ed il relativo decreto;
 - 3)- la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
 - 4)- l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
 - 5)- il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
 - 6)- la data della decisione definitiva o della rinuncia al ricorso/
- Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi legati muniti di indice.

Art. 20

La Segreteria rilascia copia legale delle decisioni e, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni altro provvedimento richiesto dagli interessati.

Il rilascio delle copie, eccettuato che per il Prefetto ed il Procuratore del Re, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.

Art. 21

I ricorsi, le controdeduzioni e memorie devono essere redatti in carta legale.

Ne sono esenti i ricorsi, le controdeduzioni o memorie prodotti dai Prefetti, dai Procuratori del Re e dai Direttori dei Sindacati.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti di qualsivoglia natura emanati dalla Commissione Centrale sono stesi su carta non bollata.

Art. 22

Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella Segreteria della Commissione Centrale, deve effettuarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta.

Il deposito, in questo caso, prende data, ai fini della decorrenza dei termini, dal giorno indicato dal bollo a calendario apposto dalla Segreteria sulla ricevuta e, contemporaneamente, sui relativi atti pervenuti.

Art. 23

I ricorsi prodotti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono validi agli effetti della loro legittima proposizione, purchè conformi alle norme del R.D.L. 5.3.1935.

Art. 24

Il presente regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore nel 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione.

bero presentato le domande fin dal 1923, ma le avrebbero consegnate per l'innoltramento, al Comune di Torre Annunziata. Per la dimostrazione della verità di tale assunto essi si riportano al contenuto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 30 giugno 1933, con la quale venivano assolti dalla imputazione di concorso di falsificazione del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata, e in cui si ammette che gli indicati quattro attuali ricorrenti avrebbero inoltrato, per il tramite del Comune, al Ministero domande e documenti. Per il disbrigo della pratica in questione nessuna competenza aveva il Comune di Torre Annunziata. La legge del 1923 prescriveva che la domanda e i documenti dovevano essere presentati al Ministero dell'Interno entro il termine stabilito, e il decreto ministeriale 27 maggio 1923, nello stabilire le modalità relative alla presentazione, alla documentazione e all'esame delle domande, espressamente specificava che domande e documenti dovevano essere presentati al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità. Gli interessati dunque dovevano scegliere un mezzo tale di trasmissione che li assicurasse dell'effettivo ricevimento della domanda e dei documenti da parte del Ministero, essendo evidente che ove non fossero materialmente arrivati nel termine di legge non poteva ammettersi di tali titoli formali alcun equipollente.

Diversa è la condizione del ricorrente Giammaria Alberto. Dalla nota 13 luglio 1934 della R. Prefettura di Bari risulta che egli presentò la domanda per ottenere l'abilitazione all'esercizio definitivo nel settembre 1923, quindi non incorse in decadenza. Si afferma anche, in detta nota, che l'autorizzazione fu negata e il Giammaria insieme ad altri venne denunciato all'autorità giudiziaria e in seguito assolto. Si aggiunge che, dopo l'assoluzione, il Giammaria ripresentò al Ministero la domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio definitivo. Secondo l'Amministrazione, dunque, sull'originaria domanda, presentata in termine, sarebbe stato provveduto definitivamente, per quanto col rigetto e contro di questo il Giammaria non avrebbe prodotto ricorso. L'interessato invece afferma che su la domanda originariamente da lui prodotta il Ministero « non trovò luogo a provvedere, ritenendo falso il diploma » (p. 6 del ricorso); una nuova domanda venne da lui presentata, è vero, nel 1931, a seguito dell'assoluzione in sede penale, ma non si trattava di una domanda nuova, ma veniva chiesto semplicemente il riesame dell'istanza presentata nel 1923, « chiedendosi al Ministero quel provvedimento che avrebbe dovuto prendere fin dal 1923 e che era stato sospeso pel procedimento penale in corso » (p. 7 del ricorso).

E' evidente che a seconda delle modalità dei fatti, diverse sono le conseguenze giuridiche. Giacchè se il Giammaria, avendo presentato in tempo la domanda, questa fu respinta, doveva, nel termine di legge, impugnare il provvedimento di reiezione e non già riprodurre successivamente la domanda. Se invece, come egli afferma, il Ministero non provvide definitivamente sull'istanza presentata nel 1923, doveva questo pur sempre provvedere successivamente, e non poteva ritenere caduto l'interessato dal diritto di ottenere l'autorizzazione definitiva. Occorre pertanto ordinare — per quanto riguarda il Giammaria — l'esibizione in giudizio dell'originaria domanda da lui proposta e del provvedimento — qualunque esso sia stato — impartito su di essa dall'Amministrazione. E poichè il Giammaria, nel ricorso e nella difesa scritta, si lagna anche di eccesso di potere che avrebbe commesso l'Amministrazione non estendendo a lui, che ebbe a presentare la domanda nel 1923, il trattamento che l'Amministrazione stessa ebbe a praticare ad altri dentisti che, avendo presen-

tata la domanda in tempo, ottennero l'autorizzazione definitiva a seguito del riconoscimento del valore formale del titolo di cui erano muniti, pur non essendo intervenuti nel giudizio che a tale scopo, a suo tempo, seguì dinanzi a questa Sezione, il Collegio ritiene — pur riservandosi ogni più ampio esame sul dedotto motivo — di dover fin da ora, per economia di giudizio, ordinare l'esibizione degli atti della pratica amministrativa del sig. Lauro Vito, che si assume si sarebbe trovato nelle medesime condizioni del ricorrente Giammaria ed avrebbe ottenuto l'autorizzazione definitiva.

Rimane da esaminare la condizione di quei ricorrenti i quali, affermando di aver esercitato la professione in Fiume, invocano a loro favore, in aggiunta agli altri motivi di ricorso, le conseguenze dell'applicazione del R. D. 14 giugno 1928 n. 1630.

Innanzitutto bisogna osservare, in proposito, che per i ricorrenti Forster e Masino è cessata la materia del gravame, a seguito del riconoscimento, contenuto nella comunicazione fatta al primo dal Comune di Milano, per ordine di quel Prefetto, il 16 luglio 1935, e al secondo, con nota 8 luglio 1935, dalla R. Prefettura di Torino, del possesso in entrambi di quei requisiti che li abilitavano, in virtù della citata disposizione speciale di legge, all'esercizio professionale e li facultavano a chiederne l'iscrizione negli albi relativi. In presenza, pertanto, di tali formali provvedimenti, successivi a quelli precedenti coi quali erano stati diffidati ad astenersi dall'esercizio professionale, cade tale diffida e non v'ha d'uopo che questo Collegio dichiari che il Forster e il Masino sono autorizzati all'esercizio professionale, essendo venuti a cessare gli effetti del provvedimento impugnato.

Nei rispetti del ricorrente Graia occorre osservare che egli chiese l'autorizzazione definitiva in base alla disposizione del decreto legge del 1923. Ora sostiene, in primo luogo, che il termine stabilito in tale decreto abbia avuto inizio, per gli odontoiatri i quali esercitano in Fiume e nella provincia del Carnaro, dalla entrata in vigore del R. D. 16 agosto 1926 n. 1914, che estendeva a tale provincia la legislazione sanitaria vigente nel Regno. Ma a questa prima argomentazione deve opporre che, essendo il termine del decreto del 1923, come innanzi si è dimostrato, termine di decadenza, l'estensione a Fiume della legislazione sanitaria italiana non poteva avere, su tal punto, la virtù di operare la riapertura di un termine ormai scaduto. Del resto l'art. 2 dell'invocato decreto del 1926 n. 1914, espressamente regolava la condizione dei dentisti di Fiume e della provincia del Carnaro, autorizzandoli a continuare l'esercizio professionale soltanto nella città di Fiume e territorio annesso, purchè avessero od ottenessero la cittadinanza italiana. Ciò riafferma che non potevasi ricorrere dagli interessati alle disposizioni del decreto legge del 1923. Ma il Graia aggiunge ancora che egli sostanzialmente ha diritto all'esercizio della professione, avendo esercitato in Fiume, in base allo stesso art. 2 del R. D. 14 giugno 1928 n. 1630. Senonchè a quest'altro rilievo è da opporre che non fu questo l'obbietto dell'originaria istanza del Graia, e del conseguente provvedimento amministrativo, da lui impugnato.

Onde, se il Graia ritiene di aver diritto all'esercizio professionale in base alla ricordata disposizione, potrà far valere tale suo diritto nei modi di legge.

Che, pertanto, salvo a disporre gli inadempienti istruttori innanzi indicati, per quanto riguarda il ricorso proposto dal Giammaria e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei ricorsi Forster e Masino, tutti gli altri ricorsi devono essere respinti, e deve essere revocato l'ordine di sospensione del provvedimento impugnato, già disposto dalla Sezione.

Che, rinviato all'esame del merito la pronuncia sulle spese per quanto riguarda il ricorso Giammaria, il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio, e ciò anche nei riguardi degli intervenienti Montanari, Natale e Funari.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) pronunciando sui ricorsi proposti, come in epigrafe dai signori Schioppa Vincenzo, Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo, Mele Stanislao, Bertimoro Dante, Ugolini Leone, Rigon Antonio, Fallace Giuseppe, Torino Alfonso, Giammaria Alberto, Rollino Antonio, Rodriguez Giovanni, Ettari Antonio, Galzerano Roberto, Schreiber Giulio Cesare, Stoklin Giovanni, Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Sommer Giovanni, Fragiaco Antonio, Benatti Luigi, Perna Argia, Masino Guglielmo, Forster Oreste, Stoklin Ugo, Cavallo Ernesto, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciatti Alberto, Mariani Carlo, Sciattoni Gaetano, De Paola Carmine, Graia Armando, Corretti Guido, Michelini Luigi, Zammit Corrado, Fani Francesco, Gastaldi Giacomo Vincenzo e Brecciani Paolo, e sull'intervento proposto dai signori Montanari Francesco, Natale Vitantonio e Funaro Domenico, così provvede:

- 1.º) Riunisce tutti i ricorsi.
- 2.º) Dichiara inammissibile l'intervento proposto dai sigg. Montanari, Natale e Funaro.
- 3.º) Respinge i ricorsi proposti dai sigg. Schioppa, Cagnetta, Rodriguez Adolfo, Mele, Bertimoro, Ugolini, Rigon, Fallace, Rollino, Rodriguez Giovanni, Ettari, Galzerano, Schreiber, Stoklin Giovanni, Cirillo, Ariano, Sommer, Fragiaco, Benatti, Perna, Stoklin Ugo, Cavallo, Roccatelli, Goracci, Ciatti, Mariani, Sciattoni, De Paola, Graia, Corretti, Michelini, Zammit, Fani Gastaldi e Brecciani.
- 4.º) Revoca le proprie pronuncie di sospensione dei provvedimenti impugnati, precedentemente accordate a favore dei ricorrenti, salvo la sospensione concessa a Giammaria Alberto.
- 5.º) Riservandosi di pronunciare definitivamente sul ricorso proposto dal Giammaria, ordina all'Amministrazione di depositare nella Segreteria di questa Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente, la domanda di autorizzazione allo esercizio definitivo dell'odontoiatria presentato dal Giammaria nel 1923, il provvedimento impartito su tale istanza, nonchè gli atti della paratica amministrativa riguardante l'altro dentista Lauro Vito.
- 6.º) Dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi prodotti proposti dal sigg. Forster Oreste e Masino Guglielmo.
- 7.º) Riservandosi di provvedere, insieme al merito, sulle spese in ordine al ricorso proposto dal Giammaria, dichiara compensate fra le parti le spese di tutti gli altri ricorsi, anche nei riguardi degli intervenienti Montanari, Natale e Funaro.
- 8.º) Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 1936 XIV, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sigg.:

Furgiuele Mario, *presidente*
Bezzi Gino, *consigliere*
Rocco Ferdinando, *id.*
Petitbon Ettore, *id.*
Malinverno Renato, *id.*
Siragusa Giuseppe, *id.*
Castelli Avolio Giuseppe *est. Primo Re-*
ferendario.

In originale firmati:

Mario Furgiuele, Gino Bezzi, Ferdinando Rocco, Ettore Petitbon, Renato Malinverno, Giuseppe Siragusa, Giuseppe Castelli Avolio *est.*, Eraldo Tuttolomondo.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 3 marzo 1936 XIV.

Il Segretario di Sezione
f.º AVV. ERALDO TUTTOLOMONDO

F. D. I.

IX Congresso Odontologico Internazionale

Vienna 2 - 8 agosto 1936 - XIV

In occasione del IX Congresso Odontologico Internazionale, e nei giorni che precedono l'apertura del Congresso stesso (30 luglio - 1.º agosto inclusi) la Direzione dell'Istituto Odontologico dell'Università di Vienna (prof. dott. Hans Pichler) d'accordo con l'Ufficio dei corsi della Facoltà di Medicina, ha progettato di indire un corso di perfezionamento nel quale verrà dato un riassunto delle tecniche seguite ed insegnate all'Istituto.

Le iscrizioni al corso si ricevono all'Istituto Odontologico dell'Università, Vienna IX Währingerstrasse 25 a, entro il 30 giugno 1936; ed il corso avrà luogo a condizione che le iscrizioni raggiungano il numero di cinquanta.

La quota di iscrizione al corso è di scellini 50, e deve essere versata al momento dell'iscrizione con assegni intestati all'Istituto.

Le conferenze saranno tenute in lingua tedesca dalle ore 8,30 alle 12,45 e dalle 15 alle 17.

Il programma comprende fra l'altro:

Estrazione atipica, dr. A. Berg; *Anestesia nella pratica*, dr. F. Driak; *Sul trattamento radicolare*, dr. prof. B. Gottlieb; *La protesi completa nella pratica giornaliera*, dr. R. Grohs; *Costruzione di protesi per il trattamento delle fratture mascellari*, dr. O. Hofer; *Ceramica*, dr. H. Matis; *Ortodonzia*, dr. prof. A. Oppenheim e suoi assistenti; *Trattamento delle gengive e dei denti scalzati*, dr. B. Orban; *Sulla resezione radicolare e le operazioni di cisti*, dr. prof. H. Pichler; *Costruzione di lavori a ponte con speciale riferimento a quelli in porcellana*, dr. O. Priessecker; *Trattamento dei postumi di estrazioni*, dr. H. Schachter; *La protesi parziale*, dr. Schonbauer; *Discussione su casi interessanti di radiologia diagnostica odontologica*, dr. J. Scheckembach; *Parti-*

**RIMINERALIZZAZIONE
POLIOPOTERAPIA...**

RICOSTITUENTE FIOLOGICO
OPOCALCIUM
Del Dr GUERSANT

Granulare

Cachets

OPOCALCIUM IRRADIATO

**Ergosterina attivata dai raggi ultravioletti (Vitamina D) associata
al complesso endocrinominerale dell'Opocalcium**

Granulare

Confetti

LABORATORI DELL'OPOCALCIUM, D' A. RANSON
Agenti per la fabbricazione e la vendita in Italia
del SAZ o FILIPPINI, Via Giulio Uberti, 37, — MILANO (120)
C. P. R. M. 59-613

Autorizzazione R. Prefettura di Milano D. N. 10147 del 23-2-1933 - XIII

UROCLASIO

formula e preparazione del Prof. ALBERTO SCALA della R. Università di Roma

• • • • •

**Agisce di presenza a guisa delle diastasi o degli enzimi naturali
ric conducendo verso la norma il pH organico deviato**

• • • • •

L'UROCLASIO

è il solo farmaco che corrisponde con reale efficacia nella cura della
gengivite espulsiva o piorrea alveolare

SAGGI E LETTERATURA GRATUITAMENTE

S. A. R. M. - Società Anonima Ritrovati Medicinali

Ufficio Prop. Sez. 6.^a ROMA (140) Piazza Casalmaggiore - Sede Propria

Autorizzazione Prefettura N. 170 1929

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

Le compresse di
Nealgyl
agiscono
contro tutte le algie

LABORATORI FARMACEUTICI
D. MAESTRETTI
MILANO - VIA GRAN SASSO N. 16

Autorizzazione Prefettura N. 23573 - 1931

DOTT.
OTTOLENGHI E FONTANA
COBRINA
VELENO DI COBRA

VIA LANFRANCHI 6  TORINO

The advertisement is enclosed in a rectangular border. The central text is arranged in a stylized, blocky font. The word 'COBRINA' is the most prominent, written in large, bold, white letters on a dark background. Above it, 'DOTT. OTTOLENGHI E FONTANA' is written in smaller, white, sans-serif capital letters. Below 'COBRINA', 'VELENO DI COBRA' is written in a similar font. At the bottom, 'VIA LANFRANCHI 6' and 'TORINO' are separated by a circular logo containing a cross. The entire design is set against a dark, textured background.

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

mettiamo anche il 10 % dei medici, che poi avrebbero modo di farsi conoscere egualmente; ma e gli altri, la massa? Facciamo un esempio. In Firenze, dove pure c'è una Clinica Odontoiatrica e altri Ospedali e Misericordie, vi saranno al massimo 10 dentisti, che gratuitamente o quasi, disimpegnano le funzioni, ma e gli altri 90 dove metterli?

Con questo non si vuole disconoscere l'importanza della propaganda igienica dentale, solo non ci sembra di poter ravvisare in essa il toccasana dei nostri mali. Che se fosse così semplice, perchè negli altri Stati, che sono portati in contrapposto alla statistica dell'Italia 1:16.000, si lamenta la stessa crisi? Non c'è giornale della specialità che in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra ecc. non lamenti la plethora e il disagio, e congressi, ordini del giorno, sindacati denunciano il fatto e pensano ai ripari. Ci si potrebbe consolare pensando « mal comune, mezzo gaudio », ma è meglio pensare che se il disagio è universale, è anche fantasioso sperare che proprio in Italia si debba aprire un periodo di prosperità di almeno 20 anni.

Andare verso il popolo! Creare degli specialisti in tutte le campagne! Fu il grido da comizio che cercò convalidare la Legge Chiavaro-Gentile. Gli specialisti sono troppo pochi per curare tutti i bisognosi e specialmente i rurali! si disse in Parlamento. Si disse, ma non era vero, e tanto meno vero lo è ora. Il numero dei curandi si è accresciuto, ma in maggior proporzione quello dei curatori, onde la plethora indiscussa non trova modo di collocare la sua opera. Se anche il numero dei curandi potesse crescere in seguito ad una propaganda igienico-sociale, se anche le condizioni economiche migliorassero, non c'è accenno che diminuisca la plethora: le iscrizioni dei Medici alle Università sono in un crescendo impressionante, onde si ricadrebbe sempre in un circolo vizioso.

Cioè i dentisti trarrebbero sempre guadagni limitati, mentre sarebbe vero che... crescerebbero i guadagni degli Odontotecnici, se anche essi non avessero incappare in quel circolo vizioso della plethora.

Plethora che, in fondo, è il male pure dei fornitori, e che dalla propaganda igienica dovrebbero vedere risanati i loro bilanci deficitari!

Non siamo a giorno dei bilanci dei fornitori e quindi non ci sentiamo di interloquire in materia. Però, se deficit essi lamentano, i casi sono due: o è diminuita la vendita, ciò che confermerebbe la diminuzione del lavoro dei dentisti; o essi sono cresciuti troppo di numero, e sono in troppi a dividersi la torta. Noi pensiamo che in senso assoluto non sia vera la prima ipotesi (perchè se una diminuzione di lavoro è avvenuta nei singoli dentisti, è avvenuta però un'estensione numerica dei dentisti, che sono in troppi a dividersi la torta... se pure torta si può chiamare il solo companatico); e che invece sia vera la seconda ipotesi: i fornitori dentari, i depositi si sono troppo accresciuti di numero (nel 1925 v'erano al più 25 in tutta Italia, oggi più di 25 nella sola Milano); ma la torta è rimasta quella che era, se non è cresciuta. Sta

di fatto che noi siamo tributari dell'estero per più di 20 milioni di materiale dentistico, e su questi almeno 6 milioni vanno divisi fra i fornitori. Conoscendo il numero di essi si potrebbe anche vedere se la loro parte sia una torta o solo companatico! (Nel 1918 la ditta C. Ash e Sons, ebbe un utile di 10 milioni su 50 di capitale).

Noi dentisti ci siamo solo accorti dell'elevamento dei prezzi in seguito alle sanzioni, tanto che a Bologna se n'è trattato per trovare il modo di arginare il danno, cercando di aiutare l'industria nazionale. La quale fin oggi non ha avuto che qualche briciola di quella benedetta torta, mentre si va dimostrando degna di averne la maggior parte. E carità di patria, nazione antisanzionista, coscienza di cittadini deve spingerci ad aiutare l'industria nazionale.

Ma attendiamo di conoscere gli altri campi da esplorare, dai quali vedremo se veramente si potranno raccogliere larghi frutti.

R. BABINI.

Il Ricorso dei Montenegrini respinto dal Consiglio di Stato

L'on. prof. Perna ci invia copia della sentenza che noi pubblichiamo integralmente:

In nome di S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti:

NN. 297, 298 e 299/1934 e 220/1935, proposti da *Schioppa Vincenzo, Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo e Benatti Luigi*, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Fragola;

NN. 311, 364, 365, 366, 399, 463, 464, 467/1934; 127, 128, 244, 319, 320, 328, 329, 388, 440, 441/1935, proposti da *Mele Stanislao, Bartiromo Dante, Ugolini Leone, Rigon Antonio, Torino Alfonso, Rollino Antonio, Schioppa Vincenzo, Rodriguez Giovanni, Ettari Antonio, Sommer Giovanni, Fragiaco Antonio, Perna Argia, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciotti Alberto, Mariani Carlo, De Paola Carmine, Coretti Guido e Michelini Luigi*, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mininni;

N. 518/1935 proposto da *Fani Francesco*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tullo e Vincenzo Taormina e Giuseppe Mininni;

NN. 387/1934, 17 e 331/1935 proposti da *Fallace Giuseppe, Galzerano Roberto e Sciattoni Gaetano*, patrocinati dall'avv. Bartolomeo Della Morte;

N. 408/1934, proposto da *Giammaria Alberto*, difeso dagli avv. Giuseppe Pietrantoni ed Enrico D'Arienzo;

NN. 102, 103 e 318/1935 proposti da *Schreiber Giulio Cesare, Stocklin Giovanni e Cavallo Ernesto*, assistiti e difesi dall'avv. Luigi Salvati;

NN. 104, 105, 245 e 605/1935 prodotti da *Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Masino Guglielmo e Gastaldi Giacomo Vincenzo*, rappresentati e difesi dall'avv. Ferruccio Ghia;

N. 246/1935, proposto da *Forster Oreste*, assistito e difeso dall'avv. Ferruccio Ghia e on. Alfredo Felici;

N. 303/1935, proposto da *Stocklin Ugo*, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Fischetti;

NN. 413/1935 e 2/1936, proposti da *Graia Armando e Brecciani Paolo*, patrocinati dagli avv. Giuseppe Boidi-Trotti e Michele Borda;

e N. 499/1935, proposto da *Zammit Corrado*, assistito dagli avv. Vincenzo D'Audino e Francesco De Grazia; tutti i predetti ricorsi

contro

il Ministero dell'Interno, costituitosi resistente in giudizio contro il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

dei provvedimenti ministeriali con i quali fu dichiarato di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale;

Intervenuti

in giudizio, per resistere al ricorso proposto da *Goracci Nazzareno*, i signori *Montanari Francesco, Natale Vitantonio e Funaro Domenico*, con il patrocinio degli avv. Rosario D'Angelo e Michele Pini;

Visti i ricorsi, i provvedimenti impugnati, l'atto d'intervento nel giudizio *Goracci*, le memorie difensive, le controdeduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonchè gli altri atti e documenti presentati nell'interesse delle parti in causa;

Viste e richiamate le decisioni con le quali la Sezione accolse le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Udite alla pubblica udienza del 28 gennaio 1936 XIV la relazione del Primo Referendario *Castelli Avolio*, e le deduzioni e conclusioni degli avv. *Cammeo, Fragola, Ghia, Mininni, Felici, Fischetti, D'Angelo, D'Arienzo* e dell'Avvocato dello Stato *Grassia* per i rispettivi rappresentati;

Ritenuto in

FATTO

Che con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, fu concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati coi relativi diplomi. Il godimento di questa concessione era subordinato

alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza ed in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45.

In base a tale disposizione vari odontoiatri, che erano in possesso di diplomi rilasciati da scuole estere di odontoiatria, registrarono il loro titolo e poterono esercitare in Italia pacificamente l'esercizio professionale. Senonchè sopraggiunge il decreto-legge 22 marzo 1923 n. 795, il quale stabiliva che coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno, a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo. Si stabiliva in detto decreto-legge che l'autorizzazione doveva essere conferita con decreto del Ministro dell'Interno, su analoga proposta d'una commissione da nominarsi dal Ministro stesso, di concerto con quello dell'Istruzione. All'uopo gli interessati dovevano far pervenire al Ministero dell'Interno entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto (che fu pubblicato nella G. U. del 18 aprile 1923) la relativa domanda, secondo le norme che sarebbero state stabilite dallo stesso Ministero, d'intesa con quello dell'Istruzione Pubblica. Con l'art. 4 si stabiliva che la concessione contenuta nell'art. 3 del Decreto luogotenenziale del 1915 veniva confermata fino a sei mesi dalla pubblicazione del nuovo decreto.

Successivamente, con decreto-legge 24 settembre 1923 n. 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre di quell'anno, il termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione veniva prorogato al 1. ottobre.

Vari interessati provvidero a chiedere, nel termine stabilito, l'autorizzazione all'esercizio definitivo; altri presentarono la domanda in ritardo, allegando alcuni motivi speciali o di salute, altri assunsero che siccome erano stati aperti dei procedimenti penali per assunta falsità dei diplomi conseguiti a Cettigne, nel Montenegro, avevano dovuto attendere l'esito dei giudizi, risoltisi poi favorevolmente all'autenticità del titolo. E poichè sulla validità del titolo era stata investita anche questa Sezione, col ricorso Gerlardi, Casalbore ed altri, di cui alla decisione n. 588 del 25 ottobre 1929, avevano dovuto attendere anche l'esito del giudizio amministrativo.

In tali condizioni si trovarono la maggior parte degli attuali ricorrenti, possessori di diploma rilasciato a Cettigne, e precisamente Bertinoro Dante, Fallice Giuseppe, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciotti Alberto, Mariani Carlo, De Paola Carmine, Coretti Giulio, Michelini Luigi, Rollino Antonio, Ettari Antonio, Fani Francesco, Perna Argia, Giammaria Alberto, Ugo lini Leone, Rigon Antonio, Galzerano Roberto, Stocklin Giovanni, Schreiber Giulio, Sommer Giovanni, Stocklin Ugo, Cavallo Ernesto e Rodriguez Giovanni.

Pressochè identica è la condizione di altri ricorrenti, i quali però trovansi in possesso di diploma rilasciato dall'École dentaire française: essi sono Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Gastaldi Giacomo Vincenzo e Benatti Luigi.

In questo primo gruppo può essere anche collocato il ricorrente Zammit Corrado, il quale, laureato in veterinaria presso l'Università di Napoli, si diede poscia all'odontoiatria e chiese anch'egli in ritardo, per assunte ragioni di salute, l'autorizzazione all'esercizio definitivo.

Diversa sembra la condizione di altri quattro ricorrenti: Mele Stanislao,

Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo e Schioppa Vincenzo, i quali, pure muniti di diplomi rilasciati a Cettigne, chiesero anche essi in ritardo l'autorizzazione all'esercizio definitivo, ma assumono di aver presentato in tempo a tal fine una originaria domanda, con la debita documentazione, facendola tenere per Pinoltro, al Comune di Torre Annunziata. A carico di essi si svolse un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Napoli, per concorso in falsificazione del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata; ma dapprima condannati dal Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 1931, furono poscia assolti con sentenza del 30 giugno 1933 dalla Corte d'Appello di Napoli, nella cui motivazione in diritto si dà per provato che il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa e il Rodriguez ebbero ad inviare a mezzo del Comune di Torre Annunziata le loro istanze con i documenti al Ministero per ottenere l'abilitazione definitiva.

Diversa sembra ancora — sempre in linea di fatto — la condizione di altri tre ricorrenti: Graia Armando, Forster Oreste e Masino Guglielmo, i quali, pur avendo chiesto in ritardo di regolarizzare la propria posizione professionale, fondano il loro diritto sull'esercizio della professione in Fiume, e chiedono che siano avvantaggiati della posizione ad essi derivante dal R. D. 14 giugno 1928 n. 1630, concernente l'estensione alla Provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel Regno.

Ora sulle domande avanzate dagli interessati il Ministero dell'Interno rispose di non poter emettere alcun provvedimento essendo esse tardive, e nel contempo li faceva diffidare ad astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale Comunicazione e contro il divieto dell'esercizio della professione gli interessati insorsero con ricorso a questo Consiglio e chiesero tutti, col ricorso stesso e con separato atto, la sospensione del provvedimento impugnato, sospensione che venne accordata a tutti dalla Sezione.

Un ultimo ricorso è stato di recente prodotto da Brecciani Paolo, anche egli diplomato a Cettigne. Anche egli impugna il provvedimento negativo del Ministero per gli stessi motivi dedotti dagli altri ricorrenti.

Ciò posto, dovendo ora la Sezione occuparsi del merito dei ricorsi, è da rilevare che i motivi sui quali questi vengono fondati sono sostanzialmente comuni, salvo alcuni motivi speciali ad alcuni ricorrenti, derivanti, come si è detto, dalla posizione speciale nella quale essi si trovarono.

Si deduce, pertanto, in sostanza:

1.º) Falsa ed erronea interpretazione dell'art. 2 capoverso del D. L. 22 marzo 1923 n. 795. Erroneamente l'Amministrazione avrebbe potuto ritenere perentorio e improrogabile il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo stesso. Non tutti i termini, sostengono i ricorrenti, danno luogo a decadenze. Per principio fondamentale di ermeneutica, la perentorietà dei termini deve essere espressamente sancita ed egualmente espressa deve essere la decadenza dai diritti. E poichè l'articolo indicato non contiene statuizioni siffatte, non può ammettersi nella specie alcuna decadenza.

2.º) Violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 2 del citato decreto n. 795 del 1923, in quanto essendo stata contestata, in sede penale e amministrativa, la validità del titolo professionale, ciò avrebbe reso incompatibile l'esistenza di un termine, la cui osservanza era impossibile.

3.º) Violazione del disposto del decreto luogotenenziale del 1915 n. 1311, innanzi citato. I ricorrenti avrebbero acquisito, in base a tale disposto, il diritto all'esercizio professionale, diritto che non poteva essere meromato o tolto da un successivo provvedimento dell'Amministrazione. D'altra parte la loro

posizione sarebbe stata risolta dal recente testo unico delle leggi sanitarie 23 luglio 1934 n. 1265, art. 367, lett. a), che ammette all'esercizio dell'odontoiatria coloro che, sebbene sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, siano stati abilitati all'esercizio medesimo in virtù di disposizione anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755, riguardante l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria. Dal momento che il comma suddetto, a differenza di quanto è prescritto nel comma b) del precedente art. 365, per coloro che muniti di diplomi esteri abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio professionale ai sensi del decreto del 1923 n. 795, fa riferimento ad abilitazione conseguite prima dell'entrata in vigore del decreto legge 16 ottobre 1934 n. 1755, prescindendo così dall'autorizzazione prevista nel decreto del 1923, deve dedursi che per i dentisti in possesso di diplomi esteri sia valido per l'esercizio definitivo anche l'autorizzazione concessa con decreto luogotenenziale del 1915.

4.º) Eccesso di potere, contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione. Mentre in un primo tempo l'Amministrazione respinse la domanda presentata dal dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, perchè presentata dopo la scadenza del termine, successivamente ebbe ad accoglierla, conferendo al ricorrente l'autorizzazione all'esercizio professionale.

I ricorrenti chiedono pertanto l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

Per quanto attiene a ragioni particolari di alcuni ricorrenti, è da notare che il Giammaria deduce inoltre di aver presentato in tempo la domanda e di averla solo rinnovata successivamente a seguito del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, con sentenza del 4 maggio 1929. Egli quindi non sarebbe incorso nella decadenza e la Commissione nominata in base alla legge del 1923 non doveva sciogliersi, senza prima aver provveduto su tutte le domande presentate.

I ricorrenti Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriguez Alfonso insistono con note illustrative nel rilievo di aver anch'essi presentato in tempo la domanda, come risulta dalla ricordata sentenza della Corte di Appello di Napoli, e svolgono l'assunto della perfetta equipollenza della presentazione tempestiva della domanda presso il Comune di Torre Annunziata anzichè al Ministero, facendo un paragone, circa tale equipollenza, anche con altre leggi speciali.

I ricorrenti Forster, Graia e Masino svolgono con note il loro assunto, in aggiunta ai motivi principali innanzi ricordati, che avendo esercitato l'odontoiatria nello Stato libero di Fiume o nel territorio successivamente annesso all'Italia, sono senz'altro autorizzati, in base alla ricordata legge 14 giugno 1928 n. 1630, a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno. In ogni caso, anche a voler ritenere perentorio il termine stabilito nel decreto del 1923 — che, d'altra parte, essi sostengono dilatorio — non si potrebbe applicare ad essi tale disposto, quando solo successivamente, e cioè quando il termine così considerato era già scaduto, venne estesa per essi la legalizzazione sanitaria del Regno.

I dentisti poi, che hanno presentato il diploma rilasciato dall'Ecole Dentaire Francaise, insistono sul rilievo della validità di tale titolo. Sostengono che si tratta di scuola, per quanto privata, riconosciuta dal Governo Francese, posta sotto il suo controllo e sotto quello della Facoltà medica di Parigi.

Infine molti ricorrenti si richiamano nelle memorie al contenuto del progetto di legge presentato al Parlamento nella seduta del 25 aprile 1933, circa la situazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici. Nella relazione a

tale progetto, del Capo del Governo, si avrebbe un diretto riferimento alla loro condizione. « Quest'ultima categoria — si legge in tale relazione — riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra, ai quali venne concessa, ai sensi del decreto luogotenenziale 22 marzo 1915 n. 1311, l'autorizzazione provvisoria di esercitare la propria professione e non conseguirono l'autorizzazione definitiva ai termini del R. D. L. 22 marzo 1923 n. 795 ». E veniva proposto che il Governo del Re fosse autorizzato a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti della laurea in medicina e chirurgia, si trovassero nella condizione di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto legge del 1923, pure essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dal decreto luogotenenziale del 1915. Sostengono i ricorrenti che se il progetto non ebbe seguito, ciò fu dovuto all'ampia delegazione legislativa concessa al Governo per la preparazione del recente testo unico delle leggi sanitarie, nel quale sarebbe stato risolto il loro caso, come sopra si è accennato, a norma del disposto della lett. a) dell'art. 367.

Per resistere ai ricorsi dell'Avvocatura Generale dello Stato, che si era già costituita in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Interno, ha depositato, oltre a due fascicoli di atti, una memoria difensiva.

In essa si svolge innanzi tutto il punto riguardante la natura del termine — che si sostiene perentorio — del decreto legge del 1923. La perentorietà di detto termine sarebbe insita in modo inequivocabile nella natura del provvedimento, il quale aveva di mira di regolarizzare l'esercizio della professione odontoiatrica, in armonia con le nuove disposizioni di legge emanate al riguardo, con il funzionamento di una speciale Commissione avente, limitata nel tempo, la sua funzionalità, da esaurirsi dopo l'esame di quelle domande che fossero state tempestivamente presentate. Che se al riguardo potesse esservi un dubbio, la conferma della perentorietà del termine sarebbe stata data, con una interpretazione che può dirsi autentica, dal decreto legge 24 settembre 1923 numero 2003. Invero, per consentire la presentazione di altre domande e per riaprire e prorogare per altri tre mesi il termine stabilito col decreto legge del 1923, fu necessario emanarne un altro, senza di che non sarebbe stato ammesso di presentare altre domande alla scadenza del termine stabilito nel primo decreto.

Circa il dedotto eccesso di potere derivante dal confronto col caso del Pinna Stara, l'Avvocatura rileva che non è esatto quanto assumono i ricorrenti. Il Pinna Stara in un primo momento ebbe negata l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria, perchè la Commissione non ritenne idoneo il titolo montenegrino, e non per intempestività della domanda. Egli presentò la domanda prima dell'esito del procedimento penale iniziato a suo carico in seguito alla produzione del titolo e prima ancora che la Commissione esaminasse i suoi lavori. In vista di ciò il Ministero ritenne, per motivi di equità, di prendere in esame il suo caso speciale, che, si sostiene, non avrebbe nulla di comune con quello dei ricorrenti. D'altra parte, l'aver erroneamente applicato una norma di legge (cosa che nella specie si nega) non potrebbe portare come conseguenza che si debba far rivivere un termine perentoriamente stabilito dalla legge, decorso il quale non è permesso di presentare alcuna istanza per le considerazioni accennate.

Non avrebbe fondamento il motivo dedotto dai ricorrenti Mele, Rodriguez,

Gagnetta e Schioppa, che si debba ritenere valida la presentazione dell'istanza che si assume fatta al Comune di Torre Annunziata, anche se non pervenuta al Ministero dell'Interno. Il decreto legge del 1923 stabiliva che le domande dovevano pervenire al Ministero e il decreto ministeriale 27 maggio 1923 ribadiva che gli interessati dovevano far pervenire la loro istanza al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità. Essi, invece, per ragioni inesplicabili, in quanto nessuno di essi vi aveva domicilio, le consegnarono al Comune di Torre Annunziata. Sarebbe quindi loro mancata la possibilità di dimostrare che le proprie domande, che affermano di aver presentate nei termini, fossero state effettivamente trasmesse al Ministero, il quale non avendole ricevute deve ritenere che non siano state mai inoltrate. Nè potrebbe ritenersi che essi così facendo si siano semplicemente rivolti ad una autorità competente. Ammesso che si tratti nella specie di un termine perentorio, e di istanza che doveva pronunciarsi, il rispetto della forma sarebbe inderogabile: il fatto che l'istanza non pervenne all'autorità determinata dalla legge deve far ritenere come inesistente la domanda stessa.

Circa il richiamo al progetto di legge n. 1711, l'Avvocatura osserva che quella disposizione poteva riguardare i dentisti rimpatriati a causa della guerra ai quali, dopo la concessione dell'autorizzazione provvisoria venne negata quella definitiva. Ciò presuppone che essi ne avessero fatta istanza al Ministero nel termine, e solo non avessero impugnato il conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza da parte del Ministero. Ciò a fine di praticare ad essi un trattamento uguale a quello praticato a coloro che, a seguito dell'impugnativa del provvedimento ministeriale accolta con decisione di questo Consiglio, avevano ottenuto l'abilitazione definitiva.

In quanto al disposto dell'art. 367, lett. a) del testo unico delle leggi sanitarie, l'Avvocatura osserva che per ritenere valido l'esercizio definitivo anteriore al decreto legge 16 ottobre 1934 n. 1755, deve sempre presupporre che gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo attraverso le modalità stabilite dal decreto legge del 1923, o, come si è innanzi detto, abbiano chiesto nel termine il riconoscimento e per ragioni contingenti non l'abbiano ottenuto.

Circa, infine, al valore del diploma rilasciato dall'Ecole Dentaire Francaise, l'Avvocatura si riporta ad una nota, esibita in atti, del Consolato Generale Italiano di Parigi, secondo cui detta scuola sarebbe privata e i diplomi da essa rilasciati non avrebbero alcun valore nè accademico nè pratico, in quanto per esercitare l'odontoiatria in Francia è necessario il diploma di Stato, rilasciato dalla facoltà di medicina di Francia, solo il quale può conferire il diritto di esercizio nel territorio della Repubblica e delle colonie.

L'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi, con le conseguenze di legge.

Nel ricorso Goracci hanno spiegato intervento, con atto 18 gennaio corrente, i dentisti di Taranto dott. Montanari Francesco, dott. Natale Vitantonio e sig. Funaro Domenico. Illustrano con memoria le ragioni del loro intervento diretto ad ottenere la reiezione del ricorso del Goracci e si associano alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura, innanzi riferite, soffermandosi in particolar modo su alcune di esse. Per contrastare tale intervento ha presentato una memoria la difesa del Goracci, nella quale si sostiene che gli interventori non hanno interesse diretto e personale, giuridicamente tutelabile, per intervenire nel giudizio, e si riaffermano e si sviluppano le ragioni già svolte, che consiglierebbero l'accoglimento dei ricorsi.

Osserva in

DIRITTO

Che data la identità dei principali motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno dei rispettivi gravami, può, innanzi tutto, disporsi la riunione dei ricorsi.

Ciò posto, è pregiudiziale l'esame circa l'ammissibilità o meno dell'intervento proposto nel ricorso Goracci dai dentisti di Taranto Montanari, Natale e Funaro.

Osserva in proposito il Collegio che, in definitiva, l'interesse che giustificherebbe siffatto intervento sarebbe costituito da un interesse economico, generale e non immediato, da un semplice vantaggio, qual'è quello di non avere un nuovo professionista di essi concorrente, nel medesimo posto in cui gl'intervenienti esercitano la professione. Ma è da notare che, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio, un semplice vantaggio o interesse economico, generale, nel senso innanzi accennato, non giustificherebbe l'interesse ad agire in giudizio, che, dev'essere a base dell'intervento. E soprattutto, secondo il pacifico insegnamento delle Sezioni medesime, presupposto dell'interesse ad agire è la attualità dell'interesse leso, per evitare la quale lesione si ricorre in giudizio. Ora, nel presente caso, nessun interesse degli intervenienti sarebbe leso dall'eventuale accoglimento del ricorso Goracci. Costui impugna, infatti, il provvedimento del Ministero dell'Interno col quale, si dichiarava di non poter prendere in esame, perchè tardiva, la domanda da lui presentata per ottenere, in base al decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, l'autorizzazione all'esercizio definitivo della odontoiatria. Ma se il Collegio dovesse ritenere tale istanza non tardiva, con ciò non verrebbe pregiudicato alcun diritto degli intervenienti, ma tal diritto — o più concretamente, siffatto interesse legittimo — sarebbe leso se mai dal successivo provvedimento ministeriale col quale il Goracci fosse definitivamente autorizzato all'esercizio professionale.

L'intervento dunque, proposto nei sensi innanzi detti, dev'essere dichiarato inammissibile e devesi scendere all'esame dei merito dei ricorsi.

Ora il motivo principale, sul quale tutti i ricorrenti fondano le loro doglianze, è quello della assunta perentorietà del termine stabilito dal citato decreto legge del 1923 per la presentazione al Ministero dell'Interno delle domande per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria.

Già il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, aveva ammesso i cittadini italiani, che avessero conseguito all'estero diplomi per l'esercizio di professioni sanitarie, ad esercitare nel Regno la professione, dopo il loro rimpatrio o rifugio in Italia a seguito della guerra, previa registrazione di siffatti titoli professionali (art. 3). Tale disposizione aveva, fin dalla sua emanazione, carattere provvisorio. In quanto emanata per la tutela della salute pubblica durante la guerra, come dichiara l'intestazione del decreto, ne era infatti precisamente stabilita la durata, avendo tutto il decreto vigore dal giorno della pubblicazione fino a quello della conclusione della pace.

Com'è noto, dopo la conclusione della pace, varia fu, per quanto attenesse al loro vigore, la condizione delle norme legislative emanate per provvedere ai bisogni speciali durante lo stato di guerra. Giacchè se molte di queste norme poterono essere abrogate in blocco o avevano in se stesse predeterminato il termine della loro durata, altre, invece, che avevano dato nascita a situazioni giuridiche particolari, che non si credette opportuno da un momento all'altro

ledere, continuarono ad avere provvisorio vigore o si provvide a regolare tali posizioni con disposizioni di carattere speciale.

Pei dentisti diplomati all'estero, che, in base al precedente decreto luogotenenziale avevano ottenuto, come s'è visto, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale, fu, per regolarizzare la loro posizione, emanato il citato decreto legge 22 marzo 1923 n. 795. Se l'autorizzazione all'esercizio professionale era stata ad essi accordata in via provvisoria; se, ancora, nell'intendimento del legislatore era di regolarizzare definitivamente la loro posizione, in deroga al principio stabilito con la legge 31 marzo 1912 n. 290, che prescrive che chiunque volesse esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria dovesse essere munito di diploma di laurea in medicina e chirurgia, consegue che doveva essere accordato agli interessati un termine per tale regolarizzazione; ma questo termine doveva essere espresso, preciso, categorico. Questo termine infatti veniva stabilito nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legge in questione, che prescriveva che gli interessati dovevano far pervenire « entro il termine di tre mesi » la relativa domanda di autorizzazione definitiva al Ministero dell'Interno. L'autorizzazione sarebbe poi stata conferita su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro dell'Interno, sentito quello dell'Istruzione.

Veniva anche stabilito, con lo stesso decreto legge, che coloro che avrebbero conseguito l'autorizzazione definitiva, sarebbero stati sottoposti a tutte le disposizioni che regolano l'esercizio professionale, e che il decreto di autorizzazione avrebbe tenuto luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine rispettivo, del diploma professionale (art. 3).

Nello stesso decreto legge è ribadito il carattere provvisorio dell'autorizzazione di cui al precedente decreto luogotenenziale 22 agosto 1915: l'art. 4, infatti, stabiliva che la concessione contenuta nell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, era confermata sino a sei mesi dopo la pubblicazione del medesimo decreto legge.

Ora, se lo scopo di questo era di regolarizzare definitivamente la condizione dei regnicoli rimpatriati in occasione della guerra, i quali avevano conseguito all'estero dei diplomi che li abilitavano all'esercizio professionale, ma questi diplomi non erano invece validi in Italia per l'esercizio della odontoiatria pel quale occorreva per la legge del 1912 la laurea in medicina e chirurgia; se, per esaminare le domande degli interessati, veniva nominata un'apposita commissione, la quale, è da presupporre, non aveva durata illimitata, ma doveva espletare i propri lavori entro un congruo termine e poi sciogliersi; non può non ammettersi il carattere perentorio del termine stabilito nell'art. 2 del decreto in questione. Si trattava, in altre parole, di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio.

Siffatto carattere del termine stabilito dal decreto legge in questione è confermato, inoltre, dalla giusta interpretazione che deve farsi del successivo decreto legge 24 settembre 1923 n. 2003, col quale il termine stabilito per la presentazione delle domande veniva prorogato al 1.º ottobre 1923. Se si senti la necessità di ricorrere ad un provvedimento legislativo formale, vale a dire ad un decreto legge, per stabilire la proroga del termine fissato dal precedente provvedimento legislativo, non può negarsi il carattere perentorio di tale termine, che non era soltanto un termine ordinario o amministrativo, come è

piaciuto dire a molti ricorrenti. Nè la fondatezza della rilevata conferma, attraverso il successivo provvedimento legislativo, del carattere perentorio del termine, può in alcun modo essere scossa dai rilievi fatti all'udienza di discussione dall'egregia difesa dei ricorrenti. Il Collegio non può certamente seguirli in tutte le teorizzazioni fatte in tale discussione. E' vero che il decreto legge di proroga, 24 settembre 1923 n. 2003, venne pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » il 2 ottobre, e cioè posteriormente al termine prorogato (1.º ottobre): ma ciò non menoma l'efficacia del provvedimento legislativo, formalmente perfetto. Si tratta di interpretarne il significato; e l'interpretazione logica, quasi piana di esso, senza ricorrere a più complicate concezioni, è certamente quella che spiega l'intenzione del legislatore, di aver voluto estendere il termine valido per l'accettazione delle domande a quelle che nel frattempo erano state presentate, ma non oltre il 1.º ottobre.

Cade pertanto il motivo principale dedotto da tutti i ricorrenti, sulla non perentorietà del termine di presentazione delle domande per ottenere, in base alla disposizione del decreto legge del 1923, l'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale; e poichè il Collegio non ha ritenuto, come innanzi si è precisato, che il termine stabilito dalle disposizioni di leggi in esame è termine di decadenza, dovendosi entro il limite di esso esercitare il diritto a cui la legge facultava, consegue che non era ammissibile alcuna interruzione o sospensione del termine, anche se le ragioni addotte dagli interessati fossero state di tale rilevanza da poter essere prese in considerazione nella sfera giuridica.

Cade quindi anche il secondo motivo dei ricorsi, circa la pretesa interruzione o sospensione del termine per assunta malattia dei ricorrenti o perchè i medesimi credettero di dover attendere l'esito del giudizio penale a cui molti di essi furono sottoposti, per falsità dei rispettivi diplomi, o quello del giudizio amministrativo svoltosi dinanzi a questa Sezione, circa il valore formale dei depositi stessi.

Nè maggior fortuna può avere il motivo dedotto da alcuni ricorrenti, circa l'efficacia illimitata che si assume potesse avere l'originario provvedimento di ammissione all'esercizio professionale concessa col decreto luogotenenziale del 1915. Dimostrato, come sopra si è fatto, che le disposizioni di tal decreto avevano una portata limitata per la loro stessa indole di provvedimenti eccezionali e per il tempo di guerra, in cui vennero emanate; che successivamente si provvide a regolarizzare la posizione dei sanitari diplomati all'estero, e, fra questi, anche gli odontoiatri, chiaro apparisce che l'efficacia del decreto del 1915 era limitata, cosa che, del resto, tassativamente era stata detta con la disposizione dell'art. 4 del decreto legge 22 marzo 1923.

Nemmeno fondamento ha l'altro motivo, anche esso dedotto dalla maggior parte dei ricorrenti, col quale si denuncia l'eccesso di potere di cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato, perchè l'Amministrazione avrebbe usato ai ricorrenti un trattamento diverso che non altri dentisti, e precisamente al dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, che avrebbe anch'egli presentato in ritardo la domanda.

Anche ammesso che ciò, in punto di fatto, fosse esatto, mentre è vivamente contestato dall'Amministrazione, non si vede come l'errore, che si assume da questa commesso, possa dar luogo ad una doglianza giuridica di questa sede per indurre l'Amministrazione a commetterne altri.

Non meritano, pertanto, accoglimento tutti i ricorsi di coloro che non pre-

sentarono nel termine stabilito dalla legge del 1923 la domanda al Ministero per ottenere l'autorizzazione definitiva: a siffatta conclusione il Collegio deve giungere attraverso l'esame delle disposizioni legislative che hanno regolato la materia. I ricorrenti hanno, d'altra parte, insistito in questa sede nel prospettare il grave nocumento che ad essi deriverebbe dalla cessazione di ogni loro attività professionale, è ciò soltanto per il fatto di aver voluto aspettare l'esito dei giudizi penali e di quello amministrativo in corso, per essere prima sicuri della validità formale e sostanziale dei diplomi da essi posseduti. Ma ogni valutazione di siffatte doglianze eccede evidentemente il compito di questa Sezione e potrà essere oggetto di esame da parte delle competenti autorità governative.

Dovrebbe ora esaminare la posizione di quei pochi ricorrenti i quali assumono di aver presentato in termine la domanda, e cioè fin dal 1923, e quindi illegittimamente il Ministero avrebbe considerata tardiva la loro richiesta. Ma sembra utile, prima di scendere a tale esame particolare, aggiungere qualche parola su di una argomentazione fatta da molti ricorrenti a sostegno della loro tesi della illegittimità del provvedimento impugnato.

Essi sostengono che la questione che direttamente li riguarda sarebbe ormai risolta dall'art. 367, comma a), del nuovo testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934 n. 1265. Secondo la disposizione di tale comma, sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. E così ragionano: se si pone tale disposizione in relazione col disposto della lettera b) del precedente art. 365 dello stesso testo unico, secondo cui sono autorizzati all'esercizio professionale coloro che, muniti di diplomi esteri abbiano ottenuta l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la professione a sensi del decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, dovrebbe considerarsi che il comma a) dell'art. 367 debba riferirsi appunto a coloro che non chiesero o non ottennero l'autorizzazione in base al decreto legge del 1923. Ad avvalorare tale interpretazione essi si richiamano anche al contenuto del progetto legislativo (doc. n. 1711, sessione 1929-34, Atti Parlamentari, legislat. XXVII), che poi di fatto non ha avuto seguito, essendosi provveduto a tutta la materia sanitaria con l'emanazione del nuovo testo unico, per il quale furono conferite al Governo larghe deleghe legislative. Ma checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ritenere che le dedotte ragioni eccedono i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi di che trattasi. Con questi gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha considerato tardive le domande da essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio definitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi credono di aver diritto all'esercizio professionale, sia in base al disposto del testo unico delle leggi sanitarie, sia, eventualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconoscimento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per emettere.

Pertanto, scendendo ora all'esame innanzi indicato, della posizione particolare di alcuni ricorrenti, il Collegio rileva che insussistenti sono le ragioni addotte dai ricorrenti Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriguez Adolfo, che avreb-